

**I danni da non patrimoniali nella giurisprudenza
successiva
alle Sezioni Unite n. 26972/2008, con particolare
riferimento ai danni da morte**

Indice sommario

- 1. L'evento morte e le sue conseguenze sul piano risarcitorio**
- 2. Le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, cenni introduttivi**
- 3. I cd. danni di rimbalzo**
- 4. I danni patrimoniali conseguenti all'evento morte**
 - 4.1 Le conseguenze sottese alla morte del debitore**
- 5. I danni biologici riflessi**
- 6. Il danno morale riflesso**
- 7. L'illecito subito dai familiari**
- 8. Il danno esistenziale**
 - 8.1 Breve excursus sul danno esistenziale**
- 9. L'ordinanza della Suprema Corte n. 4712/2008**
- 10. Uno sguardo alle Sezioni Unite dell'11.11.2008**
 - 10.1 Le poste risarcitorie secondo le Sezioni Unite dell'11.11.2008**
- 11. Il danno da morte e l'operatività dell'art. 1227 c.c.**
- 12. Uno sguardo ad alcune recenti sentenze successive alle S.U. n. 26972/2008**
- 13. Raccolta di giurisprudenza**

Indice analitico

Indice della giurisprudenza ragionata

Premessa

Intervenire in merito alle poste risarcitorie che validamente si possono richiedere in sede giudiziaria, o in sede di accordo transattivo, a seguito della morte di una persona dovuta alla condotta illecita di un terzo comporta l'analisi di molteplici aspetti dell'area della responsabilità civile come ricostruiti, nel corso degli anni, dagli interventi del legislatore, in primo luogo, della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, della dottrina.

Dirimpente, in merito, risulta essere la portata dell'intervento delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 che, necessariamente, è destinato ad avere, nell'economia di questo volume, un ruolo di primo piano ma che rappresenta anche il punto di partenza del nostro argomentare.

Nel senso che intendendo, questo volume, dar conto al lettore, sia esso Magistrato, Avvocato, studioso del settore, dell'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza all'indomani delle sentenze di cui al citato intervento delle Sezioni Unite riporta, per praticità, comodità e completezza, per esteso le principali decisioni della giurisprudenza successive all'11 novembre 2008.

Naturalmente i diversi capitoli autoriali non possono non dare conto dello stato della giurisprudenza antecedente alle Sezioni Unite anche per mettere in evidenza quali siano stati i presupposti, in punto di fatto e di diritto, che hanno portato a tale intervento.

In ordine ai danni da morte un aspetto fondamentale, per quanto non caratterizzante di essi, è dato proprio dal termine "danno".

Termine che, come noto, assume nell'ambito dell'intera responsabilità aquiliana un significato anfibologico: da un lato, esso rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (lesione di un interesse), dall'altro integra l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria e, dunque, si connota quale "sanzione", quale effetto dell'illecito, corrispondente all'ammacco di utilità subito dal soggetto passivo.

Occorre in ogni caso una diminuzione patrimoniale cui parametrare l'entità dell'obbligazione risarcitoria; e cioè a dire, pur se aumentano le situazioni giuridiche tutelate, rimane (salvo limitate eccezioni) inalterata la necessità di verificare le conseguenze negative della lesione, diluendosi il concetto di patrimonio per farvi rientrare la somma delle capacità di una persona e, quindi, giustificare in termini patrimoniali la lesione di beni e valori non patrimoniali o, quanto meno, non patrimoniali in senso proprio.

Tale apertura, che rinviene la sua matrice più lontana nella c.d. *Differenztheorie*, apporta nuova linfa ad una visione tradizionale e statica del patrimonio e dei beni tutelati, da un lato richiedendo l'esistenza di un pregiudizio economico causalmente conseguente all'evento naturalistico e, dall'altro lato, dovendosi la nozione di patrimonio necessariamente ampliare per tutelare i valori della persona, includendovi ogni valore e utilità economica di cui il danneggiato possa disporre.

Il presupposto di tale tesi è quello di limitare l'ampiezza dell'area dei danni non patrimoniali in senso stretto rientranti, cioè, nella disciplina dell'articolo 2059 c.c..

Per contro si assiste ad una estensione sempre maggiore, secondo un percorso che ha la sua significativa premessa nella sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 della Corte Costituzionale (assunta in tema di danno biologico), l'ambito della tutela dei diritti della personalità (salute, dignità, riservatezza, identità personale, reputazione, immagine, autodeterminazione sessuale), cui viene riconosciuta sia una valutazione in termini economici sia l'ordinaria azione *ex* articolo 2043 c.c..

Tale impostazione, a ben vedere, avrebbe un suo fondamento se si accedesse ad una concezione di danno non patrimoniale, quale quella enunciata dall'art. 2059 c.c., in cui vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi, quei danni cioè arrecanti un dolore morale alla vittima ed in nessun modo riguardanti il patrimonio, escludendosi così *a priori* la distinzione fra danno morale e danno non patrimoniale.

Se, diversamente, si superasse l'equazione danno non patrimoniale - danno morale, sottolineandosi la maggiore latitudine da attribuire al primo, si potrebbe propendere per una configurazione di danno comprensiva di qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione di tipo monetario basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, bensì di riparazione.

Particolarmente utile, allora, viene a qualificarsi la categoria del danno esistenziale, quale strumento di tutela sia della persona fisica, che di quella giuridica; nasce come categoria che tiene conto dei limiti delle tecniche tradizionali di tutela, superandoli.

In questo senso, inoltre, deve sempre tenersi conto del fatto che di un'ulteriore posta risarcitoria, quale quella del danno alla salute, in relazione alle persone giuridiche non possa nemmeno parlarsi, data l'incompatibilità, prima logica che giuridica, che lega persona giuridica e danno alla salute.

Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un bene inidoneo a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato ma che costituisce, pur sempre, un interesse direttamente protetto dall'ordinamento ed in quanto tale può affermarsi la sua natura di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri interessi immateriali tutelati.

Differentemente, nel danno morale i profili patrimoniali non sussistono se non limitatamente all'esborso patrimoniale, discostandosi la sua funzione dal carattere risarcitorio (danno patrimoniale), ripristinatorio (danno esistenziale), per assurgere ad un carattere latamente afflittivo.

La relazione ministeriale al codice civile (n. 803) sottolineava come nell'ipotesi di reato, per la più forte offesa all'ordinamento giuridico, è avvertito il bisogno di un'energica repressione anche con carattere preventivo.

Il danno esistenziale "si allontana" così sia dal risarcimento del danno in senso classico, che dalla riparazione della sofferenza, per valorizzare i costi del ripristino. Certo questi hanno valenza economica e si inseriscono nel danno-conseguenza, ma sono tutt'uno con l'evento lesione, quale anello precedente della catena causale, cui seguono le attività realizzatrici che risultano compromesse.

A differenza, peraltro, del danno psichico, che è una patologia e quindi rientra senza dubbio nel danno biologico, sia che costituisca danno autonomo o sia invece una conseguenza di una patologia fisica, il danno esistenziale si manifesta in rinunce ad attività quotidiane di qualsiasi genere, in compromissioni delle proprie sfere di esplicazione personale, insomma in quel *non facere* che costituisce il presupposto delle perdite di utilità quotidiane.

In relazione al danno morale, invece, non è necessario provare la sussistenza di una malattia psichica, ma è sufficiente dare dimostrazione, anche tramite criteri presuntivi, del turbamento e delle sofferenze dell'animo, con questo di particolare: per distinguere tra danno morale e danno psichico non può costituire elemento valido la durata nel tempo data, appunto, la configurabilità di patologie temporanee. Se la categoria del danno-evento sembra essere consona al danno biologico, che punta alla riparazione della violazione in sé della salute, sembrerebbe opportuno valutarsi anche un approccio consequenzialistico in relazione al danno esistenziale, per poi meglio valutarsi l'incidenza anche sulle altre attività realizzatrici della persona.

Punto di partenza nella ricostruzione giurisprudenziale, è la già menzionata sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale nella quale si legge, a chiare lettere, che la lesione giuridica al bene salute si concreta nel momento stesso in cui si realizza, in interezza, il fatto costitutivo dell'illecito e non va provato che la menomazione bio-psichica del soggetto offeso in concreto abbia impedito le attività extra-lavorative.

Afferma la Corte che il riconoscimento del diritto alla salute come diritto pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato, non è senza conseguenza in ordine ai collegamenti tra lo stesso art. 32, I, Costituzione e l'art. 2043 c.c.: l'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra tali due disposizioni, o, più precisamente, dall'integrazione della norma codicistica a quella della Costituzione.

Se dunque la Corte Costituzionale, affermata l'autonoma tutela del diritto costituzionalmente garantito alla salute, ne ha garantito la risarcibilità secondo l'ormai nota formula del danno-evento, non si vede perché non debba essere risarcito il danno da lesione di altri diritti secondo questo modello (in questo caso l'art. 2043 c.c. sarà da ricollegarsi direttamente all'art. 2 Cost., fondamento del diritto in questione).

Il sintagma "danno ingiusto", quindi, collegherebbe l'art. 2043 cod. civ. alla lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante che assuma una sua giusta collocazione nella gerarchia dei valori costituzionali, la cui lesione costituirà un danno ingiusto, risarcibile ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e

2 Cost.: ad argomentare diversamente sarebbe palese la disparità di trattamento per due posizioni ugualmente garantite.

Il clima di crescente interesse verso la figura del danno esistenziale trova un ideale sbocco nell'*imprimatur* dato dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2000, n. 7713) con una motivazione che se da un lato appare alquanto povera, dall'altro è densa di significato ed introduce *ai massimi livelli* la figura del danno esistenziale.

Della storia del danno esistenziale ben si avrà modo di discorrere in questo volume. Qui giova ricordare, brevemente, il caso oggetto della richiamata decisione della Suprema Corte. Caso in verità piuttosto semplice e lineare nelle sue scansioni modali: il genitore naturale di un minore, di madre vietnamita, aveva provveduto alla sussistenza di questi, versando denaro con molto ritardo ed in modo completo, dopo aver subito la denuncia della madre dello stesso minore. Nel corso delle vicende processuali, il giudizio è proseguito solo nell'ambito civile, con la richiesta del risarcimento dei danni subiti sia sotto il profilo affettivo, che economico, in conseguenza del comportamento intenzionalmente defatigatorio del padre naturale.

La conclusione della Corte di Cassazione è stata nel senso di qualificare il comportamento omissivo e negligente del padre naturale come idoneo a concretizzare una lesione in sé dei diritti del minore, cioè inerenti alla qualità di figlio e di minore.

La Corte, cioè, ha individuato un pregiudizio indipendente dal profilo economico, sussistente ancorché al sostentamento del minore avesse, intanto, provveduto l'altro genitore e non fosse, perciò, riscontrabile alcuna carenza patrimoniale. Ad essere lesi sono stati, secondo questa pronuncia, i diritti impliciti nella condizione giuridica di figlio e di minore, il cui rispetto da parte dei genitori è presupposto fondamentale per la sana ed equilibrata crescita dello stesso, oltre che condizione per un suo inserimento non problematico nel contesto sociale. La lesione in sé provocata dalla negligenza e dal disinteresse del genitore, integrerebbe, perciò, gli estremi di un vero e proprio danno esistenziale.

Ma veniamo ora, dopo questa doverosa parentesi, al danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti di un soggetto deceduto a causa della condotta di un terzo mettendo da subito in evidenza una fondamentale decisione della Supreme Corte, resa a Sezioni Unite, 1 luglio 2002, n. 9556.

Si afferma: "l'attenzione deve spostarsi dal danno al danneggiato, poiché il problema cruciale diviene non tanto quello della propagazione di un unico danno, bensì quello della individuazione delle c.d. vittime secondarie; problema accennato nella citata sentenza n. 4186/98 accomunandolo a quello del nesso causale, ma senza un particolare approfondimento e, soprattutto, ritenendolo anch'esso un *posterior* laddove, sotto il profilo logico-giuridico, costituisce invece un *primum*, attenendo all'interesse ed alla legittimazione ad agire.

Il tema non è nuovo, essendo stato ampiamente dibattuto con riferimento alla liquidazione del danno morale conseguente alla morte del congiunto. La questione ha acquistato, però, ulteriore spessore in relazione alla risarcibilità dei danni morali anche per le lesioni subite dal familiare. Infatti, per un verso si è ampliata l'area della risarcibilità, per altro verso si sono poste le basi perché possa discutersi della liquidazione di danni morali ai terzi anche in ipotesi diverse da quella delle lesioni personali, quali, ad es., l'ingiuria o la diffamazione.

Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle c.d. vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno, pur nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Questa situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela.

Specificando ulteriormente il criterio, con riguardo ai risultati del dibattito, si osserva: a) l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che nella giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad es. la convivente *more uxorio*); b) la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa

risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.

Del resto la stessa Corte Costituzionale, con riguardo ai limiti soggettivi di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., aveva chiarito che in quella ipotesi, essendo il danno patito dal terzo eccezionalmente risarcibile sul solo presupposto di essere stato cagionato da un fatto illecito penalmente qualificato, "la tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione di interesse del terzo col bene protetto dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza empirica, in base ad uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare, come la convivenza more uxorio) (sent. n. 372 del 1994).

Tirando i fili del discorso e concludendolo, il contrasto devoluto all'esame di queste Sezioni Unite viene composto affermando il seguente principio di diritto: «Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile»».

Se oggi possiamo affermare, tranquillamente, la tesi della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale dobbiamo anche dare conto di una teoria (in verità, oramai superata) di segno diametralmente opposto.

Tre sono gli elementi alla base di questa teoria negativa:

- a) La risarcibilità viene esclusa in virtù del principio fissato dall'articolo 1223 c.c. (applicabile all'illecito extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c.), che vuole ricompresi nel risarcimento unicamente i danni che siano conseguenza diretta e immediata del fatto. La lesione fa soffrire immediatamente e direttamente il danneggiato, mentre per i prossimi congiunti i danni morali sono una conseguenza mediata e indiretta del fatto e, come tali, non risarcibili;
- b) La finalità di prevenzione e repressione costantemente sottesa ai danni non patrimoniali induce a privilegiare un'opzione interpretativa diretta a limitare l'applicazione degli artt. 185 c.p. e 2056 c.c. alle sole persone offese dal reato, anche considerando che, altrimenti, il danno costituirebbe un duplicato di quello già riconosciuto alla vittima primaria dell'illecito;
- c) Non manca infine una considerazione più generale e di politica del diritto, rappresentata dalla esigenza «di impedire nella presente materia a carico del danneggiante alluvionali effetti a cascata, esigenza avvertita anche nella legislazione di altri stati».

Si oppone a questa teoria quella positiva.

La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita da una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dall'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno cd. "riflesso o di rimbalzo".

Anche questa teoria si può sintetizzare in tre punti:

- a) il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della cosiddetta regolarità causale (precisando che la «cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale», oltre che una teoria causale è anche una teoria dell'imputazione del danno);
- b) risulta insufficiente il riferimento al disposto dell'articolo 1223 c.c. per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel quale consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso.
- c) ad ulteriore confronto di questa rivisitazione del nesso di causalità, si è fatto riferimento alla figura del cosiddetto danno patrimoniale riflesso, sulla scorta della giurisprudenza francese, che parla di «danni da rimbalzo», ovvero di «*dommages par ricochet*» che colpiscono i *proches* della vittima, riconoscendo la risarcibilità delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall'originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui.

È ammessa, quindi, la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio dal reato, sia, o meno, esso il soggetto passivo. Il problema si sposta quindi lungo l'asse della selezione dei danni risarcibili e non corre più lungo i binari del nesso causale.

In termini di causalità, infatti, il rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale. In entrambi i casi esiste un rapporto da causa ad effetto che, se è diretto ed immediato nel primo caso, non può non esserlo anche nel secondo.

Non vi sono eziologie diverse tra il caso della morte e quello delle semplici lesioni perché in entrambe le ipotesi esiste una vittima primaria, colpita o nel bene della vita o nel bene della salute, e una vittima ulteriore (il congiunto) anch'essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale.

Il congiunto, convivente e/o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente un danno consequenziale, di varia natura (v. oggi le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008) che lo legittima ad agire *iure proprio* contro il responsabile dell'evento lesivo

La conferma da parte della giurisprudenza non si è fatta attendere (Corte di Cassazione 8828/03 e 8827/03 e Corte Costituzionale 2003/233)

Riferendo espressamente di non condividere la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059 c.c., in relazione all'articolo 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza) si è affermato, così, che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.

E cioè a dire, si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della *lata* estensione della nozione di "danno non patrimoniale", inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come "danno morale soggettivo".

Infatti, se il 2059 c.c. rinvia ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale (cd. rinvio verso il basso) ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, e necessariamente, ne esige la tutela (cd. rinvio verso l'alto).

In riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, 31 maggio 2003, n. 8828 l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Costituzione.

Si tratta di un interesse protetto, di rilievo costituzionale - a dire delle Corti - non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p..

Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale si colloca - seguendo il ragionamento fatto - nell'area dell'art. 2059 c.c. in raccordo con le suindicate norme della Costituzione, con questo aspetto particolare: il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento (si ritornerà su questo punto per verificare il *dictum* delle Sezioni Unite del 2008).

Quindi all'interno dell'art. 2059 c.c., delegato alla gestione dei danni non patrimoniali, vi sarebbe:

a. un "ceppo esistenziale" da proteggere - la cui violazione consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito nel caso in esame (definito come "danno da

lesione di valori inerenti alla persona”) della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare, perdita, privazione e preclusione

b. da contrapporsi al “danno morale soggettivo” il cui risarcimento naturalmente postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’art. 2043 c.c.. L’art. 2059 c.c. non delinea a dire della Corte una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica).

La Corte, inoltre – cassando l’impugnata sentenza in relazione alla affermazione che la prova del danno fosse *in re ipsa* – sostiene che dalla lesione dell’interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo.

Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato e, poiché si tratta di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi oggettivi che sarà onere del danneggiato fornire.

Sembrirebbe quindi – ad esclusione del riferimento normativo – che gli interessi sottesi alla categoria del danno esistenziale, o proprio il danno esistenziale, vengano pienamente risarciti, forse con una inutile complicazione, ossia l’affermazione che tali danni si collocano nell’ambito dell’art. 2059 c.c. e che sono danni-conseguenza (da ciò ne scaturisce che il danno biologico rientra nell’art. 2059 c.c. ed è danno conseguenza, con sconvolgimento quindi di certezze ormai ventennali).

C’è di più: la diversa costruzione dogmatica del danno esistenziale ha sempre guardato all’art. 2043 c.c. proprio perché quella norma è stata il riferimento nella ricostruzione del danno biologico, volendosi evitare pur a fronte di una tutela integrata della persona umana, “sconvolgimenti” in relazione ad alcuni punti fermi della ricostruzione giurisprudenziale.

È da rilevare, a questo punto, come la posizione della Cassazione sembra essere stata ripresa dalla Corte Costituzionale in una sorta di interpretazione autentica nella sentenza dell’11 luglio 2003, n. 233, in cui si afferma, nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la bontà di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona (e dunque sia il danno morale soggettivo, sia il danno biologico in senso stretto, sia il danno, spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona).

Dalla sentenza si può evincere che:

a. l’annunciato “spostamento” della Corte di Cassazione in relazione al confluire del danno biologico nell’art. 2059 c.c. è stato già attuato dalla sentenza della Corte Costituzionale,

b. e a fronte del riconoscimento di un sistema bipolare del danno, sembrerebbe che le due norme (art. 2043 c.c. e art. 2059 c.c.) siano da portare di pari passo e non in contrapposizione.

Abbiamo così un combinato artt. 2043/2059 c.c. – come le due facce della stessa medaglia – i quali, ciascuno per la sua parte, risarcirebbero una parte dei danni, proprio perché, come detto, l’art. 2059 c.c. non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, consente nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali, eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali.

Ed allora, sgombrata la mente dalle beghe nominalistiche, queste due norme di riferimento risarcirebbero, rinvenuti gli elementi costitutivi,

a) il danno patrimoniale ed

b) il danno non patrimoniale che, a sua volta, andrebbe distinto in

b1) danno morale ed in

b2) danni derivante dalla lesione interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (rinviando nel sottoinsieme b2 il danno biologico ed i danni derivanti dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona).

Oppure, seguendo quanto detto dalla Corte Costituzionale, che in verità sembra dare questa indicazione per ragioni di chiarezza espositiva – un danno non patrimoniale, che andrebbe distinto in:

- danno morale,
- danno biologico,
- in danni derivanti dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Tale impostazione riprenderebbe quanto precedentemente affermato, ossia che fra il danno patrimoniale ed il danno morale vi sarebbe il danno esistenziale (comprensivo del danno esistenziale puro e di quello biologico-esistenziale) oppure che fra le due figure vi sarebbe sia il danno biologico che il danno esistenziale (valorizzando in questo caso l'art. 2043 c.c. che si leggeva in contrapposizione con la limitazione del 2059 c.c.).

Quello che ai fatti interessa è che la stessa Corte Costituzionale abbia fatto riferimento agli aspetti più veri del danno esistenziale, non limitandosi a richiamare i diritti costituzionali, ma “gli interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”, in riferimento ai quali scaturisce una lettura non ferma, ingessata, angusta della Costituzione, ma dinamica, fatta di rimandi a tutto quanto è espressione dei valori ad essa sottesi, dalle più importanti leggi speciali successive al 1948, alle normative transnazionali e comunitarie.

E siamo giunti così alle recenti decisioni delle Sezioni Unite che già tanto hanno impegnato la dottrina, che non ha mancato evidenziare rilievi critici, e tanto hanno influenza la successiva giurisprudenza che, in verità, si assesta ancora su posizioni piuttosto oscillanti.

Non è questa la sede più appropriata per affrontare l'ampia portata delle recenti decisioni delle Sezioni Unite sulle quali si rinvia il lettore a quanto di dirò nella pagine che seguono; tuttavia deve qui riportarsi, in conclusione, come – secondo le stesse Sezioni Unite – “In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.

Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno” ... “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.

L'intervento delle Sezioni Unite è, nel suo insieme, di particolare complessità, complice anche una non chiarissima esposizione dei principi di diritto in essa affermati.

Tuttavia, possiamo qui richiamare quattro punti fondamentali dell'intervento in esame e che così si possono schematizzare (ROSSETTI):

Questione affrontata

Cosa si intende per danno non patrimoniale

Quando è risarcibile il danno non patrimoniale

Decisione delle Sezioni Unite

La nozione di danno non patrimoniale è ampia ed omnicomprensiva includendo qualsiasi pregiudizio alla persona non suscettibile di valutazione economica

- nei casi previsti dalla legge;
- nei casi di lesione grave di un diritto inviolabile della persona, dalla quale sia

Come si prova il danno non patrimoniale	derivato un pregiudizio non futile; Il danno non patrimoniale deve essere sempre allegato e provato da chi ne invochi il risarcimento. Quanto alle prove utilizzabili rientra il ricorso alle presunzioni semplici ed alle nozioni di comune esperienza.
Come si liquida il danno non patrimoniale	La liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire con valutazione unitaria ed omnicomprensiva. No, dunque, a duplicazioni di poste risarcitorie.

1. L'evento morte e le sue conseguenze sul piano risarcitorio

Secondo quanto stabilito dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 recante "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" la morte si identifica con la "cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo" (art. 1); quanto alle modalità per l'accertamento e la certificazione di morte si veda il Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008.

Da parte sua il codice civile detta il capo II del libro I (artt. 58 - 68) alla dichiarazione di morte presunta e il successivo capo III (artt. 69 - 73) alle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è dichiarata la morte presunta.

Ancora il codice penale non manca di punire chiunque cagioni la morte di un uomo distinguendo tra l'ipotesi dell'omicidio volontario (art. 575), l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale (art. 584; ma si veda anche art. 1151 c.n.), l'ipotesi dell'omicidio colposo (art. 589); l'art. 579 c.p., infine, prevede la fattispecie dell'omicidio del consenziente.

Non è questa la sede per riportare tutta la normativa positiva che in qualche modo considera l'evento morte; dovendoci invece soffermare sull'analisi delle conseguenze sottese a tale evento non già quando la morte sia dovuta a cause naturali, bensì nell'ipotesi in cui sia cagionata dalla condotta dell'uomo.

E tra queste conseguenze faremo riferimento esclusivamente a quelle di tipo risarcitorio. Ci chiediamo cioè quali effetti giuridici conseguono, sul piano del risarcimento danni, alla morte che sia conseguenza della condotta illecita di un terzo.

È qui il caso di fare giusto un cenno alla nota distinzione che perimetra da un lato la responsabilità penale e, dall'altro, la responsabilità civile.

Nell'una è fondamentale l'accertamento dell'elemento soggettivo del reo - mutando le conseguenze sanzionatorie a seconda che il fatto sia posto in essere con dolo o con colpa (si pensi al diverso regime sanzionatorio che connota i delitti di omicidio colposo e di omicidio volontario), o addirittura venendo meno la stessa punibilità (se manca il dolo la condotta dell'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene non può essere qualificata come furto) - **nell'altra è irrilevante tale distinzione**. Non muta cioè né l'*an*, né il *quantum* del risarcimento danni a causa dell'*animus* del danneggiante.

Finalità precipua di questo testo è verificare quali siano le poste risarcitorie che i soggetti danneggiati dall'evento morte possono vedersi riconosciute. Il tema è di scottante attualità e registra l'intervento, autorevole e recente, delle Sezioni Unite della Suprema Corte dal quale non è possibile prescindere.

2. Le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, cenni introduttivi

In ordine all'intervento delle Sezioni Unite, cui si è fatto un cenno nel paragrafo precedente, dobbiamo tenere presente come con l'ordinanza, 25 febbraio 2008, n. 4712 la terza sezione civile della Suprema Corte abbia posto, tra gli altri, il quesito relativo al **diritto da applicare in ordine a quella peculiare categoria di danno cd. "tanatologico" (o da morte immediata)** cioè in quanto la risarcibilità di esso, pur costantemente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità, aveva comunque ricevuto un primo, espresso, riconoscimento, sia pur a livello di mero *obiter dictum*, con la sentenza n. 15760/2006 della terza sezione della Suprema Corte.

Come avremo modo di vedere le Sezioni Unite non danno una risposta espressa a tale quesito per quanto affermino che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la **sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale**.

E solo come mera sintesi descrittiva devono essere intese, cioè, le distinte denominazioni di danno morale, di danno biologico, di danno da perdita del rapporto parentale (v. anche: Cass. civ., n. 8827/2003, Cass. civ., n. 8828/2003, Corte cost. n. 233/2003).

Non solo. Secondo le Sezioni Unite vi sono, in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale che sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.

Questa ipotesi si realizza (v. punto 3.4.2) in due casi che la Corte riporta "ad esempio", e cioè:

- nel caso dell'illecito che, cagionando ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio (in questo caso, secondo le Sezioni Unite, **il pregiudizio è conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica**);

- nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). **Ricorrendo questo caso vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per "comodità di sintesi" possono essere descritti e definiti come esistenziali**, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.

Il testo della sentenza in esame è di particolare complessità e registra numerosi interventi critici della dottrina. Per comodità si riporta lo stesso integralmente nella parte della Giurisprudenza di questo testo.

3. I cd. danni di rimbalzo

Prima di addentrarci nel vivo della tematica inerente alle poste risarcitorie conseguenti all'evento morte dobbiamo soffermarci su una tematica qui di particolare interesse, ovvero quella dei cc.dd. danni di rimbalzo, o di riflesso.

In estrema sintesi, la questione consiste in questo.

Alcune condotte umane (prima fra tutte quella omicida) producono una pluralità di effetti lesivi che spiegano la loro efficacia anche in danno di soggetti diversi dal danneggiato diretto ed originario.

È innegabile, invero, come un rapporto qualificato di tipo naturale, e a rilevanza giuridica (quale può essere un rapporto affettivo, parentale ma anche patrimoniale), legittimi ad avanzare richiesta risarcitoria soggetti differenti dalla vittima primaria.

Ed è calzante proprio l'esempio dell'omicidio essendo innegabile come **il soggetto ucciso nulla possa chiedere a risarcimento danni che spetterà invece ad una cerchia, più o meno ampia, di terzi soggetti** (nel processo penale questa situazione ben si sintetizza attraverso la distinzione formale tra soggetto titolare del bene giuridico leso – cioè la persona uccisa – e soggetto danneggiato – cioè il terzo che si costituisce parte civile per ottenere il risarcimento danni).

Si parla, in questi casi, di danni *cc.dd.* riflessi o da rimbalzo, poiché – secondo alcuna dottrina - ricadono negativamente sulla sfera giuridica di terzi solo in modo indiretto, attraverso la mediazione della vittima primaria.

In giurisprudenza, la risarcibilità di questa categoria di danni **non è stata sempre pacifica**, fino a quando le Sezioni Unite della Cassazione non sono intervenute per dirimere il contrasto sorto sul punto tra sezioni interne alla Corte medesima abbracciando la ricostruzione più ampia dell'art. 1223 c.c..

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno osservato come per i danni riflessi valga la medesima regola eziologia applicabile ai danni diretti: e cioè, si può parlare, in questo caso, di una propagazione delle conseguenze dell'illecito anche alle c.d. vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria.

Le Sezioni Unite hanno contestato anche le espressioni "danno riflesso", "indiretto", "di rimbalzo", in quanto fuorvianti.

E l'assunto dei Supremi Giudici è condivisibile. **Si tratta, infatti, di danni che sono diretti (tanto è che sono fatti valere *iure proprio*), conseguenza immediata dell'art. 1223 c.c.: essi incidono sull'interesse personale del terzo, che ha natura diversa rispetto a quello leso alla vittima primaria.**

In questo senso, si può qualificare l'evento morte come plurioffensivo, in quanto causa, ad un tempo, l'estinguersi della vita della vittima e il cessare del rapporto parentale con i congiunti, i quali, a loro volta, rimangono lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole

solidarietà che connota la vita familiare (rilevano quindi gli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonché gli artt. 143, 147 e 315 c.c.).

Dal canto suo, la dottrina aveva ricondotto già da tempo il nesso di causalità tra fatto e danno alla disciplina dettata dagli artt. 40 e 41 c.p., delegando all'art.1223 c.c. la funzione di individuare i danni da risarcire, limitando solo a questi la responsabilità del danneggiante.

Il criterio usato è quello della causalità pura, che prescinde dalla circostanza che l'autore dell'illecito abbia, o meno, previsto il verificarsi dell'evento dannoso.

In quest'ottica, si può parlare di "conseguenze immediate e dirette" in relazione a quelle che, secondo un criterio di normalità e regolarità (l'*id quod plerumque accidit*), derivano da un certo comportamento. Tale ricostruzione è coerente anche all'assetto normativo: l'art 2056, infatti, nell'individuare le regole applicabili alla responsabilità aquiliana, rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., lasciando escluso l'art.1225 c.c. rubricato "prevedibilità del danno".

I danni da rimbalzo tradizionalmente sono stati classificati secondo tre categorie:

- danno riflesso patrimoniale (cioè i danni subiti da chi beneficiava di un contributo economico da parte della vittima diretta dell'illecito);
- danno riflesso morale (comprende le ipotesi di sofferenza di carattere psicologico e del turbamento emotivo transeunte o stabile, proprie di chi, a causa dell'illecito, subisce la perdita di una persona cara, con la quale aveva un legame affettivo particolarmente stretto);
- danno riflesso biologico (comprende i casi in cui la sofferenza del congiunto non si esaurisce in un semplice turbamento transeunte, ma si trasforma in una più grave menomazione dell'equilibrio psicofisico).

Dopo l'intervento delle Sezioni Unite n. 26972/2008 non è più possibile accedere *tout court* ad una tale partizione per il fatto che in tale sentenza al danno morale quale sofferenza subiettiva viene fatta percorrere, definitivamente, la via del tramonto salvo consentire al giudice di poter correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.

In tal modo, secondo le Sezioni Unite, viene evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata, o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita, e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura.

In altre parole, secondo le Sezioni Unite, **una sofferenza psichica di massima intensità, anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.**

Avremo modo di soffermarci più avanti su questo passaggio della sentenza, qui ora occorre ricordare come secondo la Corte **si determina una duplicazione di risarcimento ove il giudice proceda alla congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale.**

Ciò in quanto, secondo la Corte, la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

4. I danni patrimoniali conseguenti all'evento morte

Soffermiamoci ora sui danni patrimoniali conseguenti all'evento morte. Rientrano innanzitutto le spese funerarie conseguenti direttamente all'illecito commesso che gravano sugli eredi della vittima e che rappresentano danni patrimoniali sofferti *iure proprio*.

D'altronde come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11601) le spese funerarie non costituiscono un danno fatto valere *iure hereditario*, ma *iure proprio*, posto che sono per definizione successive alla morte del *de cuius*.

Quando si parla di spese funerarie si fa riferimento ad una nozione comprensiva non solo di quelle necessarie ad effettuare le esequie, ma anche di quelle che vengono sostenute in circostanze del genere (es. fiori, telegrammi, viaggi ...) e **vanno trattate come debito di valore e non di valuta**.

È vero, infatti, che, nei confronti dell'impresa di onoranze funebri, i committenti - eredi del defunto sono debitori di una somma di denaro che, in quanto prestazione contrattuale, è debito di valuta; tuttavia, è anche vero che la spesa è la conseguenza della commissione di un illecito extracontrattuale e, dunque, partecipa della medesima natura di debito di valore.

D'altronde, la funzione del risarcimento è, principalmente, quella di compensare un danno con l'equivalente in moneta, per cui non sarebbe reale se non coprisse tutte le perdite patrimoniali che ne sono derivate, compresi gli interessi maturati a partire dal verificarsi del danno.

Da tutto ciò consegue che gli interessi decorrono dal verificarsi del danno e non dalla domanda di risarcimento, non essendo necessario, in tema di risarcimento da fatto illecito, la messa in mora del debitore, vigendo piuttosto il principio della mora ex re (art. 1219, II, n. 1, c.c.).

Normalmente, chi ha sostenuto le spese funerarie ha difficoltà a recuperare le fatture corrispondenti agli esborsi sostenuti, analogamente a quanto capita a chi ha pagato le spese mediche per curare le lesioni che hanno, poi, causato la morte del ferito.

In questi casi, **la giurisprudenza ammette il risarcimento per equità, ex art. 1226 c.c.**, richiamato dall'art. 2056 c.c. per la valutazione dei danni da illecito extracontrattuale.

In tal modo si permette, cioè, a chi ha subito un danno di ottenere un adeguato ristoro anche nel caso in cui egli non sia in grado di fornire la prova dell'entità del danno medesimo (sempre che, naturalmente raggiunta, sia raggiunta la prova della sussistenza del danno).

Il ricorso alla norma dell'art. 1226 c.c. è generale e sussidiario.

Generale, perché il giudice può effettuare la valutazione equitativa sia in caso di risarcimento in forma specifica, che in quello di risarcimento per equivalente.

Sussidiario, perché si può procedere per equità solo se non sia stato assolutamente possibile prestare la prova dell'effettivo ammontare.

In proposito, si ricordi che non è sufficiente la difficoltà di esperire mezzi di prova più complessi (quali, ad esempio, una consulenza tecnica), ma è necessario che si sia verificata una circostanza assolutamente ostativa.

In tema di liquidazione delle spese mediche, parte della giurisprudenza ha ritenuto che non fosse sufficiente la mera difficoltà di reperire la documentazione delle spese a causa del lungo tempo trascorso, atteso, tra l'altro, che l'estensione della disciplina codicistica comporterebbe un'ingiustificata alterazione dei principi di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.

Secondo un diverso orientamento, invece, **la liquidazione delle spese mediche non può che avvenire in via equitativa**.

Nel caso dei genitori di un ragazzo gravemente ferito, sottoposto a cure in più di un ospedale, per esempio, la Corte di Cassazione, come già la Corte di merito prima di essa, ha ritenuto comprensibile e giustificabile che nel dramma vissuto dai genitori per un lungo tempo gli stessi non si fossero peritati di munirsi di specifica documentazione di spesa (Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 1999, n. 13358).

Allo stesso modo si è deciso in relazione alla richiesta di risarcimento in via equitativa delle spese sostenute dai genitori di un minore ridotto allo stato vegetativo, nel corso di diciotto anni.

In simili ipotesi è normale, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si abbiano esborsi di denaro straordinari per soddisfare le più variegate esigenze, spaziandosi dai necessari adattamenti della casa di abitazione ai presidi sanitari, agli accorgimenti particolari per l'alimentazione e l'igiene personale dell'ammalato, dalla vigilanza (costante) alle cure.

Ne deriva che la predisposizione delle "prove" delle spese si tradurrebbe nell'impossibile (o gravemente difficoltosa) contabilizzazione della vita stessa, inesigibile soprattutto da parte di chi abbia preoccupazioni ben più incumbenti di quella costituita dalla imputazione di ogni singola erogazione di denaro, tra l'altro non sempre documentabile e non sempre univocamente collegabile alla situazione che la abbia provocata (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827).

Tra i **danni patrimoniali riflessi**, una cospicua casistica riguarda i danni derivanti dalla perdita del contributo economico sostenuto dal danneggiato a vantaggio di terzi, in virtù di un legame familiare, affettivo o contrattuale.

In questo caso è sufficiente per chi agisce allegare quale fosse l'attività svolta dal defunto e dimostrare, secondo la regola di cui all'art. 1223 c.c., il nesso di causalità tra la morte del danneggiato e il danno subito dal terzo (parente, convivente o debitore) che vede venir meno il contributo economico apportato dalla vittima.

Ancora più agevole la prova in caso di morte del genitore, o del coniuge. Ciò in quanto per questi soggetti è la legge stessa ad imporre, come noto, specifici obblighi di contribuzione e collaborazione.

Sul punto, però, sono necessarie alcune precisazioni.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in relazione ai familiari, la liquidazione dei danni può essere effettuata per presunzioni.

Cioè secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (art. 143, 433 c.c.), sia per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante.

Il loro risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge.

La prova del danno può dirsi raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno (Cass. civ., n. 12124/2003).

Non sono mancate, tuttavia, in presenza di situazione del tutto peculiari, pronunce giurisprudenziali che negano al coniuge superstite il risarcimento del danno patrimoniale riflesso.

Si veda, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4205 secondo cui l'uccisione del marito fa venire meno l'aspettativa della moglie, fondata su criteri probabilistici desunti dall'*id quod plerumque accidit*, di vedere destinata una parte del reddito dell'ucciso al soddisfacimento delle proprie esigenze.

La perdita dell'aspettativa va riferita a tutti quei contributi patrimoniali ed a quelle utilità economiche che il defunto avrebbe presumibilmente apportato al coniuge sia in relazione ai precetti normativi (artt. 315, 433, 220-bis c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume.

Il danno indotto dalla perdita – sottolinea ancora la Corte - è futuro ed assume l'aspetto del *lucrum cessans*; il risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto.

È richiesto un duplice ordine di valutazioni, che vanno compiute sulla scorta delle circostanze del caso concreto e dei dati ricavabili dalla comune esperienza, intese a determinare il reddito presumibilmente conseguibile dal defunto e ad individuare la parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge.

La prova del danno è presuntiva ed utilizza i dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza con adeguamento alle peculiarità della fattispecie; essa è raggiunta, secondo la sentenza in esame, quando in base ad un criterio di normalità relazionato alle circostanze del caso concreto risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche pur senza che ne avesse bisogno.

Secondo la Corte, infine, affinché il godimento da parte del coniuge di un reddito proprio valga ad escludere il risarcimento del danno è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all'educazione, all'istruzione, alla posizione sociale ed all'età. Né rileva che a seguito dell'uccisione il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità in quanto, non dipendendo il pregiudizio e l'incremento patrimoniale dal medesimo fatto, non trova applicazione il criterio della *compensatio lucri cum damno* (nella specie la

Suprema Corte ritiene che poiché la moglie prima dell'uccisione del proprio marito godeva di reddito proprio quale dipendente statale allora deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa avanzata).

Il risarcimento del danno patrimoniale da morte del coniuge deve essere riconosciuto anche se i coniugi fossero stati separati al momento della morte di uno di essi. La separazione, infatti, non estingue gli obblighi coniugali, ma solo li affievolisce.

Nella liquidazione del danno da morte, può essere considerata anche **l'aspettativa dei superstiti di beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe accumulato con la parte di reddito non destinato a proprie spese o alla famiglia, se fosse rimasto in vita.**

Questo tipo di aspettativa si àncora certamente al sentimento affettivo che lega i familiari e alla consuetudine sociale, che vede la prassi di destinare alle persone care quanto risparmiato. Inoltre, è dedotta anche dall'istituto della successione necessaria prevista e regolata dal codice civile, che impone che quanto rientra nel patrimonio della persona venga trasmesso agli eredi legittimi.

Tuttavia, è piuttosto arduo fornire la prova del danno da perdita del godimento dei risparmi del defunto, poiché essa si basa su più giudizi probabilistici.

Ciò perché, innanzitutto deve dimostrarsi che il coniuge rimasto ucciso dall'illecito civile, sarebbe comunque morto prima del coniuge sopravvissuto, altrimenti non può essere allegata alcuna perdita.

E anche quando si giunga ad una ragionevole conclusione, occorre accertarsi che l'ammontare del danno che residui con sia irrisorio: nel caso in cui si alleghi una malattia del coniuge vittima di illecito, infatti, se ne deve dedurre non solo la probabile premorienza, quanto anche la minore aspettativa di mettere da parte un pò di risparmi.

In questo tipo di indagine, non possono poi trascurarsi altre valutazioni: per esempio, i coniugi avrebbero potuto decidere di separarsi o di divorziare, e solo nel primo caso residuerebbero aspettative ereditarie.

Gli artt. 548 e 585 c.c., infatti, stabiliscono che il coniuge separato cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, mentre quello cui la separazione è stata addebitata ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Nel caso di divorzio, al contrario, le aspettative sarebbero azzerate.

In secondo luogo, chi volesse ottenere il ristoro del mancato godimento dei risparmi del coniuge premorto, dovrebbe dimostrare altresì che quelle somme sarebbero state rivolte a beneficio del coniuge o, comunque, della famiglia.

Infine, si deve procedere alla quantificazione del risarcimento, calcolando anche l'aumento costante del costo della vita, la composizione della famiglia, che, se numerosa, non permette ampi margini di risparmi, ma anche comprensiva di un incremento per futuri miglioramenti della carriera, se fosse proseguita.

Il calcolo potrà effettuarsi secondo i criteri dettati in tema di perdita di *chance*, che consiste nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa, ed è risarcibile nei limiti in cui si tratti di un danno certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nel danno emergente da perdita di possibilità attuale e non di un futuro risultato (Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2003, n. 11322).

Meno complicato è l'accertamento nell'ipotesi in cui si tratti di aspettative ereditarie del figlio poiché, in questo caso, le probabilità di ereditare i beni del genitore sono superiori, in quanto normalmente accade che il figlio sopravviva ai genitori (senza dimenticare, poi, che i diritti ereditari della prole sono necessari).

Tra l'altro, il danno derivante da morte del genitore è risarcibile anche dopo che il figlio abbia raggiunto la maggiore età, a nulla rilevando la sua idoneità a svolgere un lavoro e può essere riconosciuto anche a vantaggio del figlio che, al momento della morte del padre era concepito, ma non ancora nato (poiché non è necessario che il fatto illecito e il danno ingiusto siano contemporanei, potendo anche essere separati nel tempo).

Infine, sembra opportuno soffermarsi su un'ipotesi particolare: quella delle nuove nozze del coniuge superstite.

In casi simili ci si chiede se sia possibile applicare il principio della *compensatio lucri cum damno*, che consiste nella riduzione dell'ammontare del danno quando dal fatto illecito sia derivato, insieme alla lesione, anche un vantaggio per il danneggiato, così da ridurne l'entità.

Nel caso del coniuge sopravvissuto che contragga nuove nozze, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non si possa dare luogo a *compensatio*, poiché il danno da morte e le nuove nozze, dalle quali discende un vantaggio economico, non hanno la loro fonte nel medesimo fatto, quello illecito, ma sono collegate in maniera solo casuale.

Tuttavia, il risarcimento del danno da morte del primo coniuge non può garantire un tenore di vita più alto di quello di cui godeva il coniuge superstite in costanza del primo matrimonio. Cosicché, nel liquidare il danno, al momento della sentenza e non del verificarsi dell'evento lesivo, il giudice dovrà tener conto delle nuove condizioni economiche del coniuge passato a nuove nozze. In definitiva, le nuove nozze svolgono una funzione limitativa del danno.

È principio ormai ampiamente accolto quello secondo il quale anche il **lavoro svolto dalla moglie casalinga consiste in un contributo alla famiglia economicamente valutabile, che si trasforma in una utilità e che, in quanto tale, è risarcibile come danno patrimoniale.**

Secondo la giurisprudenza, peraltro, si presume la sussistenza di un tale pregiudizio economico anche nei casi in cui il convivente fosse solito avvalersi di collaboratori domestici, perchè comunque i compiti del medesimo sono più ampi e più intensi, e con maggiori responsabilità di quelli espletabili da un prestatore d'opera dipendente la cui presenza influisce solo sulla misura del danno risarcibile per la morte (o l'invalidità) del convivente casalingo, non sulla esistenza del danno.

Ove poi manchi la prova della consistenza dell'impegno del lavoro di casalinga, il pregiudizio conseguente alla perdita del relativo apporto lavorativo, comunque presunto, può essere liquidato con i criteri equitativi indicati dall'art. 1226 c.c. (Cass. civ., sez. III, 24 agosto 2007, n. 17977; Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584)

Problemi diversi pone, invece, il risarcimento del danno patrimoniale riflesso successivo alla morte del figlio.

Anche in questo caso occorre effettuare valutazioni prognostiche, che risultano più complesse, dal momento che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la premorienza del figlio al genitore è ipotesi meno comune.

Due sono gli aspetti da prendere in considerazione:

- **il primo, riguarda il dovere che grava sulla prole di versare gli alimenti al genitore che si trovi in stato di bisogno;**

- **il secondo è relativo alla probabilità che il figlio avrebbe potuto contribuire ai bisogni familiari, una volta cominciato a lavorare.**

Per quanto riguarda l'obbligo alimentare, va precisato che la sola allegazione della morte del figlio non è sufficiente ai fini della condanna a risarcire il danno relativo.

Infatti, il diritto dei genitori ad ottenere gli alimenti non sorge automaticamente dal fatto dell'esistenza di prole, ma in presenza dei presupposti previsti dalla legge (e cioè lo stato di bisogno dell'avente diritto e la sua incapacità a provvedere al proprio mantenimento; art. 438, I, c.c.).

L'accertamento di questi elementi può essere effettuata solo mediante criteri probabilistici, deducendo dai fatti noti quello noto.

In quest'ottica, è chiaro che il ragionamento non può avere origine dalla morte del figlio, che con il sorgere dell'obbligazione alimentare non ha alcun nesso, quanto da quelle circostanze in presenza delle quali è legittimo ritenere che i genitori si sarebbero trovati in una situazione di difficoltà e che nessun altro obbligato prima del figlio avrebbe potuto provvedere alle loro necessità (con la sentenza n. 8333/2004, ad esempio, la Suprema Corte ha negato il risarcimento del danno da perdita futura degli alimenti ai genitori di una ragazza, poiché essi non avevano dimostrato il pericolo di ritrovarsi in futuro in stato di bisogno, senza possibilità di ottenere aiuti da altri, se non la figlia uccisa. La Corte conferma quanto già era stato affermato nelle cc.dd. sentenze gemelle del 2003, cioè che il danno risarcibile non è mai *in re ipsa*, piuttosto è sempre la conseguenza dannosa del fatto lesivo e non può mai essere con questo confuso).

Risulta, pertanto, insufficiente riferirsi alla generica possibilità che in futuro il figlio avrebbe percepito un reddito, dovendosi, invece, dedurre questa conclusione dalla condizione economica dei genitori e dalla loro aspettativa ad un trattamento pensionistico, dalla loro età e da quelle del figlio, nonché dalla entità del reddito che il figlio avrebbe prevedibilmente percepito.

La giurisprudenza è univocamente d'accordo nel negare il risarcimento del danno patrimoniale ai congiunti, quando sia accertato che la vittima dell'illecito, sebbene percepisse reddito, non versava alcuna utilità economica a vantaggio del nucleo familiare e, presumibilmente, avrebbe fatto lo stesso in futuro.

Più critica è l'individuazione del criterio per calcolare quale sarebbe stato il reddito della persona che, al momento della morte, ancora non ne percepiva.

In proposito, devono essere prese in considerazione tutte le circostanze di fatto che sottendono ad una determinata situazione, senza limitarsi ad un unico aspetto, il quale, tra l'altro, non è da solo idoneo a supportare il calcolo dell'ammontare del danno verificatosi.

Per questa ragione, si deve ritenere che quello della professione paterna non può che essere un indice dell'esame prognostico, che deve essere collegato ad altre valutazioni, quali, ad esempio, il corso di studi già compiuto dalla vittima, le sue soggettive attitudini ed inclinazioni, le concrete possibilità di occupazione nell'ambito di una attività a conduzione familiare o nell'alveo di un panorama più ampio offerto dal mercato del lavoro.

Il risarcimento del danno in esame, comunque, può essere limitato tutte le volte in cui il pregiudizio economico eventualmente subito dai parenti della vittima è, comunque, compensato, in tutto o in parte, dalla cessazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio ricadenti sui genitori ed ancora non completamente adempiuti al momento del decesso.

4.1 Le conseguenze sottese alla morte del debitore

Con la nota sentenza della Cassazione civile, resa a sezioni unite, n. 500/1999 si è accolto il principio di diritto secondo il quale l'art. 2043 c.c. si applica anche ai diritti relativi.

Secondo l'argomentare delle Sezioni Unite, cioè, l'ingiustizia che l'art. 2043 assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile, deve essere intesa nella duplice accezione di danno prodotto *non iure* e *contra ius*.

Non iure, nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento (per es., art. 2044, 2045 cod. civ.); *contra ius*, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo.

Perché si possa ritenere leso il credito, con conseguente responsabilità extracontrattuale del terzo, è necessario che, per effetto della condotta di questi, la prestazione dovuta sia perduta in maniera definitiva. In caso contrario, infatti, potrebbe parlarsi solo di inadempimento, con conseguente responsabilità contrattuale di una delle parti.

L'impossibilità ad adempiere può essere o un effetto automatico della condotta del terzo (per esempio, nel caso in cui questi abbia distrutto il bene dedotto in prestazione) ovvero quando provochi la morte del debitore della prestazione, pregiudicando così definitivamente il diritto del creditore ad ottenere la prestazione medesima.

Venendo alla casistica dei danni da lesione del credito si rileva facilmente come essa sia, in realtà, molto varia: essa invero ricomprende l'ipotesi di morte del debitore di danni alimentari o di mantenimento, del dipendente, del socio di persone, nonché del religioso.

Non solo. Assimilabile al caso di morte del debitore, è anche l'ipotesi di morte dell'iscritto ad un sindacato o ad un partito (in questo caso l'associazione sarà legittimata a chiedere il relativo risarcimento del danno patrimoniale purché il soggetto ucciso ricoprisse cariche di tipo dirigenziale).

5. I danni biologici riflessi

Per danno biologico (o danno alla salute), si intende la lesione dell'integrità psico-fisica, medicalmente accertata, considerata in sé e per sé, dunque non correlata a valutazioni patrimoniali, ma relativa alla sfera non patrimoniale dell'individuo.

Si tratta di **un danno suscettibile di valutazione economica, ma che prescinde dall'esistenza di reddito percepito dalla vittima (in questo senso, si parla di danno areddituale).**

Il danno biologico non si esaurisce in un semplice patema d'animo o in angoscia transeunte, ma il trauma subito deve aver inciso profondamente sull'equilibrio psico-fisico della persona, tanto da generare in lei un trauma permanente.

Il danno biologico riflesso a favore dei congiunti è stato pacificamente riconosciuto solo a partire dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 27 ottobre 1994, n. 372 in cui si è ammesso il diritto dei prossimi congiunti a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno biologico a titolo personale, purché sia fornita la prova del sorgere di una lesione all'integrità psico-fisica.

Il danno alla salute, infatti, deve essere sempre risarcito, dal momento che riguarda un bene fondamentale, la cui tutela è prevista anche dalla Costituzione; ma non esistono danni *in re ipsa*, che coincidono, cioè, con la lesione di un bene. Al contrario, qualsiasi danno, per essere risarcito, deve essere conseguenza dell'illecito patito, secondo la regola di causalità di cui all'art. 1223 c.c..

Il danno biologico, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, deve essere provato con documentazione sanitaria, rimanendo preclusa la prova per presunzioni.

È stato osservato, infatti, che la scienza medica è l'unica in grado non solo di stabilire l'esistenza di una patologia, ma, altresì, di accertare il nesso di causalità tra l'insorgenza della patologia e la morte del congiunto.

D'altronde deve ritenersi che la morte di un congiunto, per quanto forte potesse essere il legame con il richiedente, non sia automaticamente luogo al risarcimento del danno, escludendosi l'ammissibilità di una prova per presunzioni, quale quella dello *status* di familiare, dal momento che, **se è normale che la perdita di una persona cara determina l'insorgere di una sofferenza, anche incommensurabile, non è detto che, secondo un criterio di regolarità causale, ne derivi anche una malattia.**

La giurisprudenza, con orientamento pacifico, riconosce la possibilità di accertare il danno biologico per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.

Normalmente, in realtà, tale mezzo di prova è finalizzato alla valutazione di fatti già acquisiti al processo. Tuttavia, può costituire fonte oggettiva di prova se utilizzata per accertare situazioni di fatto che sono rilevabili solo ricorrendo a determinate cognizioni tecniche.

Pertanto, nei casi in cui il giudice non riesca a pervenire ad una conclusione congruamente motivata, è tenuto a ricorrere anche alla consulenza tecnica.

Il risarcimento del danno biologico non può essere negato nel caso in cui il soggetto che assume di essere stato leso sia già affetto da una sindrome di tipo psichico.

Infatti, se l'illecito è risultato idoneo a causare un aggravamento della preesistente situazione clinica, non si vede perché tale peggioramento non deve essere adeguatamente ristorato. Se, al contrario, l'aggravarsi della malattia non può essere ricondotta all'illecito, ma è dovuta al decorso ordinario della patologia, allora è chiaro che nulla potrà essere richiesto a titolo di risarcimento.

È una categoria, quella del danno biologico, creata dalla giurisprudenza con riferimento ad ipotesi di lesioni comportanti inabilità temporanea o invalidità permanente nel danneggiato, ma poi estesa fino al punto di annoverare anche quelle ipotesi riguardanti i casi di uccisione.

Quando si parla di danno biologico da morte, in definitiva, si finisce con indicare due diverse fattispecie.

Da un lato, **il danno biologico *iure hereditario***, in cui viene in esame la trasmissione - dal patrimonio del *de cuius* a quello degli eredi - del risarcimento del danno patito dal primo, dall'altro lato **il danno biologico *iure proprio*** riguardante la pretesa risarcitoria fatta valere, in via autonoma, dai congiunti della vittima, per aver sofferto un pregiudizio alla salute in seguito alla morte della persona a loro cara.

Come innanzi già accennato, il danno biologico è trasmissibile *iure successionis* solamente qualora tra le lesioni e la morte della vittima sia **intercorso un apprezzabile lasso temporale**, escludendosi, dunque, l'ipotesi del decesso avvenuto istantaneamente o, comunque, subito dopo l'evento lesivo in

quanto la morte istantanea impedisce che la vittima possa patire quei disagi connessi alla propria ridotta efficienza e possa avvertire un effettivo pregiudizio (FACCI).

È questa una tesi che si fonda sulla distinzione tra diritto alla vita e diritto alla salute, alla cui esclusiva tutela sarebbe preposto il danno biologico, che presuppone la sopravvivenza del soggetto leso per un certo periodo in condizioni di ridotta potenzialità vitale. Si è ritenuto che il periodo intermedio consenta l'acquisto del credito risarcitorio nel patrimonio del *de cuius*, entrando a formare il suo asse ereditario e permettendone, pertanto, la trasmissione agli eredi (Cass. civ., sez. III, 25.2.97, n. 1704; Trib. Roma, 27.5.97; Cass. civ., sez. III, 25.8.97, n. 7975; Cass. civ., sez. III, 30.6.98, n. 6404; Cass. civ., sez. III, 28.11.98, n. 12083 ; App. Roma, sez. IV, 14.5.08; Cass. civ., sez. III, 31.3.08, n. 8300).

Occorre ora soffermarsi sull'ipotesi opposta, quella cioè in cui la morte della vittima intervenga a distanza di anni dal fatto illecito subito e sia dovuta a cause naturali.

Ai fini della determinazione del danno biologico da risarcirsi in favore degli eredi la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che, in questi casi, debba tenersi conto della durata effettiva della vita del soggetto danneggiato e non della durata probabile della vita del defunto (v.: Cass. civ., 16 maggio 2003, n. 7632; Cass. civ. 11 luglio 2003, n. 10942; Cass. civ., 12 dicembre 2003, n. 19057; e, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2106 per la quale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi.

Conseguentemente, l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi.).

Decisivo, a questo punto del nostro argomentare, è capire cosa si intende per **lasso di tempo apprezzabile**.

È certamente una **espressione indeterminata** che pone la questione se debba farsi riferimento ad un criterio strettamente cronologico, ovvero se sia sufficiente un riferimento di tipo qualitativo e/o concettuale (DEMORI, RONCOLI, BOSIO, BARZAZI).

La questione appare di difficile soluzione e alquanto ardua; vediamo brevemente come si è espressa la giurisprudenza.

In una pronuncia è stato riconosciuto il danno biologico del *de cuius* nell'ipotesi in cui il decesso si era verificato dopo trenta giorni dalla data del sinistro (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1997, n. 1704); in altre pronunce si è negato il risarcimento per essere la morte seguita a distanza di tre giorni dal fatto illecito, non potendosi in questo caso quantificare il pregiudizio alla salute (Cass. civ., sez. III, 26 settembre 1997, n. 9470; Trib. Latina, 13 marzo 1997; Cass. civ., sez. III, 24 aprile 1997, n. 3592; Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1998, n. 5136; Cass. civ., sez. III, 10 settembre 1998, n. 8970).

Ancora, è stato riconosciuto apprezzabile lo spazio di tempo di otto giorni (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 1995, n. 10271).

Il ragionamento seguito dalla giurisprudenza nelle citate decisioni è teso ad operare una scissione tra il "danno biologico in sé considerato", la cui esistenza non può essere negata neppure quando il lasso di tempo intermedio sia ridotto, e il "danno biologico risarcibile" che, invece, postula una persistente protrazione in vita dopo le lesioni e prima del decesso.

Dobbiamo altresì ritenere che nella liquidazione del danno biologico patito dalla vittima principale nell'intervallo di tempo che va dalle lesioni alla morte, intervenuta nelle more del giudizio, occorre distinguere - sotto il profilo del tipo di danno biologico - a seconda che la morte sia stata o meno causata dalle lesioni.

Se la morte è stata causata dalle lesioni allora l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente.

Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di inabilità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza, l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia abbia compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.

Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquari, ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico - legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquisito il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.

Si comprende così perché, nell'ipotesi di morte causata dalle lesioni, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico - legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo.

Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea.

Nell'ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte ad esse conseguente, debbono essere distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni, cui compete il diritto al risarcimento del danno "iure proprio", trasmissibile agli eredi "iure hereditatis" ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o dagli altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possono far valere un'aspettativa riparatrice), cui compete il diritto al risarcimento del danno "iure proprio", a nulla rilevando che il reato di lesioni colpose non sia stato perseguito perché assorbito, per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., nel più grave reato di omicidio (colposo) dato che il criterio penalistico dell'assorbimento, nel quale, per l'obbligato passaggio dal reato meno grave a quello più grave, la sanzione per il reato più grave comprende quella del reato meno grave, non può essere applicato al campo civilistico, in cui, per il principio che prevede l'integrale ristoro del danno ingiusto, debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose del fatto illecito (v. Cass. civ. 6 ottobre 1994, n. 8177).

Se, invece, la morte non è stata causata dalle lesioni, ma sopravviene per altre cause quando le lesioni erano già guarite con postumi, le conclusioni mutano sotto il profilo delle categorie concettuali, ma molto meno sotto il profilo del risultato pratico liquidatorio.

In questo caso, infatti, il danneggiato al momento della morte aveva già acquisito al suo patrimonio il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente residua al sinistro (trasmissibile agli eredi). E cioè a dire **non si versa più, in ipotesi di danno biologico da inabilità assoluta temporanea, cui sia conseguita la morte, bensì in ipotesi di danno biologico da invalidità permanente.**

Senonché anche detta liquidazione del danno biologico da invalidità permanente obbedisce a regole particolari.

Infatti, nell'ambito della liquidazione del danno, va tenuto conto dell'età del leso; altro è infatti convivere con un'invalidità per pochi anni, altro è tollerarla per la maggior parte della propria vita.

Quando però il danneggiato muore, prima o nel corso del giudizio liquidatorio, la durata della vita è nota: essa non costituisce più un dato presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma un dato reale. E' possibile quindi sapere per quanto tempo il danneggiato ha dovuto convivere con la sua menomazione.

Nella "aestimatio" del danno, pertanto, il giudice deve tener conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2003, n. 3414; Cass. civ., 20 gennaio 1999, n. 489; Cass. civ., 29 maggio 1998, n. 5366; Cass. civ., 7 aprile 1998, n. 3561).

Per tener conto dell'incidenza della durata effettiva della vita del danneggiato, il giudice di merito può scegliere il criterio che ritiene più, opportuno, purché ne dia adeguata motivazione.

In particolare, qualora il giudice abbia adottato il "criterio tabellare" per la liquidazione danno biologico, la detta riduzione del valore del punto percentuale di invalidità per adeguarlo (e quindi

personalizzarlo) da quello fissato in astratto in corrispondenza all'età anagrafica e, quindi, alla probabilità di vita, a quello che in concreto dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di merito, è di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale di norma vi procederà con criterio equitativo, che non è sindacabile in sede di legittimità se non per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione.

A questo punto possiamo dire che se è vero che in caso di lesioni seguite, dopo un apprezzabile periodo di tempo, dalla morte, gli eredi acquistano il diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio "dante causa", da liquidarsi in relazione all'effettiva menomazione dell'integrità psicofisica da lui patita sino al momento del decesso, e quindi con riferimento al periodo di tempo compreso tra il verificarsi dell'illecito e la morte è anche vero che questo apprezzabile lasso di tempo (intercorso appunto tra la lesione e la morte ad essa conseguente) **comporta esclusivamente che il predetto diritto al risarcimento del danno biologico sia sorto, ma non che esso sia pari al massimo possibile**, come se il soggetto avesse maturato per intero ed istantaneamente il diritto al risarcimento in relazione alla sua vita probabile futura indipendentemente dalla premorienza.

Infatti, poiché il danno biologico costituisce un danno alla salute (che ha come presupposto ovviamente l'esistenza in vita), da commisurarsi su due parametri e cioè l'entità della lesione e la durata della vita, se la vita effettiva cessa dopo un certo tempo il danno biologico va commisurato a quel tempo.

In altri termini, **una volta sorto il diritto al risarcimento del danno, essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte, questo non sorge istantaneamente in tutta la sua entità, per cui è irrilevante se successivamente il soggetto vivrà o meno, ma sempre in relazione a detta durata della vita nel corso della quale il soggetto leso dovrà convivere con il danno biologico subito.**

Se questa durata è nota, perché la morte è intervenuta prima della liquidazione definitiva, la liquidazione del danno sarà proporzionata ad essa, se la durata non è nota non essendo deceduto il soggetto leso, la durata della vita sarà quella probabile, in relazione all'aspettativa di vita.

Altra questione attiene al se il danno biologico da lesione possa essere riconosciuto anche quando la sofferenza sia stata subita in stato di incoscienza.

La questione è stata affrontata direttamente, e risolta in senso affermativo, in relazione al danno morale - ma tale costruzione è stata ritenuta applicabile anche al danno biologico - da Cass. civ., sez. III, 6.10.94, n. 8177.

Con tale sentenza, peraltro, i Giudici del Supremo Collegio hanno affrontato il problema della cumulabilità dell'azione *iure hereditario* per i danni da lesione subiti dalla vittima nel periodo di sopravvivenza, con quella *iure proprio* per il danno da morte subito dai congiunti, risolvendolo in senso affermativo.

Per la Corte, cioè, nell'ipotesi di lesioni personali seguite dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla morte, e a questa conseguenti, debbono essere distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni, cui compete il diritto al risarcimento del danno *iure proprio*, trasmissibile agli eredi *iure hereditatis* ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o dagli altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possono far valere un'aspettativa riparatrice), cui compete il diritto al risarcimento del danno *iure proprio*.

Ciò giusta il principio che prevede l'integrale ristoro del danno ingiusto, debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose del fatto illecito.

In base ad altro orientamento giurisprudenziale (definitivamente superato, v.: Cass. civ., sez. III, 28.8.07, n. 18163), invece, il danno biologico deve ritenersi risarcibile anche nelle ipotesi in cui l'evento lesivo e la morte avvengano simultaneamente. Anche in tale caso il credito risarcitorio entrerebbe, comunque, nel patrimonio della vittima, anche se per un breve lasso temporale (v.: App. Roma, 2.6.94; Trib. Trieste, 10.11.93).

Altro orientamento nega alla radice la possibilità di risarcire *iure successionis* il danno alla salute patito da un soggetto deceduto in seguito all'evento lesivo, poiché la morte impedirebbe che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita (POGLIANI, RIGOLINO, BARBERIS).

Tale tesi trova la sua giustificazione in due ordini di motivi: uno riguardante l'intrasmissibilità del diritto al risarcimento del danno biologico in quanto diritto personalissimo; l'altro relativo all'impossibilità di configurare un danno biologico in caso di morte, in quanto quest'ultimo danno richiede necessariamente la permanenza in vita del soggetto leso. A conferma di questa prospettazione si adduce il disposto di cui all'art. 456 c.c. in base al quale la successione si apre al momento della morte, per cui se si accogliesse il principio *momentum mortis vitae tribuitur*, si giungerebbe alla conclusione che la successione si apre, invece, quando il *de cuius* si trovi ancora in vita.

Se si ritenesse ammissibile il risarcimento *iure hereditario* in caso di morte istantanea (o di poco seguente), si arriverebbe ad uno stravolgimento totale del concetto di danno biologico, il quale tende a riparare le conseguenze pregiudizievoli di chi, in conseguenza di un fatto illecito altrui, continua a vivere sopportando il peso e la sofferenza di una menomazione fisica (FACCI).

I precedenti giurisprudenziali che hanno dato l'avvio al riconoscimento del danno biologico da morte in capo a soggetti diversi dalla vittima principale sono rappresentati dalla sentenza n. 6607/1986 della Suprema Corte e dalla decisione del Tribunale di Milano del 16.5.88, entrambe riguardanti la materia del danno biologico derivante da lesioni dell'integrità fisica.

Partendo, dunque, dal riconoscimento del danno biologico, *iure proprio*, anche in favore di soggetti diversi da quello direttamente colpito dall'evento, per aver subito una compromissione della propria salute, intesa rispettivamente come "diritto alla vita sessuale" e "diritto alla serenità familiare", si può arrivare a distinguere un "danno biologico diretto", avente contenuto solo personale, di cui è titolare solamente il soggetto direttamente danneggiato, ed un "danno biologico riflesso", di carattere interpersonale, facente capo alle c.d. vittime secondarie (BOSIO).

Una volta accertata l'esistenza di un danno alla salute risarcibile, occorre verificare quale siano i criteri che il giudice deve utilizzare per quantificare la somma da versare a favore del danneggiato.

Nella disamina, non può prescindere da un'osservazione, per quanto elementare: le lesioni all'integrità fisica non sono mai identiche nel modo in cui si manifestano nel caso concreto.

Di conseguenza, la liquidazione operata dal giudice deve essere quanto più possibile rispondente al caso concreto, pur risultando omogenea per tutti i soggetti colpiti da lesione simile.

Il sistema del punto variabile è un criterio che utilizza un sistema in cui a punti di invalidità, calcolati sulla media di precedenti giudiziari, corrispondono valori monetari. Il giudice non effettua un calcolo rigido, ma lo adegua a seconda delle caratteristiche specifiche del caso concreto, aumentando o diminuendo il valore del punto fino alla metà.

Il metodo del punto variabile (detto anche "metodo pisano") è stato giudicato estremamente valido anche dalla giurisprudenza di legittimità: il fatto che il punto variabile cresca con l'innalzarsi dell'invalidità e diminuisca con l'innalzarsi dell'età del danneggiato permette un'effettiva personalizzazione del danno e il suo integrale risarcimento e risponde ai principi della medicina legale, secondo cui il patimento è maggiore quanto più grave è la lesione.

Il metodo si è diffuso in molte corti di merito, tanto che anche altri uffici giudiziari hanno elaborato proprie tabelle, con corrispondenze di punti di invalidità a somme monetarie.

Il metodo tabellare non comporta valutazioni discrezionali, poiché il giudice stabilisce la liquidazione secondo equità, ex art. 1226 c.c..

Tra l'altro, il fatto che le tabelle presentino una scala di punteggio corrispondente alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, non vuol dire che il giudice sia esentato dal personalizzare ulteriormente il valore tabellare al caso di specie. Se così non fosse, la valutazione personalizzata non sarebbe più effettuata dal giudice, ma devoluta ai parametri prefissati nella tabella.

La giurisprudenza, infatti, sottolinea che **l'applicazione delle tabelle non deve avvenire in maniera automatica, ma nel modo che assicuri al meglio l'adeguamento del fatto al caso astratto** (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760).

Nell'economia della sentenza n. 26972/2008 cit. hanno un notevole peso gli artt. 138 ("Danno biologico per lesioni di non lieve entità") e 139 ("Danno biologico per lesioni di lieve entità") Codice delle assicurazioni (citati ben tre volte in sentenza).

Sono importanti perché, secondo l'argomentare delle Sezioni Unite, ci danno una "specifica definizione normativa" mentre "In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986)".

Dispone l'art. 138 cit. "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto lesa.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT."

Da parte sua, così l'art. 139 in esame "1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentoseventantaquattro virgola settantotto;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3”

Occorre qui rilevare come altri precedenti testi normativi recassero la medesima definizione di danno biologico accolta nel Codice del 2005 (v.: art. 13, d. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – art. 95, legge 23 dicembre 2000, n. 388 – D.M. 3 luglio 2003, Allegato I) e come la normativa appena richiamata – che certo non brilla per correttezze tecnica utilizzando quasi come sinonimi i concetti di inabilità ed invalidità – non sia suscettibile di essere applicata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle *sedes materiae* in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

I giudici delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non tengono in debito conto che l'intento del legislatore, sia nei precedenti testi normativi (v. in particolare l'art. 5 L. n. 57/2001), sia nei lavori preparatori del Codice della Assicurazione, nel dare definizione del danno biologico e misurare i risarcimenti sia sempre stato quello di dare una risposta al problema della liquidazione del danno biologico relativi al solo settore responsabilità civile da circolazione stradale, e non certo ad ogni settore. Conferma se ne rinviene nella collocazione delle norme in esame inserite nel “Codice delle Assicurazioni private” ed, in particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”.

Se il legislatore avesse voluto una normativa generale del danno biologico da applicare alle lesioni derivanti da qualsiasi tipo di inadempimento contrattuale, o da fatto illecito, avrebbe dovuto introdurre già da tempo la normativa nel codice civile.

Sarebbe stato opportuno per le Sezioni Unite in modo coerente e accorto nei richiami e nei rinvii precisare diversamente che gli artt. 138 e 139 del Codice, non saranno mai regole generali applicabili per il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo, conseguente a fatti illeciti che non rientrano nell'ambito della “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”.

Se è vero, come è vero, che la nozione di danno biologico comprende la lesione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), considerando sia la sofferenza fisica che quella psichica (ALPA), e se è vero, ancora, che esso ha natura non patrimoniale (art. 2059 c.c.) allora dobbiamo predicare la sua cumulabilità con i danni patrimoniali.

Si riporta di seguito la tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 Dlgs 209/2005 con importi relativi ai punti di invalidità aggiornati al Decreto del Ministero Sviluppo economico del 24 giugno 2008, n. 32525 (G.U. 30 giugno 2008, n. 151) “Aggiornamento annuale degli importi per il

risarcimento dei danni di lieve entità alla persona, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”

Punti di invalidità	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
2	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
3	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
4	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
5	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
6	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
7	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
8	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
9	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
10	720,95	1586,09	2595,42	3748,94	5407,13	7353,69	9588,64	12111,96	14923,67
11	717,35	1578,16	2582,44	3730,20	5380,09	7316,92	9540,69	12051,40	14849,05
12	713,74	1570,23	2569,47	3711,45	5353,05	7280,15	9492,75	11990,84	14774,43
13	710,14	1562,30	2556,49	3692,71	5326,02	7243,38	9444,81	11930,28	14699,81
14	706,53	1554,37	2543,51	3673,96	5298,98	7206,62	9396,86	11869,72	14625,19
15	702,93	1546,44	2530,53	3655,22	5271,95	7169,85	9348,92	11809,16	14550,57
16	699,32	1538,51	2517,56	3636,47	5244,91	7133,08	9300,98	11748,60	14475,96
17	695,72	1530,58	2504,58	3617,73	5217,88	7096,31	9253,03	11688,04	14401,34
18	692,11	1522,65	2491,60	3598,98	5190,84	7059,54	9205,09	11627,48	14326,72
19	688,51	1514,72	2478,63	3580,24	5163,80	7022,77	9157,15	11566,92	14252,10
20	684,90	1506,79	2465,65	3561,49	5136,77	6986,01	9109,20	11506,36	14177,48
21	681,30	1498,86	2452,67	3542,75	5109,73	6949,24	9061,26	11445,80	14102,86
22	677,69	1490,92	2439,69	3524,00	5082,70	6912,47	9013,32	11385,24	14028,25
23	674,09	1482,99	2426,72	3505,26	5055,66	6875,70	8965,37	11324,68	13953,63
24	670,48	1475,06	2413,74	3486,51	5028,63	6838,93	8917,43	11264,12	13879,01
25	666,88	1467,13	2400,76	3467,77	5001,59	6802,16	8869,49	11203,56	13804,39
26	663,27	1459,20	2387,79	3449,02	4974,56	6765,39	8821,54	11143,00	13729,77
27	659,67	1451,27	2374,81	3430,28	4947,52	6728,63	8773,60	11082,44	13655,15
28	656,06	1443,34	2361,83	3411,54	4920,48	6691,86	8725,66	11021,88	13580,54
29	652,46	1435,41	2348,86	3392,79	4893,45	6655,09	8677,71	10961,32	13505,92
30	648,86	1427,48	2335,88	3374,05	4866,41	6618,32	8629,77	10900,76	13431,30
31	645,25	1419,55	2322,90	3355,30	4839,38	6581,55	8581,83	10840,20	13356,68
32	641,65	1411,62	2309,92	3336,56	4812,34	6544,78	8533,89	10779,64	13282,06

33	638,04	1403,69	2296,95	3317,81	4785,31	6508,02	8485,94	10719,08	13207,44
34	634,44	1395,76	2283,97	3299,07	4758,27	6471,25	8438,00	10658,52	13132,83
35	630,83	1387,83	2270,99	3280,32	4731,23	6434,48	8390,06	10597,97	13058,21
36	627,23	1379,90	2258,02	3261,58	4704,20	6397,71	8342,11	10537,41	12983,59
37	623,62	1371,97	2245,04	3242,83	4677,16	6360,94	8294,17	10476,85	12908,97
38	620,02	1364,04	2232,06	3224,09	4650,13	6324,17	8246,23	10416,29	12834,35
39	616,41	1356,11	2219,08	3205,34	4623,09	6287,40	8198,28	10355,73	12759,73
40	612,81	1348,18	2206,11	3186,60	4596,06	6250,64	8150,34	10295,17	12685,12
41	609,20	1340,25	2193,13	3167,85	4569,02	6213,87	8102,40	10234,61	12610,50
42	605,60	1332,32	2180,15	3149,11	4541,98	6177,10	8054,45	10174,05	12535,88
43	601,99	1324,39	2167,18	3130,36	4514,95	6140,33	8006,51	10113,49	12461,26
44	598,39	1316,45	2154,20	3111,62	4487,91	6103,56	7958,57	10052,93	12386,64
45	594,78	1308,52	2141,22	3092,88	4460,88	6066,79	7910,62	9992,37	12312,02
46	591,18	1300,59	2128,24	3074,13	4433,84	6030,03	7862,68	9931,81	12237,41
47	587,57	1292,66	2115,27	3055,39	4406,81	5993,26	7814,74	9871,25	12162,79
48	583,97	1284,73	2102,29	3036,64	4379,77	5956,49	7766,79	9810,69	12088,17
49	580,36	1276,80	2089,31	3017,90	4352,74	5919,72	7718,85	9750,13	12013,55
50	576,76	1268,87	2076,34	2999,15	4325,70	5882,95	7670,91	9689,57	11938,93
51	573,16	1260,94	2063,36	2980,41	4298,66	5846,18	7622,96	9629,01	11864,31
52	569,55	1253,01	2050,38	2961,66	4271,63	5809,42	7575,02	9568,45	11789,70
53	565,95	1245,08	2037,40	2942,92	4244,59	5772,65	7527,08	9507,89	11715,08
54	562,34	1237,15	2024,43	2924,17	4217,56	5735,88	7479,14	9447,33	11640,46
55	558,74	1229,22	2011,45	2905,43	4190,52	5699,11	7431,19	9386,77	11565,84
56	555,13	1221,29	1998,47	2886,68	4163,49	5662,34	7383,25	9326,21	11491,22
57	551,53	1213,36	1985,50	2867,94	4136,45	5625,57	7335,31	9265,65	11416,60
58	547,92	1205,43	1972,52	2849,19	4109,42	5588,80	7287,36	9205,09	11341,99
59	544,32	1197,50	1959,54	2830,45	4082,38	5552,04	7239,42	9144,53	11267,37
60	540,71	1189,57	1946,57	2811,71	4055,34	5515,27	7191,48	9083,97	11192,75
61	537,11	1181,64	1933,59	2792,96	4028,31	5478,50	7143,53	9023,41	11118,13
62	533,50	1173,71	1920,61	2774,22	4001,27	5441,73	7095,59	8962,85	11043,51
63	529,90	1165,78	1907,63	2755,47	3974,24	5404,96	7047,65	8902,29	10968,89
64	526,29	1157,85	1894,66	2736,73	3947,20	5368,19	6999,70	8841,73	10894,28
65	522,69	1149,92	1881,68	2717,98	3920,17	5331,43	6951,76	8781,17	10819,66
66	519,08	1141,98	1868,70	2699,24	3893,13	5294,66	6903,82	8720,61	10745,04
67	515,48	1134,05	1855,73	2680,49	3866,09	5257,89	6855,87	8660,05	10670,42
68	511,87	1126,12	1842,75	2661,75	3839,06	5221,12	6807,93	8599,49	10595,80
69	508,27	1118,19	1829,77	2643,00	3812,02	5184,35	6759,99	8538,93	10521,18
70	504,67	1110,26	1816,79	2624,26	3784,99	5147,58	6712,04	8478,37	10446,57

71	501,06	1102,33	1803,82	2605,51	3757,95	5110,81	6664,10	8417,81	10371,95
72	497,46	1094,40	1790,84	2586,77	3730,92	5074,05	6616,16	8357,25	10297,33
73	493,85	1086,47	1777,86	2568,02	3703,88	5037,28	6568,21	8296,69	10222,71
74	490,25	1078,54	1764,89	2549,28	3676,85	5000,51	6520,27	8236,13	10148,09
75	486,64	1070,61	1751,91	2530,53	3649,81	4963,74	6472,33	8175,57	10073,47
76	483,04	1062,68	1738,93	2511,79	3622,77	4926,97	6424,39	8115,01	9998,86
77	479,43	1054,75	1725,95	2493,05	3595,74	4890,20	6376,44	8054,45	9924,24
78	475,83	1046,82	1712,98	2474,30	3568,70	4853,44	6328,50	7993,89	9849,62
79	472,22	1038,89	1700,00	2455,56	3541,67	4816,67	6280,56	7933,33	9775,00
80	468,62	1030,96	1687,02	2436,81	3514,63	4779,90	6232,61	7872,77	9700,38
81	465,01	1023,03	1674,05	2418,07	3487,60	4743,13	6184,67	7812,21	9625,76
82	461,41	1015,10	1661,07	2399,32	3460,56	4706,36	6136,73	7751,65	9551,15
83	457,80	1007,17	1648,09	2380,58	3433,52	4669,59	6088,78	7691,09	9476,53
84	454,20	999,24	1635,11	2361,83	3406,49	4632,82	6040,84	7630,53	9401,91
85	450,59	991,31	1622,14	2343,09	3379,45	4596,06	5992,90	7569,98	9327,29
86	446,99	983,38	1609,16	2324,34	3352,42	4559,29	5944,95	7509,42	9252,67
87	443,38	975,45	1596,18	2305,60	3325,38	4522,52	5897,01	7448,86	9178,05
88	439,78	967,51	1583,21	2286,85	3298,35	4485,75	5849,07	7388,30	9103,44
89	436,17	959,58	1570,23	2268,11	3271,31	4448,98	5801,12	7327,74	9028,82
90	432,57	951,65	1557,25	2249,36	3244,28	4412,21	5753,18	7267,18	8954,20

6. Il danno morale riflesso

Il danno riflesso morale è riconosciuto a chiunque sia legato alla vittima primaria da un rapporto di affetto, frequentazione o coabitazione.

Normalmente questa voce di danno riguarda soggetti che avessero con la vittima dell'illecito un rapporto di parentela o filiazione. Tuttavia, non mancano casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento del danno morale in favore di altre persone per quanto non fossero legati alla persona deceduta da un rapporto di convivenza o altrimenti legalmente rilevante.

Anche la dottrina ha dibattuto a lungo su quali fossero i soggetti legittimati a far valere il danno morale da morte di un congiunto, pervenendo sempre a soluzioni diverse.

Secondo alcuni autori, possono essere presi in considerazione i membri della famiglia intesa unitariamente, secondo altri occorre utilizzare quale criterio di individuazione coloro i quali hanno diritto a percepire gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c..

Per altri autori ancora si deve fare riferimento alla famiglia legalmente riconosciuta ovvero ai rapporti costituzionalmente riconosciuti; secondo un'altra tesi, infine, deve essere accertato di volta in volta, rispetto al caso concreto, che la persona sopporti realmente un dolore rilevante ai fini del risarcimento.

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono occupate della materia, risolvendo il contrasto, con la già citata sentenza 1 luglio 2002, n. 9556 in cui, in primo luogo, si è sottolineato che la risoluzione del problema sottende il rischio, rispondente ad una esigenza di politica giudiziaria, di allargare a dismisura il risarcimento del danno morale.

Le Sezioni Unite hanno sciolto il contrasto abbracciando quella tesi secondo la quale i soggetti legittimati ad ottenere il risarcimento del danno morale riflesso sono quelli titolari di una situazione qualificata dal contatto con la vittima.

Quest'ultima, normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma non deve necessariamente limitarsi ad essi dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Si tratta cioè di una situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non patrimoniale, identificando dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituendo il limite di tale tutela.

In conclusione, secondo le Sezioni Unite civili:

- a) l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che nella giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad es. la convivente *more uxorio*);
- b) la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.

A sostegno di questa conclusione, la sentenza richiama la decisione della Corte Costituzionale (sent. n. 372/1994) con la quale si chiariva, con riferimento ai limiti operanti per l'art. 2059 Cost., che la "la tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione di interesse del terzo col bene protetto dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza empirica, in base ad uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare, come la convivenza *more uxorio*)".

Analizzando la prassi giurisprudenziale, sembra comunque emergere un orientamento che riconosce sempre la riparazione del danno morale a favore del coniuge, nonché ai genitori, ai figli e ai fratelli conviventi.

Allo stesso tempo, in modo coerente con il principio di diritto su esposto, la giurisprudenza ha negato il risarcimento del danno morale, in presenza di circostanze del tutto peculiari (ad esempio, le corti negano il riconoscimento del danno morale a favore del coniuge separato, qualora si dimostri che i coniugi non avevano più alcun rapporto affettivo o di amicizia).

Sempre in tema di situazioni qualificate, la giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento del danno morale anche a favore dei fratelli non conviventi con la vittima: in questi casi, gli attori avevano dovuto

dimostrare il grave perturbamento della propria vita conseguente al lutto sofferto, per il “venir meno di un valido sostegno morale concreto”.

Procedendo con ordine, passiamo ora ad introdurre due nozioni fondamentali ai fini del nostro argomentare. E cioè, l’illecito esofamiliare, da un lato, e l’illecito endofamiliare, dall’altro.

7. L’illecito subito dai familiari

La famiglia rappresenta un nucleo sociale giuridicamente rilevante rispetto al quale si sono confezionate **due tipologie di illecito che possiamo definire esofamiliari, da un lato, ed endofamiliari, dall’altro.**

La distinzione in esame ha una portata notevole.

Ed invero, nel primo caso il soggetto che pone in essere il fatto illecito che cagiona il danno è estraneo al nucleo familiare (esempio classico un automobilista provoca, a seguito di sinistro stradale, la morte di una persona e quindi sconvolge la quotidiana serenità dei familiari della vittima). Qui la famiglia è vista, e tutelata, quale gruppo.

Nel secondo caso (cioè di illecito endofamiliare) tanto il soggetto “attivo”, quanto quello “passivo” appartengono al medesimo gruppo familiare. Su pensi al genitore che maltratta i figli, o il coniuge ma gli esempi sono tanti.

In questo caso il singolo componente della famiglia ha una tutela in quanto tale, e la famiglia, come gruppo organizzato, passa in secondo piano.

La casistica relativa alla protezione dei congiunti viene a tipizzarsi in una serie di casi che vanno dall’uccisione del congiunto, alla lesione della sua salute, alla nascita indesiderata ecc. ...

Non si può stabilire *ex ante* quali sino i familiari legittimati a far valere la tutela aquiliana, in ogni caso **essa viene accordata, per qualsiasi tipo di danno, anche ai familiari di fatto, ossia ai conviventi *more uxorio*** (Cass. civ., sez. III, 28.3.94, n. 2988), **sempre che sia offerta prova della stabilità del rapporto affettivo** (Cass. civ., sez. III, 25.4.05, n. 8976).

Ai fini del nostro argomentare l’ipotesi che interessa, e sulla quale andremo ora a soffermarci, è quella relativa all’uccisione di un familiare (cioè ci chiediamo quale sia il risarcimento dei danni derivanti dalla morte di un congiunto e dalla morte di un convivente).

Si è già avuto modo di precisare come i familiari, sul versante patrimoniale, si ritenga abbiano titolo ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto al mantenimento o agli alimenti (Cass. civ., sez. III, 8.10.08, n. 24802) nel senso che vengono trattati alla stregua di titolari di un diritto di credito, inciso da un intervento illecito di un terzo.

La protezione dei congiunti è stata estesa fino a ricomprendere anche l’aspettativa di ricevere in futuro contributi di carattere economico da parte del familiare, sempre se ciò sia ipotizzabile in base ad un criterio di normalità basato su tutte le circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III, 7.11.02, n. 15641; Cass. civ., sez. III, 23.2.05, n. 3766)

Secondo la giurisprudenza la circostanza che i figli della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito posto in essere da un terzo, siano maggiorenni ed al limite anche economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore avrebbe presumibilmente destinato loro.

La sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non anche il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, ragion per cui la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiario (Cass. civ., sez. III, 8.10.08, n. 24802).

In molte pronunce, tuttavia, il risarcimento dei danni patrimoniali ai genitori risulta ancorato alla prova di un bisogno effettivo di sostentamento per il futuro, anche se di difficile esperimento (Cass. civ., sez. III, 25.10.02, n. 15103; conf.: Cass. civ., sez. III, 11.8.04, n. 15568)

Secondo una diversa ricostruzione dottrina (VISINTINI, FERRANDO, SACCO, STEFANI), il fondamento della pretesa risarcitoria dei congiunti è da ravvisarsi nell'**esigenza di tutelare la comunità familiare ed i vincoli che in essa hanno fondamento**.

Legittimati a far valere la pretesa risarcitoria non saranno soltanto il coniuge o i parenti più stretti, ma anche coloro che **dimostrino di aver ricevuto dal defunto delle regolari sovvenzioni di carattere economico, di talché la morte dello stesso abbia causato una perdita dell'aspettativa meritevole di tutela** (ROSSETTI).

Dunque, il danno che viene lamentato dai legittimati è un danno da lucro cessante, ed è un danno futuro che, non essendosi ancora manifestato nel momento in cui viene richiesto, difetta del requisito della certezza: ciò rende approssimativa la previsione dell'entità del pregiudizio e giustifica l'applicazione di un criterio equitativo (BIANCA).

Affinché tale danno sia risarcibile, dunque, è necessaria la verosimiglianza o la probabilità che tale pregiudizio futuro si verifichi, secondo i criteri della regolarità e della normalità del rapporto causale (Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2002, n. 15641, secondo cui, tra l'altro, "l'aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, intanto integra un danno futuro risarcibile, in quanto sia possibile presumere in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto che un contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato (Sez. III, sent. n. 10085 del 12 ottobre 1998, Giardina c. Ministero del tesoro rv 519628), e che i genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l'onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia"; v. anche id.: Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1997, n. 11236).

Si accorda, da parte della giurisprudenza, tutela anche a forme di convivenze ulteriori - rispetto a quelle *more uxorio* - caratterizzate da una connotazione affettiva molto forte (FEOLA).

Così si è affermato che in ipotesi di affidamento di un bambino in tenera età, in presenza di un rapporto prolungatosi nel tempo e sempre più consolidatosi con il trascorrere di anni, caratterizzato da stabilità e tendenziale definitività, si deve riconoscere in favore degli affidatari la legittimazione a costituirsi parte civile in conseguenza di un atto illecito commesso in danno del minore loro affidato (Cass. pen., sez. I, 27.9.01).

Soffermiamoci ora sulla **legittimazione del nascituro** precisando come, secondo un risalente ed oramai superato orientamento interpretativo, si negava la legittimazione attiva del nascituro, sulla base della considerazione che al momento del fatto illecito non esisteva ancora un soggetto di diritto (Cass. civ., 28 dicembre 1973, n. 3467).

Oggi, invece, si ritiene che ai fini del risarcimento del danno derivante da reato, non sia necessario che intercorra un rapporto di contemporaneità tra fatto illecito e danno ingiusto, dal momento che l'illecito e le sue conseguenze dannose possono essere separati nel tempo.

Ne deriva che non è indispensabile che il titolare del diritto al risarcimento dei danni da reato già esista nel momento in cui l'atto lesivo è posto in essere.

Si può pertanto affermare che è **risarcibile il danno verificatosi al genitore anche a favore del figlio minore che all'epoca della morte del padre era concepito ma non ancora nato** (Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2000, n. 1460).

Il danno ingiusto per il nascituro, infatti, è stato ravvisato, in tali casi, nella lesione del diritto a ricevere sovvenzioni economiche da parte del genitore a causa della morte dello stesso, determinata dal fatto illecito di un terzo.

Individuiamo ora quali soggetti sono legittimati a richiedere il risarcimento *iure successionis* e *iure proprio*.

Innanzitutto, titolare del diritto al **risarcimento iure hereditario** è chi ricopre la qualità di erede; il risarcimento viene attribuito *pro quota* secondo le regole proprie del diritto successorio.

Tale assunto in verità è andato incontro alle critiche dei fautori della tesi contraria alla risarcibilità *iure successionis* che hanno osservato come il meccanismo ereditario legittimi ad agire parenti anche

lontani della vittima, ai sensi dell'art. 565 ss. c.c., fino ad ammettere, paradossalmente, in assenza di parenti entro il sesto grado, il diritto al risarcimento del danno anche a favore dello Stato (BUSNELLI). Ciò comporterebbe una alterazione della funzione propria della responsabilità aquiliana, poiché comporterebbe una trasformazione del risarcimento del danno in una sorta di pena privata da infliggere, comunque, al danneggiante, oltre ad integrare un arricchimento nel patrimonio del legittimato al risarcimento, qualora questi fosse, appunto, lo Stato o un lontano parente del defunto (NAVARRETTA). Da parte sua, **il risarcimento iure proprio** ha riguardo alla posizione di "familiare", di "parente" o di "stretto congiunto" della vittima, che subisce, in conseguenza della morte di questa, una compromissione del proprio stato di salute.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 372/94 cit. ha ammesso che agli stretti congiunti possa essere riconosciuto un risarcimento iure proprio qualora si dimostri che l'infortunio mortale abbia causato a un familiare una lesione fisio-psichica.

È necessario, a tale proposito, dunque, che venga fornita la prova dal punto di vista medico-legale che l'uccisione del congiunto abbia causato una lesione patologica dell'integrità psicofisica dell'interessato (FACCI).

Quanto all'individuazione degli "stretti congiunti", sono considerati tali:

- 1) il **coniuge**,
- 2) i **figli**,
- 3) i **genitori**,
- 4) i **fratelli** e le **sorelle**;
- 5) il **nascituro, già concepito al momento della morte del genitore**.

Sia da parte della dottrina (ALPA, BERTI) che da parte della giurisprudenza si è, infine, delineato un terzo modo di approccio al problema del risarcimento.

Innanzitutto la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 372/1994 cit. – che per quanto piuttosto datata rappresenta ancora un autorevole punto di riferimento nell'intera problematica – si è affermato che:

- 1) il danno biologico *iure successionis* non è risarcibile nelle ipotesi di morte immediata;
- 2) è risarcibile, *iure proprio*, in favore dei congiunti il danno biologico, ricondotto nell'alveo dell'art. 2059 c.c.. Tale norma è deputata a risarcire non soltanto il turbamento emotivo subito dai familiari, ma anche la malattia psichica che, in alcune persone, può originarsi dal turbamento stesso. In sostanza il danno riconosciuto in capo ai congiunti è stato fortemente circoscritto, poiché ne è stato subordinato il risarcimento all'accertamento di una vera e propria patologia.

La decisione della Corte Costituzionale è stata oggetto di aspre critiche in dottrina (GIANNINI) e pur trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto che, come tale, può essere disattesa del giudicante, avendo efficacia solo per il caso esaminato, ha inciso notevolmente sulla giurisprudenza successiva.

Passiamo ora all'analisi del cd. danno esistenziale.

8. Il danno esistenziale

Il danno esistenziale è stato inteso come ogni **pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed inferiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno**.

Si è ritenuto che esso andasse dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro fondamentale rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. civ., s.l., 7.10.08, n. 24732; ma anche Cass. Sez. Unite n. 6572/2006).

Con tale espressione, dunque, si è fatto riferimento, anche da parte di alcuna dottrina, a quegli **aspetti della dimensione personale di un individuo** - diversi dalla lesione della salute - ma comunque

affidenti alla sfera esistenziale della persona e **che**, come tali, **devono essere risarciti quali autonome voci di danno**.

Pertanto, nella ricostruzione fatta dalla dottrina, **il danno esistenziale rappresenta una voce autonoma e ulteriore di danno**.

È stato, infatti, evidenziato, anche da parte di alcuna giurisprudenza di merito (Trib. Torino, 8.8.95), l'inadeguatezza della tripartizione classica del danno ingiusto risarcibile (danno patrimoniale, morale, biologico di natura psichica), insufficiente a rappresentare la complessità e la rilevanza dei legami e dei rapporti che si esplicano nell'ambito del *consortium familiare*.

La giurisprudenza ha fatto sempre più spesso ricorso, in questi ultimi anni, alla figura del danno esistenziale.

Nella nuova categoria di danno confluiscono tutte le ripercussioni negative che il soggetto leso ha patito nella sua dimensione esistenziale a seguito della perdita di una persona ad esso cara (Trib. Modena, sez. II, 21.5.08; Trib. Lodi, 29.7.08)

Osserva poi la giurisprudenza di legittimità, da parte sua, che occorre provvedere alla liquidazione del danno esistenziale parentale, con i criteri di una equità circostanziata, iuxta allegata et provata (Cass. civ., sez. III, 31.1.08, n. 2379)

Diventa intuitivo, a questo punto, capire perché dobbiamo qui occuparci del danno esistenziale. Non è chi non veda, infatti, come all'evento morte consegua, per i superstiti del defunto, lo sconvolgimento – in taluni casi addirittura totale (si pensi ai genitori che apprendono della morte del proprio figlio a seguito di un sinistro stradale) – del vivere quotidiano. Costellato da tanti “non poter più fare come prima”, da tanti “sogni spezzati”, da una realtà, in definitiva, irrimediabilmente compromessa.

Emerge quindi l'aspetto più puro del danno esistenziale proprio in ipotesi di perdita del rapporto parentale.

8.1 Breve excursus sul danno esistenziale

Storicamente il danno esistenziale è stato **foriero di dubbi e critiche sia in dottrina, che in giurisprudenza**. Critiche che hanno interessato come il **fondamento** del danno esistenziale, così il suo **contenuto**, la sua **definizione**, la sua **distinzione** rispetto agli altri pregiudizi non patrimoniali.

Si sono così registrati fronti opposti: da un lato, dottrina e giurisprudenza filo esistenzialiste, dall'altro lato dottrina e giurisprudenza anti – esistenzialiste.

Il tutto fino all'intervento dell'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 cit. e alla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008 sulla quale si sono già spese molti fiumi di inchiostro da parte della dottrina e che già tanta influenza ha avuto sulla successiva giurisprudenza (di merito e di legittimità).

Procediamo con ordine. Chiediamoci il perché, da un punto di vista pratico, si è giunti a chiedere l'intervento delle Sezioni Unite.

Nel corso degli anni si registrano, da parte della giurisprudenza, numerose pronunce favorevoli al riconoscimento e al risarcimento dell'autonomo danno esistenziale, e al tempo stesso altrettante numerose pronunce di segno diametralmente opposto.

In dottrina, si è osservato come **in 36 sentenze la Suprema Corte si sia espressa nel senso ammettere la concepibilità e la autonoma risarcibilità di un pregiudizio espressamente definito esistenziale e come, al contrario, ventidue sentenze, del medesimo Supremo Collegio, neghino la possibilità di aversi un autonomo danno esistenziale** (ROSSETTI).

Le stesse pronunce filo esistenzialiste si caratterizzano, poi, per forti disomogeneità tanto con riferimento al significato “danno esistenziale”, quanto con riferimento al fondamento normativo cui attingere per la conseguente risarcibilità.

Da un punto di vista terminologico, rinveniamo espressioni quali “**danno esistenziale**”, “**sofferenza esistenziale**”, “**pregiudizio esistenziale**” in accezioni piuttosto ampie e generiche, solitamente utilizzate come sinonimi di “**danno alla vita di relazione**”.

La prima volta in cui la Suprema Corte adopera espressamente la formula “danno esistenziale” è rappresentata dalla sentenza 7 giugno 2000, n. 7713 in cui (tenendosi presente l’insegnamento della Corte cost. n. 184/1986) tale danno si riferisce “alla vita di relazione”.

A seguire registriamo la sentenza Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2001 n. 4783 (in cui si sottolinea come le lesioni mortali conducano alla presenza di un danno catastrofico, per intensità, a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita da qualificarsi, essenzialmente, come “sofferenza esistenziale e non già come dolore”) e poi ancora la sentenza Cass. civ., sez. lav., 6 dicembre 2005, n. 26666 (che intervenuta sul danno derivante da dequalificazione del lavoratore si evidenzia come possa assumere diversa natura e cioè come possa tradursi in un impoverimento della capacità lavorativa acquisita dal lavoratore, in un mancato raggiungimento di una più elevata capacità, in un pregiudizio derivante da perdita di chance, in una lesione della propria integrità psico-fisica, o, più in generale, in una lesione alla salute ovvero alla vita di relazione, cui è riconducibile la fattispecie del danno esistenziale, derivante dalla lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro; si richiamano quindi gli artt. 1, 2 Cost.) e, infine, Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005 n. 27711 (secondo cui nell'ambito della corretta nozione di illecito civile, va ricompresa anche la questione della prova del danno, per il precipuo profilo del danno esistenziale e biologico, che quale danno- evento non abbisogna di ulteriori dimostrazioni circa le conseguenze).

Osserva ancora la dottrina come in altre sentenze la medesima Corte dia “una propria definizione del sintagma danno esistenziale, distinguendolo (dapprima in modo embrionale, in seguito in modo sempre più netto) dal pregiudizio usualmente definito danno alla vita di relazione” (ROSSETTI).

Si vedano in tal senso, in un primo momento Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 9009 (per la quale occorre distinguere nettamente la lesione dell'integrità fisica o psichica - cioè, la presenza di una patologia oggettiva, che si accerta secondo precisi parametri medico legali - dal “pregiudizio esistenziale” che, senza ridursi al mero patema di animo interno, richiama tuttavia disagi e turbamenti di tipo soggettivo) e, di seguito, Cass. civ., sez. lav., 4 giugno 2003, n. 8904 (in tema di risarcimento del danno da lesione della professionalità e del danno biologico).

Un ruolo fondamentale rivestono poi le sentenza cd. gemelle nn. 8827 ed 8828 del 2003 in cui, come noto, la Corte regolatrice offre all'interprete una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c..

Per i Giudici della Suprema Corte, cioè, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. rappresenta, ed è, non già l'occasione di incremento generalizzato della poste di danno, o lo strumento per la duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi, bensì il mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale (quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto).

E quindi, quando si verifica la lesione di un tale tipo di interesse, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato. E affermano ancora, le sentenze gemelle del 2003, che nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice non potrà non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto per il risarcimento del danno morale soggettivo, in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona.

Il deposito di queste due decisioni incide nella successiva giurisprudenza in quanto fa sì che si abbandoni la tesi del danno esistenziale quale “danno in re ipsa” o “danno evento”, sia la tesi secondo cui il danno esistenziale doveva essere ricondotto nell'alveo dell'art. 2043 c.c. (nel singolo caso concreto integrato dal precetto costituzionale violato).

Una volta ricondotto il risarcimento del danno esistenziale nell'ambito dell'art. 2059 c.c. allora, pian piano, si consolida la tesi per la quale detta norma codicistica prevede non già “il” danno non patrimoniale, bensì **diversi danni non patrimoniali tra loro diversi**. Ed in particolare, il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale.

In tal senso si vedano:

- Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2005, n. 6732 (in cui si predica una distinzione ontologica tra danno morale da reato e danno non patrimoniale in relazione a lesione di diritti inviolabili, o fondamentali, e di interessi giuridici protetti perchè inerenti a beni della vita od a beni essenziali per la comunità con una eterogeneità di situazioni tale da rendere difficile una classificazione categoriale generale);

- e Cass. civ., sez. I, 23 agosto 2005, n. 17110 (secondo cui la richiesta di risarcimento del danno esistenziale - dato che non può essere identificata nei dolori, nelle sofferenze, nei patemi d'animo, ma va identificata in un non poter più fare, in un dover agire altrimenti, in un dover relazionarsi diversamente e, quindi, nella perdita o limitazione di attività, non aventi contenuto patrimoniale, in cui si esplica la persona umana - esige che venga specificato su quale concreta attività, non avente contenuto patrimoniale, realizzatrice della persona umana abbia inciso l'azione che si assume essere dannosa).

Nel corso del 2006 intervengono le Sezioni Unite con la nota sentenza 24 marzo 2006, n. 6572: **abbiamo così una definizione univoca, precisa, autorevole, del danno esistenziale** (per quanto, si noti bene, le Sezioni Unite non erano state chiamate a pronunciarsi su questo specifico tema, bensì sulla prova del danno da demansionamento).

Secondo questa pronuncia delle Sezioni Unite per **danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.**

Tale danno, sempre secondo le Sezioni Unite, **si fonda sulla natura non meramente emotiva ed ulteriore (propria del ed danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso.**

Numerosissime sono le sentenze che riprendono pedissequamente l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2006 (v. le seguenti sentenze della sezione lavoro: Cass. civ., 23 febbraio 2007, n. 4260; Cass. civ., 7 marzo 2007, n. 5221; Cass. civ., 7 settembre 2007, n. 18912; Cass. civ., 16 maggio 2007, n. 11278; Cass. civ., 17 dicembre 2007, n. 26561; Cass. civ., 15 settembre 2006, n. 19965; Cass. civ., 19 settembre 2006, n. 20273; Cass. civ., 19 settembre 2006, n. 20278; Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21025; Cass. civ., 2 ottobre 2006, n. 21282; Cass. civ., 20 ottobre 2006, n. 22551; Cass. civ., 20 dicembre 2006, n. 27197).

E quindi, osserva la dottrina come "l'autonoma risarcibilità del danno esistenziale costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della sezione lavoro, che con l'espressione appena ricordata designa i pregiudizi non patrimoniali patiti dal lavoratore in conseguenza di demansionamento, mancato godimento del riposo o delle ferie, illegittimo trasferimento, ed in genere della condotta illegittima od illecita ascritta al datore di lavoro" (ROSSETTI).

Ma anche di la della Sezione Lavoro, all'indomani dell'intervento delle Sezioni Unite n. 6572/2006 l'orientamento interpretativo si rasserena e vengono emesse pronunce favorevoli al riconoscimento del danno esistenziale: Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546 (in tema di **risarcimento danni da circolazione stradale**), Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2006, n. 21176 (in tema di **eccessiva durata del processo**), Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22490 (in tema di **filiazione naturale**), Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2546 (in tema di risarcimento danni da circolazione stradale), Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2007, n. 3758 (in tema di risarcimento danni da circolazione stradale), Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2007, n. 9861 (in tema di **compravendita di un immobile**), Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18199 (in tema di risarcimento danni da circolazione stradale), Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976 (in tema di risarcimento danni da circolazione stradale), Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2007, n. 3760 (in tema di risarcimento danni da circolazione stradale), Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23277 (in tema di risarcimento danni da circolazione stradale), Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2379 (in tema di risarcimento danni da circolazione stradale).

Ma nel corso degli anni non sono certamente mancate sentenze che hanno guardato al danno esistenziale con atteggiamento critico.

In Cass. civ., sez. III, 24 agosto 2007, n. 17977 (in un fattispecie relativa alla responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale) **si dubita della astratta possibilità di una autonoma configurabilità del danno esistenziale e della sua astratta collocazione sistematica nell'ambito della categoria dei danni non patrimoniali** (per quanto su tali aspetti la Corte non è chiamata a pronunciarsi) e in Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2007 n. 20987 **si ritiene non possibile condividere la tesi di un danno esistenziale, come *species* del danno non patrimoniale da inserire accanto al danno biologico ed al danno morale soggettivo, svincolato dall'elemento soggettivo del fatto reato. Né sono mancate quelle di segno contrario per le quali, cioè, non è concepibile un autonomo pregiudizio di tipo esistenziale** (in tutto, come anticipato, ventidue interventi della Suprema Corte).

Fondamentale, in tal senso, è la sentenza adottata dalla Cass. civ., 5 novembre 2002, n. 15449 che in tema di conseguenze sottese alla eccessiva durata del processo ha ritenuto che **la figura del danno esistenziale** in quanto elaborata per sopperire alle lacune riscontrate in punto di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona connesse all'impossibilità di giovare dell'art. 185 c.p. le volte in cui non si fosse concretizzata una fattispecie di reato, **non può operare nella materia in cui la stessa Corte era intervenuta poiché il legislatore con la legge n. 89/2001 aveva espressamente enunciato la possibilità di riconoscere il danno "non patrimoniale" al di fuori dai limiti posti dall'art. 2059 c.c.** (art. 2, I). In tal modo, cioè, secondo la Corte non era consentito il riferimento ad una autonoma categoria di danno esistenziale.

Questa sentenza è stata ripresa da molte altre pronunce quali Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2003, n. 2478, Cass. civ., sez. I, 5 settembre 2003, n. 12935, Cass. civ., sez. I, 4 ottobre 2005, n. 19354, Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2006, n. 24506, Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2007, n. 6294, Cass. civ., sez. I, 8 novembre 2007, n. 23323, tutte assunte in materia di irragionevole durata del processo.

La tesi contraria alla risarcibilità del danno esistenziale ritiene che possa aversi la risarcibilità del pregiudizio alla vita di relazione purché il fatto illecito integri gli estremi di un reato, ovvero derivi dalla lesione grave di valori personali di rango costituzionale.

Entro questi limiti non può comunque parlarsi di un autonomo e distinto danno esistenziale, dovendosi il tutto ricondurre nell'alveo del danno biologico, in presenza di lesione della salute, ovvero del danno non patrimoniale in generale ex art. 2059 c.c..

Quattro sono gli argomenti a sostegno di questa tesi, vediamoli qui di seguito.

Il primo argomento fa leva sulla considerazione secondo la quale il danno non patrimoniale è tipico.

In tal senso si vedano: Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022, Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2006, n. 11761, Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2006, n. 16070, Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3979.

In definitiva, secondo le richiamate pronunce mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al "danno ingiusto", la clausola generale e primaria di cui all'art. 2043 c.c. comporta un'atipicità dell'illecito altrettanto non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile.

Ed invero, la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge.

Non solo. Non essendo possibile per il legislatore ordinario, giusta il principio della gerarchia delle fonti, porre limiti alla risarcibilità di valori della persona umana, nella misura e nei casi in cui sono considerati inviolabili dalla Costituzione, anche a detti valori va riconosciuta la tutela minima, e cioè quella risarcitoria.

In tal modo la lettura interpretativa dell'art. 2059 c.c. permette di rimanere nella tipicità del danno non patrimoniale, in quanto si è ritenuto che esso sia risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ordinaria, ma anche nel caso di lesioni di specifici valori costituzionalmente garantiti della persona.

Ne consegue, ancora, che ai fini dell'art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale (secondo le pronunce in esame "dagli incerti e non definiti confini"), altrimenti si finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.

Pertanto il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e delle altre minori ipotesi legislativamente previste, attiene solo ai casi specifici di valori costituzionalmente

garantiti (la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.), ma qui non vi è un generico danno non patrimoniale "esistenziale", ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale.

Non è sufficiente, quindi, come per il danno patrimoniale, che sussista una lesione di una posizione giuridica considerata meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, sia pure a fini diversi da quelli risarcitori, ma è necessario, ai fini della risarcibilità ex art. 2059 c.c., che tale lesione attenga a valori della persona umana che la Costituzione dichiara inviolabili, e, come tali, oggetto almeno della tutela minima, che è quella risarcitoria.

Il secondo argomento ritiene che il danno esistenziale sia superfluo, da un lato, e foriero di duplicazioni, dall'altro. Può farsi qui riferimento alla sentenza Cass. civ., sez. I, 4 ottobre 2005, n. 19354 già innanzi citata.

Il terzo argomento considera onnicomprensivi il danno biologico, da un lato, e il danno da lutto, dall'altro (si vedano: Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2007, n. 9510; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007 n. 12247; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2007 n. 24742).

Si afferma, tra l'altro, che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ferma la tipicità della fattispecie in relazione al danno ingiusto ed alla lesione del diritto o dell'interesse della persona, include anche la qualificazione e la stima del danno morale da reato, e del danno parentale subito dalla vittima di un omicidio colposo.

L'ultimo argomento, il quarto, considera che la minore godibilità della vita non è un danno in quanto tale (v.: Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2007, n. 14846; Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2007, n. 15131; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2008 n. 3284).

Si dice, cioè, che né la serenità, né la sicurezza costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.

Il danno esistenziale trova asilo anche nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione; né qui mancano i contrasti.

Negano l'autonomia del danno esistenziale Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2007, n. 22472 (in realtà qui la Suprema Corte ricorda come la riparazione per ingiusta detenzione non abbia carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato nasce da un principio di solidarietà verso la vittima di un'indebita, ma incolpevole, custodia cautelare, non dovuta a dolo o colpa grave del soggetto attinto dalla misura cautelare personale, ragion per cui non si rende necessario prendere in considerazione i vari profili di danno) e, più di recente, Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 2008, n. 2881 che assegna al danno esistenziale una rilevanza meramente terminologica.

Più numerose le sentenze che affermano l'autonomia del danno esistenziale. Si veda Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2004, n. 2050 e poi a seguire Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 2006, n. 24359; Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2007, n. 39816; Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2007, n. 39817; Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2007, n. 39815; Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2007, n. 39818; Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2007, n. 39819; Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2007, n. 39820.

Numerosissimi gli interventi della giurisprudenza di merito sia in senso esistenzialista che anti esistenzialista.

Quanto alla giurisprudenza amministrativa si segnalano sentenze favorevoli, e altre di segno contrario, rispetto al riconoscimento del danno esistenziale.

Tra le molte favorevoli: Consiglio Stato, sez. VI, 16 marzo 2005, n. 1096, Consiglio Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 125, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 14 luglio 2006, n. 478, T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 giugno 2007, n. 2623, T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia, sez. I, 3 settembre 2007, n. 571, T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 10125, T.A.R. Genova Liguria sez. II, 30 gennaio 2008, n. 118, Consiglio Stato, sez. V 12 febbraio 2008, n. 491.

Di segno opposto si segnala Consiglio Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6960 che si rifà all'insegnamento di cui a Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022 cit. ed afferma, di conseguenza, che ai fini dell'art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di "danno esistenziale"

(dagli incerti e non definiti confini), poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.

Da parte sua la Corte dei Conti ha riferito il danno esistenziale all'ipotesi del danno all'immagine causato alla Pubblica Amministrazione dal dipendente infedele (Corte Conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10; Corte Conti, sez. I, 16 aprile 2007, n. 94; da ultimo Corte Conti, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 355 secondo cui, tra l'altro, "La sussistenza dell'anno della lesione all'immagine è stata dimostrata dal giudice a quo valutando il comportamento illecito posto in essere dal G. nettamente in contrasto coi principi fondanti della P.A., rinvenibile in questo episodio tangenzioso inserito in un contesto corruttivo di ben più ampie e preoccupanti dimensioni, come conclamato nel giudizio penale del 2006 in cui i fatti sono stati accertati. Di ciò poi la stampa ha dato diffusione, contribuendo a provocare una perdita di prestigio della P.A. nel rapporto fiduciario che essa deve mantenere con i cittadini, soprattutto nel settore della fiscalità. Per il notevole discredito arrecato all'interno e all'esterno della propria Amministrazione il danno all'immagine, in quanto costituente lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, va configurato come un danno esistenziale ingiusto (ex art. 2043 c.c.) e quindi risarcibile da chi lo ha posto in essere secondo criteri di cui all'art. 1226 c.c.. Per la valutazione del danno si è applicato tale criterio, tenendo conto del rilievo e della delicatezza dell'attività di verifica svolta; della posizione funzionale dell'autore dell'illecito (ufficiale superiore della G. di F.); delle negative ricadute socioeconomiche sui componenti dell'Amministrazione o sui soggetti da essa amministrati (come quelle derivanti dalla presenza di un sistema corruttivo idoneo a scoraggiare l'attività imprenditoriale); della diffusione dei fenomeni di malamministrazione; della necessità di onerosi interventi riparatori; della negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica per la risonanza data dai mezzi di informazione (così SS.RR. 10/QM/03)").

Da quanto fin qui riportato emerge, con chiarezza, come le posizioni giurisprudenziali, così come in realtà anche quelle dottrinarie, **si caratterizzano per forti momenti di contrasto e, entro certi limiti, anche di confusione sugli aspetti caratterizzanti del danno non patrimoniale e, in particolare, del danno esistenziale.**

Si arriva quindi all'ordinanza Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4712 secondo la quale è necessario, e non più rinviabile, un nuovo intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte per fornire una risposta definitiva, ed univoca, ai molteplici quesiti posti dal danno non patrimoniale.

Analizzeremo il testo di questa ordinanza nel paragrafo successivo. Qui giova conclusivamente, e per completezza del nostro argomentare, riportare di seguito un elenco delle principali decisioni giurisprudenziali che nel corso degli anni, e fino alle sentenze dell'11 novembre 2008 rese dalle Sezioni Unite, hanno accordato, in molteplici e tra loro diverse fattispecie, il risarcimento del danno esistenziale (pur tra differenti definizioni normative e criteri di calcolo).

Si rinvia, quindi, il lettore ai seguenti arresti giurisprudenziali:

- 1) Tribunale di Roma, 11 gennaio 2006 (perdita del rapporto parentale)
- 2) Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 125 (illegittimo provvedimento della P.A.)
- 3) T.A.R. Campania, Napoli, 18 gennaio 2006, n. 704 (demansionamento del lavoratore)
- 4) Giudice di pace di Napoli, 20 gennaio 2006 (avviso di mora irregolare)
- 5) Tribunale di Genova, 23 gennaio 2006 (interruzione del servizio telefonico)
- 6) Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Calabria, 25 gennaio 2006, n. 109 (danno all'immagine della P.A.)
- 7) Giudice di Pace di Bitonto, 31 gennaio 2006 (contravvenzioni illegittime)
- 8) Tribunale di Gela, 9 febbraio 2006 (violenza sessuale in danno della moglie)
- 9) Tribunale di Messina, 14 febbraio 2006 (perdita del rapporto parentale)
- 10) Tar Emilia Romagna, 17 febbraio 2006, n. 200 (contagio di grave malattia a danno di un'infermiera)
- 11) Giudice di pace di Carinola, 23 febbraio 2006 (vacanza rovinata)
- 12) Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Lombardia, 10 marzo 2006, n. 173 (danno all'immagine della P.A.)
- 13) Tribunale di Monza, 14 marzo 2006 (abusi sessuali in danno di minori)

- 14) Corte di Cassazione, sez. unite, 24 marzo 2006, n. 6572 (demansionamento del lavoratore)
- 15) Tribunale di Monza, sez. Desio, 12 aprile 2006 (perdita del rapporto parentale)
- 16) Corte d'Appello di Milano, 12 aprile 2006 (perdita dello status di genitore)
- 17) Tribunale di Lecce, 18 aprile 2006 (omessa indennità di maternità)
- 18) Tribunale di Venezia, 18 aprile 2006 (omesso mantenimento del figlio naturale)
- 19) Tribunale di Genova, 20 aprile 2006 (violazione del diritto d'autore)
- 20) T.A.R. Sicilia, Catania, 27 aprile 2006, n. 643 (illegittimo provvedimento della P.A.)
- 21) Tribunale di Napoli, 27 aprile 2006 (perdita del rapporto parentale)
- 22) Corte di Cassazione, sez. III civile, 19 maggio 2006, n. 11761 (perdita del rapporto parentale)
- 23) Corte di Cassazione, sez. III civile, 12 giugno 2006, n. 13546 (perdita del rapporto parentale)
- 24) Tribunale di Terni, 13 luglio 2006 (aborto)
- 25) Tribunale di Venezia, 7 agosto 2006 (errore medico)
- 26) Tribunale di Milano, 25 agosto 2006 (perdita del rapporto parentale)
- 27) Giudice di pace di Gioiosa Jonica, 11 settembre 2006 (omessa rimozione di barriere architettoniche)
- 28) Tribunale di Genova, 12 settembre 2006, n. 3144 (sinistro stradale)
- 29) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 15 settembre 2006, n. 19965 (licenziamento e danno alla vita di relazione)
- 30) Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Lombardia, 29 settembre 2006, n. 522 (danno all'immagine della P.A.)
- 31) Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Lombardia, 29 settembre 2006, n. 577 (danno all'immagine della P.A.)
- 32) Tribunale di Milano, 30 settembre 2006 (demansionamento/mobbing in danno del lavoratore)
- 33) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 2 ottobre 2006, n. 21282 (demansionamento del lavoratore)
- 34) Tribunale di Brescia, 9 ottobre 2006 (separazione tra coniugi)
- 35) Tribunale di Roma, sez. VI civile, 18 ottobre 2006 (eccessiva durata del processo)
- 36) Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Sicilia, 20 ottobre 2006, n. 2999 (danno all'immagine della P.A.)
- 37) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 20 ottobre 2006, n. 22551 (demansionamento del lavoratore)
- 38) Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Sicilia, 9 novembre 2006 n. 3227 (danno all'immagine della P.A.)
- 39) Tribunale di Montepulciano, 9 novembre 2006 (demansionamento/mobbing in danno del lavoratore)
- 40) Corte di Cassazione, sez. III civile, 9 novembre 2006 n. 23918 (lesione deturpante conseguente ad intervento chirurgico)
- 41) Giudice di Pace di Palermo, 10 novembre 2006 (ritardo aereo)
- 42) Tribunale di Roma, 10 novembre 2006 (lite temeraria)
- 43) Giudice di Pace di Catanzaro, 23 novembre 2006 (disservizi correlati all'installazione del modem)
- 44) Tribunale di Genova, 24 novembre 2006 (disservizi telefonici)
- 45) Tribunale di Bologna, 28 novembre 2006 (mobbing)
- 46) Tribunale di Bologna, 14 dicembre 2006 (errore nelle prestazioni professionali odontoiatriche)
- 47) Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006 n. 7980 (attività estorsive)
- 48) Tribunale di Vicenza, sez. lavoro, 4 gennaio 2007 (infortunio sul lavoro)
- 49) Corte d'Appello di Roma, sez. III, 9 gennaio 2007 (responsabilità professionale del dentista)
- 50) Tribunale di Genova, sez. II, 11 gennaio 2007 (sinistro stradale)
- 51) Giudice di pace di Catania, sez. I, 15 gennaio 2007 (ritardo aereo)
- 52) Tribunale di Sciacca, 15 gennaio 2007 (infortunio sul lavoro)
- 53) Tribunale di Genova, 17 gennaio 2007 (innalzamento ponteggio)
- 54) Giudice di Pace di Napoli, 18 gennaio 2007 (disservizio degli uffici giudiziari)
- 55) Corte di Cassazione, sez. II civile, 23 gennaio 2007, n. 1391 (radiazioni elettromagnetiche)
- 56) Corte d'Appello di Milano, 29 gennaio 2007 (immissioni)
- 57) Corte di Cassazione, 2 febbraio 2007, n. 2311 (sinistro stradale)

- 58) Tribunale di Modena, II sez., 2 febbraio 2007, n. 207 (lite temeraria)
- 59) Corte di Cassazione, sez. III civile, 6 febbraio 2007, n. 2546 (decesso del coniuge)
- 60) Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, 10 febbraio 2007 (inadempimento contrattuale)
- 61) Tribunale di Catania, sez. V, 12 febbraio 2007 (responsabilità professionale del medico)
- 62) Corte di Cassazione, sez. III civile, 13 febbraio 2007, n. 3086 (pubblicità ingannevole di sigarette)
- 63) Corte di Cassazione, sez. III civile, 15 febbraio 2007, n. 3462 (disagi per passeggeri nave)
- 64) Tribunale di Genova, sez. II, 16 febbraio 2007 (conseguenze dannose da intervento chirurgico)
- 65) Tribunale di Lucca, 19 febbraio 2007 (errore professionale del ginecologo)
- 66) Corte di Cassazione, sez. III civile, 20 febbraio 2007, n. 3979 (contravvenzione stradale annullata)
- 67) Corte di Cassazione, sez. IV penale, 22 febbraio 2007, n. 11992 (errore giudiziario)
- 68) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 23 febbraio 2007, n. 4260 (demansionamento del lavoratore)
- 69) Tribunale di Genova, sez. II, 2 marzo 2007 (investimento pedone e cure errate)
- 70) Giudice di pace di Pozzuoli, 5 marzo 2007 (ininterrotta mancanza di energia elettrica)
- 71) Tribunale di Genova, 5 marzo 2007 (mancata manutenzione strada comunale)
- 72) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 7 marzo 2007, n. 5221 (demansionamento del lavoratore)
- 73) Giudice di pace di Catania, sez. III, 8 marzo 2007 (cambio non richiesto di gestore telefonico)
- 74) Corte d'Appello di Catania, sez. II, 12 marzo 2007 (sinistro stradale)
- 75) Corte di Cassazione, sez. III civile, 15 marzo 2007, n. 5987 (investimento del pedone)
- 76) Tribunale di Modena, 16 marzo 2007 (sinistro stradale)
- 77) Corte di Cassazione, sez. I civile, 16 marzo 2007, n. 6294 (eccessiva durata del processo)
- 78) Corte d'Appello di Potenza, 27 marzo 2007 (sinistro stradale)
- 79) Corte di Cassazione, sez. I civile, 28 marzo 2007, n. 7647 (eccessiva durata del processo)
- 80) Tribunale Torino, sez. IV, 28 marzo 2007 (sinistro stradale)
- 81) Tribunale di Modena, 29 marzo 2007 (illegittimo protesto)
- 82) Corte d'Appello di Roma, sez. I, 2 aprile 2007 (colpa professionale medica)
- 83) Corte di Cassazione, sez. I civile, 2 aprile 2007, n. 8206 (eccessiva durata del processo)
- 84) Corte d'Appello di Napoli, sez. III, 5 aprile 2007 (negligenza nell'esecuzione e lettura degli esami ecografici)
- 85) Tribunale di Genova, sez. II, 5 aprile 2007 (epatite C contratta durante intervento chirurgico)
- 86) Tribunale di Marsala, 5 aprile 2007 (vacanza rovinata)
- 87) Tribunale di Trieste, 13 aprile 2007 (alterazione, in danno dell'imprenditore, della consuetudine concernente le modalità di pagamento e la generale prassi contrattuale)
- 88) Tribunale di Napoli, sez. di Casoria, 16 aprile 2007 (black out elettrico)
- 89) Tribunale di Chieti, 16 aprile 2007 (sinistro stradale)
- 90) Corte d'Appello di Potenza, 18 aprile 2007 (sinistro stradale)
- 91) T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 19 aprile 2007, n. 679 (provvedimento del Giudice sportivo)
- 92) Corte di Cassazione, sez. III civile, 20 aprile 2007, n. 9510 (compromissione della vita sessuale)
- 93) Tribunale di Venezia, 23 aprile 2007 (lunghe, insostenibili vicende burocratiche)
- 94) T.A.R. Lombardia, sez. IV, 23 aprile 2007, n. 1949 (immissioni rumorose)
- 95) Corte di Cassazione, sez. II civile, 24 aprile 2007, n. 9861 (inadempimento contrattuale)
- 96) Tribunale di Bologna, 27 aprile 2007 (sinistro stradale)
- 97) Corte d'Appello di Genova, sez. I, 3 maggio 2007 (incidente stradale)
- 98) T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 maggio 2007, n. 4251 (illegittima destituzione dalla Banca d'Italia)
- 99) Tribunale di Chieti, 11 maggio 2007 (sinistro stradale)
- 100) Giudice di Pace di Taranto, 15 maggio 2007 (sinistro stradale)
- 101) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 16 maggio 2007, n. 11278 (incidente sul lavoro)
- 102) Tribunale di Lanciano, 16 maggio 2007 (ridotti mezzi di sussistenza per minore)
- 103) Corte di Cassazione, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11645 (eccessiva durata del processo)
- 104) Tribunale di Monza, sez. I, 22 maggio 2007 (sinistro stradale)
- 105) Corte di Cassazione, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12247 (culpa in vigilando dell'insegnante)
- 106) Tribunale di Bologna, sez. III, 25 maggio 2007 (morte di un pedone investito)

- 107) Corte d'Appello di Genova, sez. II, 28 maggio 2007 (collaboratrice domestica assalita da un cane)
- 108) Tribunale di Genova, sez. II, 28 maggio 2007 (inesatta manutenzione del manto stradale)
- 109) Corte d'Appello di Brescia, 5 giugno 2007 (infedeltà matrimoniale)
- 110) Tribunale di Benevento, 5 giugno 2007 (interruzione erogazione energia elettrica)
- 111) Tribunale di Monza, sez. I, 5 giugno 2007 (ritardo aereo)
- 112) Tribunale di Genova, sez. II, 6 giugno 2007 (malattia contratta durante servizio di leva)
- 113) T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 giugno 2007 n. 2623 (illegittimità operato P.A.)
- 114) Tribunale di Bolzano, 18 giugno 2007 (diniego di permessi retribuiti)
- 115) Corte di Cassazione, sez. III civile, 27 giugno 2007, n. 14846 (perdita animale da affezione)
- 116) Consiglio di stato, sez. VI, 27 giugno 2007, n. 3691 (responsabilità della P.A.)
- 117) Tribunale di Marsala, 3 luglio 2007 (lesione dell'onore e della reputazione)
- 118) T.A.R. Puglia, sez. II, 4 luglio 2007, n. 2663 (giudizio non idoneità per prof. universitario)
- 119) Corte di Cassazione, sez. IV penale, 11 luglio 2007, n. 39815 (ingiusta detenzione)
- 120) Tribunale di Bologna, 11 luglio 2007 (lite temeraria)
- 121) Tribunale di Genova, sez. II, 12 luglio 2007 (responsabilità del medico per esito intervento di implantologia)
- 122) Corte d'Appello di Genova, sez. III, 14 luglio 2007 (rumori intollerabili autoclave condominiale)
- 123) T.A.R. Campania, sez. I, 20 luglio 2007, n. 6906 (danno alla vita di relazione subito da un alunno invalido)
- 124) Giudice di Pace di Catanzaro, 25 luglio 2007 (stress per attivazione servizio telefonico non richiesto)
- 125) Tribunale di Modena, 8 agosto 2007 (sinistro stradale)
- 126) T.A.R. Lombardia, sez. I, 11 agosto 2007, n. 726 (trattamento rifiuti speciali)
- 127) Tribunale di Taranto, sez. III, 27 agosto 2007 (sinistro stradale)
- 128) Corte di Cassazione, sez. III civile, 28 agosto 2007, n. 18199 (perdita del congiunto)
- 129) Tribunale di Monza, sez. I, 3 settembre 2007 (mancata consegna di mobilia)
- 130) Tribunale di Monza, sez. I, 3 settembre 2007 (sinistro stradale)
- 131) T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 3 settembre 2007, n. 571 (iniqua compressione possibilità di successo nella procedura concorsuale e lesione aspettative professionali)
- 132) Giudice di pace di Bari, 7 settembre 2007 (inadempimento contrattuale)
- 133) Tribunale di Benevento, 10 settembre 2007 (responsabilità medica)
- 134) Corte di Cassazione, sez. III civile, 18 settembre 2007, n. 19357 (sinistro stradale)
- 135) Tribunale di Milano, sez. lavoro, 24 settembre 2007 (illegittimità trasferimento lavoratore)
- 136) Tribunale Ivrea, 26 settembre 2007 (infortunio sul lavoro)
- 137) Tribunale di Trani, 27 settembre 2007 (mancato riconoscimento di paternità naturale)
- 138) Tribunale di Firenze, 30 settembre 2007 (responsabilità medica)
- 139) Corte di Cassazione, sez. III civile, 8 ottobre 2007 n. 20987 (responsabilità medica)
- 140) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 8 ottobre 2007, n. 21025 (demansionamento)
- 141) Tribunale di Benevento, 11 ottobre 2007 (illegittimi prelievi bancomat)
- 142) Tribunale di Bologna, sez. III, 11 ottobre 2007 (investimento pedone)
- 143) Corte di Cassazione, sez. I civile, 16 ottobre 2007, n. 21643 (eccessiva durata del processo)
- 144) Corte di Cassazione, sez. III civile, 19 ottobre 2007, n. 21976 (sinistro stradale)
- 145) Tribunale di Bari, sez. III, 19 ottobre 2007 (investimento di un pedone)
- 146) Tribunale di Rovereto, 19 ottobre 2007 (sinistro stradale)
- 147) Tribunale di Parma, 23 ottobre 2007 (sinistro stradale)
- 148) Corte di Cassazione, sez. III civile, 30 ottobre 2007 n. 22884 (neoplasia causata dal fumo)
- 149) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 7 novembre 2007, n. 23150 (demansionamento)
- 150) Tribunale di Genova, sez. III, 7 novembre 2007 (infiltrazioni di acqua piovana)
- 151) Corte di Cassazione, sez. I civile, Ord., 8 novembre 2007, n. 23323 (eccessiva durata del processo)

- 152) Corte di Cassazione, sez. III civile, Ord., 28 novembre 2007, n. 24742 (intervento chirurgico errato)
- 153) Tribunale di Benevento, 10 dicembre 2007 (black out elettrico)
- 154) Giudice di pace di Pozzuoli, 12 dicembre 2007 (ingiuste accuse in sede penale)
- 155) T.A.R. Puglia, sez. II, 12 dicembre 2007, n. 2958 (impossibilità di svolgere le proprie funzioni di prof. universitario)
- 156) Tribunale di Genova, sez. II civile, 14 dicembre 2007, n. 4383 (errore medico)
- 157) Tribunale di Torino, sez. I, 14 dicembre 2007 (trasfusione sangue – contagio del virus HIV)
- 158) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 17 dicembre 2007 , n. 26561(illegittimo licenziamento di un lavoratore)
- 159) Tribunale di Cassino, 18 dicembre 2007 (lesioni personali, ingiuria, minacce)
- 160) Corte di Cassazione, sez. III civile, Ord. interlocutoria 19 dicembre 2007 – 25 febbraio 2008 n. 4712 (ordinanza che rileva il contrasto giurisprudenziale sul danno esistenziale)
- 161) Consiglio di stato, sez. IV, 27 dicembre 2007 , n. 6687 (incidente in esercitazione militare)
- 162) Tribunale di Roma, sez. II, 4 gennaio 2008 (responsabilità di azienda ospedaliera)
- 163) Tribunale di Monza, 4 gennaio 2008 (sinistro stradale)
- 164) Tribunale di Roma, sez. XIII, 7 gennaio 2008 (responsabilità casa di cura – operazione mastoplastica additiva)
- 165) Corte d’Appello di Genova, sez. I, 8 gennaio 2008 (cambiamento numero telefonico e riservatezza)
- 166) Tribunale di Roma, sez. XIII, 16 gennaio 2008 (investimento pedone)
- 167) Tribunale di Benevento, 16 gennaio 2008 (tentata rapina)
- 168) Corte di Cassazione, sez. I civile, 17 gennaio 2008 , n. 933 (eccessiva durata del processo)
- 169) Tribunale di Salerno, sez. I, 18 gennaio 2008 (inadempimento locatore)
- 170) Tribunale di Monza, sez. I, 18 gennaio 2008 (sinistro stradale)
- 171) Tribunale di Roma, sez. III, 21 gennaio 2008 (inadempimento contrattuale)
- 172) Tribunale di Roma, sez. II, 21 gennaio 2008 (difetto di manutenzione della strada)
- 173) Tribunale di Monza, sez. II, 21 gennaio 2008 (inadempimento contrattuale)
- 174) T.A.R. Puglia, sez. I, 22 gennaio 2008, n. 165 (danno alla professionalità ed all’immagine professionale)
- 175) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 22 gennaio 2008, n. 1346 (eccessiva durata del processo)
- 176) Tribunale di Roma, sez. XII, 23 gennaio 2008 (sinistro stradale)
- 177) Tribunale di Roma, sez. XIII, 23 gennaio 2008 (responsabilità del medico)
- 178) Tribunale di Torino, sez. lavoro, 25 gennaio 2008 (malattia professionale)
- 179) Tribunale di Genova, sez. II, 29 gennaio 2008 (sinistro stradale)
- 180) Corte di Cassazione, sez. III civile, 30 gennaio 2008, n. 2088 (sinistro stradale)
- 181) T.A.R. Liguria, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 118 (sospensione, destituzione dal servizio e lesione immagine professionale del lavoratore)
- 182) Corte di Cassazione, sez. I civile, Ord., 31 gennaio 2008, n. 2352 (eccessiva durata del processo)
- 183) Corte di Cassazione, sez. III civile, 31 gennaio 2008, n. 2379 (sinistro stradale)
- 184) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 4 febbraio 2008, n. 2621 (dequalificazione professionale)
- 185) Tribunale di Genova, sez. II, 4 febbraio 2008 (sinistro stradale)
- 186) Corte di Cassazione, sez. I civile, 5 febbraio 2008, n. 2741 (eccessiva durata del processo)
- 187) Tribunale di Benevento, 5 febbraio 2008 (maleodorante autocarro parcheggiato sotto balcone cucina)
- 188) Tribunale di Genova, sez. II, 8 febbraio 2008 (responsabilità azienda ospedaliera per intervento chirurgico e per mancanza di consenso)
- 189) Corte d’Appello di Roma, sez. I, 11 febbraio 2008 (illecito omissivo colposo del Ministero Sanità)
- 190) Corte di Cassazione, sez. III civile, 12 febbraio 2008, n. 3284 (stress psicologico da timore)
- 191) Consiglio di stato, sez. V, 12 febbraio 2008 (danno all’immagine delle persone giuridiche)
- 192) Tribunale di Genova, sez. II, 19 febbraio 2008 (uccisione del congiunto)

- 193) Corte di Cassazione, sez. I civile, Ord., 21 febbraio 2008, n. 4468 (eccessiva durata del processo)
- 194) Corte di Cassazione, sez. I civile, Ord., 21 febbraio 2008, n. 4469 (eccessiva durata del processo)
- 195) Tribunale di Genova, sez. II, 21 febbraio 2008 (sinistro stradale)
- 196) Tribunale di Genova, 21 febbraio 2008 (reiterata sospensione utenza telefonica)
- 197) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 27 febbraio 2008, n. 5112 (demansionamento)
- 198) Tribunale di Marsala, 27 febbraio 2008 (inesatta procedura di induzione al parto)
- 199) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 3 marzo 2008 n. 5746 (provvedimenti illegittimi P.A.)
- Tribunale di Milano, Sez. V, sentenza 4 marzo 2008, n. 2847 (errato intervento chirurgico)
- 200) Tribunale di Monza, 5 marzo 2008 (sinistro stradale)
- 201) Corte di Cassazione, sez. unite civili, 27 marzo 2008 n. 7945 (illegittima assegnazione sede di lavoro da parte della P.A.)
- 202) Tribunale di Genova, sez. II, 27 marzo 2008 (errore tecnico del dentista)
- 203) Corte di Cassazione, sez. I civile, Ord., 3 aprile 2008, n. 8563 (eccessiva durata del processo)
- 204) Tribunale di Monza, sez. I, 7 aprile 2008 (responsabilità professionale dell'avvocato)
- 205) Tribunale di Modena, sez. IV, 9 aprile 2008 (lesione della dignità e dell'immagine del lavoratore)
- 206) T.A.R. Lazio, Sez. III, 14 aprile 2008, n. 3113 (mancata conferma in ruolo quale prof. associato)
- 207) Corte di Cassazione, sez. lavoro, 14 aprile 2008 n. 9814 (demansionamento del lavoratore)
- 208) Tribunale di Monza, sez. I, 16 aprile 2008 (uccisione animale d'affezione)
- 209) Tribunale di Bari, sez. II, 17 aprile 2008 (illecito sanitario)
- 210) Tribunale di Benevento, sez. lavoro, 22 aprile 2008 (dequalificazione del lavoratore)
- 211) Giudice di pace di Palermo, sez. VIII, 22 aprile 2008 (vacanza rovinata)
- 212) Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015 (demansionamento/mobbing in danno del lavoratore)
- 213) T.A.R. Campania, sez. V, 7 maggio 2008, n. 3536 (infortunio sul lavoro)
- 214) Tribunale di Bari, sez. III civile, 9 maggio 2008 (trasfusione sangue infetto)
- 215) Corte di Cassazione, sez. I civile, Ord., 13 maggio 2008, n. 11957 (eccessiva durata del processo)
- 216) T.A.R. Lazio, sez. III ter, 14 maggio 2008, n. 4073 (mancato raggiungimento livello dirigenziale)
- 217) Tribunale di Modena, sez. II, 21 maggio 2008 (incidente stradale)
- Cassazione civile, sez. lav., 9 luglio 2008, n. 18813 (dequalificazione del lavoratore)

Come si può agevolmente intuire dalla lettura anche solo di alcune di queste sentenze uno dei principali problemi connessi al danno esistenziale è quello delle modalità del suo calcolo.

Si hanno in merito diversi criteri rispetto ai quali in questa sede si darà constato del solo metodo della cd. "equità calibrata" (CASSANO).

È questo un metodo di valutazione del danno esistenziale che indubbiamente accorda un certo margine di discrezionalità alle Corti.

Quando si parla di equità si utilizza un termine riassuntivo di un processo mentale che il Giudice deve compiere, alla luce delle circostanze rilevate in fase istruttoria, al fine di determinare una cifra idonea a compensare integralmente la vittima del torto subito.

Si tratta di un ragionamento che non deve rimanere nella mente del Giudice ma deve essere esplicitato in motivazione, nel senso che il Giudice nell'estendere la sentenza è obbligato a ripercorrere le tappe di quello stesso ragionamento e a vagliarne nuovamente la bontà perché la motivazione, garantendo il controllo sul contenuto del giudicato, è essenziale dal punto di vista del condannato per un'eventuale impugnazione.

La discrezionalità non deve tradursi in arbitrio, e, pertanto, deve essere supportata da una adeguata giustificazione in relazione alla fattispecie concreta.

La liquidazione del danno esistenziale non potrà che avvenire ex art. 2056 c.c., e quindi in via equitativa ragion per cui, per definizione, essa non è retta da una regola algoritmica, cioè universalmente definibile ex ante. In altre parole, della liquidazione equitativa si può predicare la sua congruenza unicamente a posteriori.

Solo attraverso l'esternazione delle motivazioni che hanno portato alla quantificazione del danno esistenziale si potrà raggiungere un'adequata risposta dell'organo giudiziario ai quesiti del caso concreto. Ciò, inoltre, impone che, sin dalla presentazione dell'istanza risarcitoria, siano motivate le ragioni sulle quali la stessa si fonda.

Un passo in avanti, secondo la dottrina (CASSANO), può essere fatto in relazione all'equità pura raffrontando il singolo caso con il quale viene a misurarsi il giudice con altri precedenti, cercando cioè di calibrare la posta risarcitoria con quanto precedentemente risarcito da altri Tribunali (tenendo eventualmente conto delle critiche dottrinali, in relazione alla cifra). Sostanzialmente si tratta di prendere atto di alcune scale di misura e di confronto, utili per la monetizzazione di questo o quel ramo del fare non reddituale.

La via indicata è piuttosto difficile da percorrere, il ragionamento allora dovrà muoversi su due linee ipotetiche. La prima **l'incidenza del danno**, se su a) attività esistenziali legate alla libertà della persona; b) momenti familiari c) momenti affettivi; d) relazioni micro e macro-sociali; e) iniziative nel campo dell'arte, della cultura, della religiosità, f) operazioni rivolte al tempo libero e allo svago.

La seconda il **quantum dell'incidenza del danno**, ossia quanto abbia quel danno effettivamente compromesso il fare della persona. In questo caso l'elemento temporale dovrà essere valutato, ma non dovrà essere considerato determinante.

Si può quindi affermare che la quantificazione del danno esistenziale sarà più alta nel momento in cui:

a) più rilevanti saranno i diritti che verranno lesi (se posti ai vertici della costituzione o che trovano "una copertura" nella costituzione) e - ai fini della realizzazione della persona - le attività compromesse,

b) e il danno più sarà invasivo in relazione alla sfera colloquiale - relazionale della persona, con particolare riferimento all'incidenza e all'aspetto temporale.

I precedenti giurisprudenziali consentiranno poi di calibrare, ancor di più, il giudizio equitativo del giudice, che, in quanto tale, deve essere rigoroso nei suoi presupposti e nell'iter motivazionale.

Si potrà parlare di equità calibrata, in quanto il giudice oltre a sviluppare il suo percorso logico ai fini del risarcimento dovrà/potrà raffrontare il suo caso in esame con i precedenti (il raffronto andrà fatto con i precedenti giurisprudenziali anche "diversi", ma che consentono al caso di cui ci si occupa di "confrontarsi" con un altro, già deciso, sia in relazione sia al diritto e/o alle attività realizzatrice compromessi sia all'effettiva privazione).

Il moltiplicarsi delle pronunce di condanne al risarcimento del danno esistenziale finisce per dar luogo alla sedimentazione di alcuni indici: sostanzialmente man mano che si aggiungono sentenze ai repertori giurisprudenziali, si forma un sistema di commisurazioni, tagliate in parte sulla sagoma dei singoli illeciti, in parte sul rilievo delle attività pregiudicate.

Sostanzialmente la teoria dell'equità calibrata, richiede al Giudice, non solo il rigore del percorso logico che è proprio di ogni giudizio di equità, ma che ci si confronti con i valori sottesi al danno esistenziale, o meglio, con la quantificazione data alla violazione di quel diritto o di quella attività realizzatrice, in modo che fatto il processo di astrazione in relazione all'importanza dell'incidenza della violazione, si possano comparare situazioni simili o anche differenti, in modo, da poter trovare la giusta collocazione al danno di cui si discute.

9. L'ordinanza della Suprema Corte n. 4712/2008

L'ordinanza di cui innanzi si è detto pone, in tutto otto quesiti, e precisamente:

1) Muovendo dalla tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale, come voluta dalla Corte Costituzionale n. 233/2003, si chiede se sia lecito ed attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno biologico, di un danno esistenziale, quale danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto leso. **Danno esistenziale, quindi, diverso sia dal danno biologico** (cui imprescindibile presupposto resta l'accertamento di una lesione medicalmente accertabile) **sia dal danno morale soggettivo** (che attiene alla sfera dell'intimo sentire);

2) Così inteso il danno esistenziale si chiede se i suoi caratteri morfologici consistano nella **gravità dell'offesa, del diritto costituzionalmente protetto, ovvero nella gravità e durezza delle conseguenze dannose scaturenti dal comportamento illecito;**

3) Ancora si chiede se deve darsi seguito alla teoria che distingue **tra una presunta "atipicità dell'illecito patrimoniale" rispetto ad una presunta "tipicità del danno non patrimoniale"**, oppure se deve dirsi che quello dell'atipicità dell'illecito è un concetto riferibile all'evento di danno, inteso come lesione di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata, e non come conseguenza dannosa dell'illecito, ragion per cui il parallelismo con la "tipicità del danno non patrimoniale" parrebbe confondere, anche rispetto a tale ultima fattispecie, il concetto di evento di danno con quello di conseguenza dannosa dell'evento;

4) Con il quarto quesito si chiede se il **danno esistenziale trovi cittadinanza, e concreta applicazione, tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano**, oppure solo in quello contrattuale come si afferma in Cass. civ., n. 23918/2006;

5) Con il quinto quesito si chiede a quale tavola di valori/interessi costituzionalmente garantita sia corretto riferirsi per fondare una legittima richiesta risarcitoria a titolo di danno esistenziale. In particolare, il punto è questo. **Un danno che non abbia riscontro nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera del diritto alla salute inteso in una ben più ampia accezione di "stato di completo benessere psico-fisico" può dirsi, o meno, risarcibile sotto una autonoma voce di danno esistenziale da lesione del diritto alla salute di tipo non biologico anche se non fondato su lesione medicalmente accertabile (la questione trova una sua possibile, concreta applicazione, tra le altre, nella vicenda dell'uccisione dell'animale di affezione)?;**

6) Con il sesto quesito si chiede **come si deve liquidare il danno esistenziale** anche per evitare illegittime duplicazioni di poste risarcitorie (in particolare, si possono utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno biologico, o sono necessarie nuove ed autonome tabelle?);

7) Si chiede, ancora, alle Sezioni Unite **quale diritto applicare in ordine a quella peculiare categoria di danno cd. "tanatologico" (o da morte immediata)**, la cui risarcibilità è costantemente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità, ma che pare aver ricevuto un primo, espresso riconoscimento, sia pur a livello di mero obiter dictum, con la sentenza Cass. civ., n. 15760/2006;

8) Infine, con l'ottavo quesito si chiede quali siano, in concreto, **gli oneri probatori e gli oneri di allegazione posti a carico del danneggiato** che, in giudizio, invochi il risarcimento del danno esistenziale.

Le sezioni unite sono altresì chiamate a dare conferma (o, eventualmente, a precisare o modificare), sulla base della propria stessa giurisprudenza, in ordine ad alcune ulteriori proposizioni, che possono così sintetizzarsi:

1) **il danno patrimoniale è risarcibile ex art. 2043 c.c., quello non patrimoniale secondo il combinato disposto degli artt. 2043 + 2059 c.c.;**

2) **la categoria del danno patrimoniale si articola nelle due sotto - voci del lucro cessante e del danno emergente;**

3) **la categoria del danno non patrimoniale si articola a sua volta in un sottosistema composto dal danno biologico in senso stretto, dal danno esistenziale, dal danno morale soggettivo;**

4) **il danno biologico e il danno esistenziale hanno morfologia omogenea** (entrambi integrano una lesione di fattispecie costituzionali, quella alla salute il primo, quelle costituite da "valori/interessi costituzionalmente protetti" il secondo), **ma funzioni diversificate** (anche per volontà del legislatore ordinario), **con conseguenti differenze sul piano dei parametri valutativi delle poste risarcitorie;**

5) in particolare, **il danno esistenziale attiene alla sfera del fare a-reddituale del soggetto, e si sostanzia nella lesione di un precedente "sistema di vita", durevolmente e seriamente modificato, nella sua essenza, in conseguenza dell'illecito;**

6) **il danno morale soggettivo si caratterizza, invece, per una diversa ontogenesi, restando circoscritto nella sfera interiore del sentire, mai destinata all'obbiettiva esteriorizzazione;**

7) tanto **il danno esistenziale** quanto **il danno morale soggettivo** sono **incondizionatamente risarcibili entro i limiti della riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c.**;

8) tanto **il danno esistenziale** quanto **il danno morale soggettivo** sono **risarcibili anche oltre quei limiti se (e solo se) il comportamento del danneggiante abbia inciso su valori/interessi costituzionalmente tutelati** (e il superamento del limite della riserva di legge vale tanto per l'una quanto per l'altra categoria di danno, come si legge testualmente nella sentenza 8828/2003 della Suprema Corte);

9) tanto **il danno esistenziale** quanto **il danno morale soggettivo** sono **risarcibili se (e solo se) di entrambi il danneggiato fornisca la prova (anche mediante allegazioni e presunzioni), non esistendo, nel nostro sottosistema civilistico, "danni in re ipsa"**.

Ai quesiti innanzi posti dà risposta la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 delle Sezioni Unite (poi seguita dalle sentenze 26973, 26074, 26075 in pari data e dal medesimo, se non addirittura, identico contenuto) che non manca, da subito, di suscitare critiche, anche molto aspre, data l'assenza di una risposta esaustiva e sistematica su una materia molto delicata come quella in esame.

Per praticità, e sistematicità, ci riferiamo sempre alla sentenza n. 26972 ma quanto detto, in punto di diritto, rispetto ad essa può ben riferirsi anche alle altre sentenze gemelle.

10. Uno sguardo alle Sezioni Unite dell'11.11.2008

Di là dalle critiche, pur legittime, un aspetto della sentenza in esame è certamente condivisibile. Ed è dato dal **tentativo di mettere fuori gioco i danni bagatellari**, ossia dall'affermare che in giudizio non si portano questioni oziose, inutili, prive di fondamento, in una parola non meritevoli di tutela (per una prima applicazione del principio di diritto sotteso a questa parte di sentenza si veda Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2009, n. 8703 – assunta in tema di rapporti tra cittadino utente amministrazione finanziaria - per la quale la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge - e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno - ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave - e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale - e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario. Ciò precisato, osserva l'adita Suprema Corte come nella specie non sussista un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del diritto alla tranquillità insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" - cd. bagatellari - ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria a pag. 34 della sentenza n. 26972/2008)..

Allo stesso modo condivisibile è **l'apertura del novero del contratto verso i danni non patrimoniali**, ossia la possibilità di indagare la causa in concreto e verificare se, in sede di inadempimento, possono essere risarciti anche i danni non patrimoniali (per quanto alla fine il risultato sia piuttosto deludente, come proveremo a dimostrare).

L'intenzione di mettere fuori gioco, castigandoli, i danni bagatellari, ha trascinato con sé, tuttavia, la teoria del danno esistenziale, come se fosse tutt'uno con questi, così facendo diventare la sentenza in esame, per così dire, "dannoesistenzialfobica".

Ma ciò, a ben vedere, accade solo a parole ed il risultato cui si perviene è che il baricentro della responsabilità civile continua, e continuerà ancora a lungo, ad oscillare.

Ma procediamo per gradi. Il **punto di partenza è dato dalle sentenze gemelle del 2003** (adottate dalla Suprema Corte), in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione (che, come noto, all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell'uomo) **il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.**

Ed è questo il punto di partenza perché le Sezioni Unite del 2008 espressamente affermando di condividere questo aspetto tanto è che in un passo della sentenza in esame si legge “il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica”.

Orbene, il risarcimento del danno non patrimoniale postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c..

In altre parole, si dice che l'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile ex art. 2043 c.c., elementi che consistono:

- nella **condotta**,
- nel **nesso causale tra condotta ed evento di danno** (connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela)
- e nel **danno che ne consegue**.

La (ri)lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità che vede l'art. 2043 c.c. demandato alla cura dei danni patrimoniali, l'art. 2059 c.c. ai danni non patrimoniali.

La risarcibilità del danno non patrimoniale, argomentano ancora le Sezioni Unite del 2008, postula sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. **Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.**

Questo argomentare delle Sezioni Unite non può non essere condivisibile, ed invero altro non è che l'attuale assetto della responsabilità civile, precedente rispetto alla sentenza qui in esame.

Ma la Corte afferma anche che il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, al contrario del risarcimento del danno non patrimoniale che è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona.

Qui si può parlare, più che altro, di una **falsa tipicità** in quanto il rimando è alla Costituzione che, come noto, quale contiene poche norme di immediata applicazione precettiva, trovando la maggior parte di esse applicazione nelle leggi, nell'interpretazioni giurisprudenziali, o nelle opinioni dei dottori.

Non solo. Il riconoscimento dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. rimanda ad una realtà sociale in continua evoluzione. E l'art. 2 cit., in combinazione con il successivo art. 3 Cost., diventa la fucina dei nuovi diritti.

Da qui la logica conseguenza, di primaria importanza dal punto di vista giuridico, secondo cui la tipicità di cui parlano le Sezioni Unite non è, per così dire, **pura ma è solo relativa, se non addirittura è una “falsa” tipicità.**

Ancora più singolare sembra la riflessione sul danno morale, senza dimenticare che si deve fare i conti con la difficoltà di comprendere i vari passaggi effettuati dalla sentenza.

Secondo le Sezioni Unite quando il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente) come reato, sarà risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (si pensi all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Fondamentale è il passaggio in cui si afferma che **la limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte deve essere definitivamente superata.**

La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva secondo la Corte un fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo.

E quindi il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite è quello a tenore del quale, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, **la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.**

In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma – osservano sempre le Sezioni Unite - anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti alla persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato (la scelta del legislatore implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso).

Emerge così una prospettiva focalizzata sugli interessi tutelati nel codice penale del 1930 e non già una lettura dinamica della Costituzione, e degli interessi ad essa sottesi.

In più - a seguire - anche la categoria del danno biologico viene indicata come descrittiva, per poi valorizzare al massimo gli aspetti dinamici dello stesso.

Vengono altresì indicati i casi previsti dalla legge a rimando dell'art 2059 c.c. **con evidenti errori e senza considerare tutta la normativa di riferimento.**

In particolare, per l'esemplificazione dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali si richiamano (vedi il punto 2.1. lett. 1 della sentenza in esame):

- l'art. 2 l. n. 117/1998 (l'errore è evidente, le Sezioni Unite volevano riferirsi alla legge n. 117/1988);
- l'art 29, comma 9, l. n. 675/1996 (ancora una volta un grave errore. La legge n. 675 cit. **è stata abrogata** dall'art. 183, I, lett. a) DLGS 196/03);
- l'art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; in tema di azione civile contro la discriminazione.
- l'art. 2 l. n. 89/2001 in tema di irragionevole durata del processo

Su quattro normative richiamate, quindi, registriamo almeno due sviste, senza dimenticare che non vengono citati i seguenti testi di legge che, in una sentenza di tanto rilievo, avrebbero ben dovuto essere considerati:

- la commissione di un fatto-reato (art. 185 c.p.);
- l'uso di espressioni offensive negli scritti difensivi durante un procedimento civile (art. 89 c.p.c.);
- la violenza carnale patita in occasione di fatti bellici (art. 1 d.p.r. 23.12.1978, n. 915, come integrato della sentenza della Corte costituzionale 10.12.1987, n. 561);
- l'ingiusta privazione della libertà personale per fatto colposo o doloso del magistrato (art. 2, comma 1, l. 13.4.1988, n. 117 – testo in verità citato con errore);
- l'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi (art. 44, comma 7, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, norma ribadita dall'art. 4, comma 4, d. lgs. 9.7.2003, n. 215);
- l'impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali (art. 15, comma 2, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – si cita, come detto, la legge n. 675 abrogata);
- la discriminazione sul luogo di lavoro a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale (art. 4, comma 5, d. lgs. 9.7.2003, n. 216);
- la discriminazione in danno di persone affette da disabilità (art. 3, comma 3, l. 1.3.2006, n. 67);

- la violazione dell'altrui diritto su un marchio industriale (art. 125 d. lg. 10 febbraio 2005 n. 30, nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, d. lg. 16.3.2006, n. 140);
- la violazione dell'altrui diritto d'autore (art. 158, comma 3, l. 22 aprile 1941 n. 633 (nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140);
- la discriminazione tra uomo e donna per l'accesso alla fornitura di beni o servizi (art. 37, comma 3, e 55 *quinquies*, comma 7, d. lgs. 11 giugno 2006, n. 198 s.m.i.).
- la violazione della parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (artt. 2, 3, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145);

Poi, quasi come un sussulto, rinveniamo un passo della sentenza che porta con sé tutta la teoria del danno esistenziale, o meglio che ne garantisce tutti gli interessi sottesi alla dottrina del danno esistenziale.

Nella responsabilità civile, si dice, contano poco gli articoli, il posizionamento degli stessi nel codice, ma contano gli interessi e i diritti violati che effettivamente vengono risarciti.

Ed invero, secondo le Sezioni Unite la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.

A questo punto alle Sezioni Unite sembra quasi di aver concesso troppo, ossia di aver salvaguardato il nucleo del danno esistenziale, tale per cui vi è necessità di relegare la categoria del danno esistenziale a valore descrittivo, dimenticandosi che è una delle attività dei giuristi e della giurisprudenza quella di catalogare, descrivere, organizzare. E ciò preminentemente nell'area della responsabilità civile.

Ed invero, la Corte passa ad affrontare la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il c.d. danno esistenziale.

Dopo aver ripercorso i termini nei quali viveva, nelle opinioni della dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura del danno esistenziale la Corte nega a quest'ultimo autonomia e, per meglio dire, gli nega asilo nel sistema della responsabilità civile.

Per la Corte, cioè, il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

In particolare, **non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”**, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione.

A questo punto le cose sembrano stare in questi termini: il danno non patrimoniale è risarcibile purché con i riferimenti alla Costituzione (e i danni da enucleare sono quelli, e dice la Corte di “badare bene”, ossia che si sta limitando solo a descriverli: morale, biologico, esistenziale).

Anzi no: nuovamente l'aspetto dannoesistenziale fobico si afferma nel senso di non volere nominare questa tipologia di danno, ... e pensare che la categoria nell'area della responsabilità civile puntava a chiarire alcune poste di danno, non a moltiplicarle.

La Corte a livello descrittivo discute ed “unisce”, il danno morale, il danno biologico, il danno parentale. Ancora una volta risulta singolare come nella trilogia descrittiva il terzo danno da indicarsi doveva essere quello esistenziale, ma in luogo di questo si preferisce citare il danno parentale.

Suona strano: i primi due (danno morale e danno biologico) hanno una valenza generica, come vale per il danno esistenziale; il danno parentale invece ha una valenza specifica, si riferisce cioè solo all'ambito familiare!

Ma la Corte finisce poi per metterci di fronte a un piccolo rompicapo.

In sentenza si afferma che in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.

E ci citano due esempi:

1) **il caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).**

In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.

2) Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico sono risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.

Ipotesi che si verifica nel caso (e siamo così al secondo esempio citato) dell'**illecito che, cagionando ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio.** Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica.

Afferma, quindi, la Corte che il pregiudizio di tipo esistenziale è "risarcibile" solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.

Quindi si può parlare di "pregiudizio" di tipo esistenziale, ma non di danno esistenziale.

A questo punto dobbiamo chiederci se per diritto costituzionalmente tutelato si intenda un diritto espressamente menzionato nella Costituzione, o se sia sufficiente che questo diritto trovi un suo aggancio nella Costituzione.

La sentenza in più punti cerca di tenere chiusa la sacca dei diritti ed interessi meritevoli, cercando di insistere – ossessivamente – sui diritti costituzionalmente tutelati e si apre un varco, in favore di una lettura dinamica della Costituzione, proprio in riferimento al secondo esempio innanzi citato.

Ed in merito dobbiamo chiederci se il diritto alla sessualità all'interno del matrimonio (si veda il secondo esempio espressamente riportato in sentenza) sia un diritto costituzionalmente tutelato, nel senso di espressamente menzionato, dalla Carta Costituzionale. Espressamente, no!

Ma possiamo dire, pur con qualche difficoltà argomentativa nella ricerca delle norme all'interno della Costituzione relative alla famiglia, che il diritto di avere dei normali rapporti sessuali rappresenta un aspetto della personalità rilevante nel rapporto di coniugio.

Da qui **il fondamento, ovvero la "copertura", di questo diritto nell'ambito della Costituzione** (e cioè nelle norme sui diritti inviolabili, di relazione personale all'interno della famiglia - e quindi negli artt. 2 e 29 della Costituzione – e ancora nelle norme a tutela della maternità).

Quindi occorre accedere ad una lettura aperta, aggiornata ai tempi che corrono, dinamica della Costituzione.

Costituzione che ci mostra diritti in divenire, al passo con i tempi, che richiedono tutela risarcitoria integrale, ecco perché seri dubbi possono nutrirsi (come anticipato) sulla presunta tipicità del danno non patrimoniale (soprattutto a seguito dell'esempio fatto dalla Sezione Unite)

Altra questione interessante posta dalla lettura della sentenza in esame attiene alla possibilità che l'inadempimento dell'obbligazione determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore.

Si è innanzi anticipato come la risposta fornita dalle Sezioni Unite diapositiva nel senso che **la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espedito del cumulo di azioni.**

L'argomentare delle Sezioni Unite è nel senso che interessi di natura non patrimoniale possono assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali giusta la previsione dell'art. 1174 c.c.,

secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale.

Il dubbio che qui emerge è dato dalla possibilità che il richiamo, ossessivo, ai diritti costituzionalmente tutelati non finisca per essere troppo invasivo.

E cioè a dire, se è vero che nell'area della responsabilità extracontrattuale ci sono delle regole di governo della responsabilità civile più stringenti, è anche vero che ben può l'autonomia delle parti valorizzare al massimo un interesse non patrimoniale che, in caso di inadempimento, comporterà il relativo risarcimento, sempre che l'operazione tutta sia meritevole di tutela, anche senza che l'assetto prefissato dalla parti abbia un suo minimo referente nella Costituzione.

Per dirla con altre parole, nell'area della responsabilità extracontrattuale la tutela ed il bilanciamento degli interessi del soggetto danneggiante e danneggiato impone il limite di tutela negli interessi e nei diritti che trovano una loro copertura nella Costituzione, nell'ambito dell'area del contratto l'autonomia contrattuale consente di scegliere un particolare assetto di interessi tale per cui la violazione di un interesse dello stesso potrà comportare un danno non patrimoniale, al di là di interessi costituzionalmente orientati (perché così hanno voluto le parti).

Ancora in sentenza si rinviene l'affermazione per la quale **il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre**. La frase è corretta, coglie nel segno, ma "quel non oltre" sembra quasi far riemergere quell'atteggiamento sempre ossessivo compulsivo nei confronti della categoria del danno esistenziale (che niente ha che vedere con la proliferazione dei danni).

Alla fine tutti gli interessi di natura esistenziale seguendo questa sentenza possono essere risarciti, purché non si insita troppo sul sintagma "danno esistenziale". Tutti i diritti costituzionalmente tutelati e gli interessi meritevoli di tutela che trovano un appiglio nella Costituzione possono essere portati in giudizio; una volta portato il diritto, o l'interesse da tutelare, in giudizio, e dopo avere tanto insistito sulla copertura avuta dal diritto stesso dalla Carta Costituzionale, sarà il giudice a – e sono parole delle Sezioni Unite – ad individuare quali le ripercussioni negative sul valore - uomo si siano verificate provvedendo alla loro integrale riparazione.

È fondamentale, poi, ai fini del nostro argomentare ricordare come le Sezioni Unite prendano posizione sul tema del cd. danno tanatologico e cioè sul danno da morte immediata.

Secondo la sentenza in esame – lo si è già anticipato - **nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita, e lo ammette invece per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile a questo commisurandolo, viene in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta (appunto nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo).**

Sofferenza che, secondo le Sezioni Unite, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.

Possiamo parlare cioè di **un danno morale da agonia cosciente da ricondursi (sempre a fini descrittivi) nel danno non patrimoniale *iure hereditatis*.**

10.1 Le poste risarcitorie secondo le Sezioni Unite dell'11.11.2008

La richiesta risarcitoria a seguito dell'evento morte cagionato dalla condotta di terzi deve necessariamente fare i conti con il *dictum* delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n.

26972/3/4/5, come anticipato tutte dell'11 novembre 2008, e sul cui contenuto ci siamo già in larga parte soffermati.

Il testo di queste sentenze è di portata molto ampia, ed in alcuni suoi punto di difficile lettura ed interpretazione.

Si rende così necessario, ed opportuno, tenere presenti, e fissare, alcuni capisaldi di queste sentenze con cui, di là dai rilievi critici della dottrina, occorre fare i conti nella quotidianità delle aule di giustizia sia da parte degli avvocati che da parte dei magistrati.

In estrema sintesi ci dicono le Sezioni Unite del 2008:

- **il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce categoria unitaria in quanto tale non suscettibile di suddivisione, al suo interno, in altre categorie;**

- **nel nostro ordinamento non è configurabile un'autonoma categoria di danno, definito "esistenziale"** ed inteso quale incidenza negativa, seria, grave e protratta nel tempo, sul fare areddittuale delle persone;

- **solo con finalità meramente descrittive può farsi riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati** ("danno morale", "danno biologico", "danno da perdita del rapporto parentale", senza che ciò, dunque, implichi il riconoscimento di distinte categorie di danno;

- **il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale**, nel senso che deve ristorare il pregiudizio, ma non andare oltre;

- **devono evitarsi duplicazioni risarcitorie le quali si verificano sia in caso di attribuzione congiunta del danno biologico e del danno morale, sia in caso di attribuzione congiunta del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita non sono che componenti di quel "complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito";**

- **la liquidazione del pregiudizio costituito dalla sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso deve avvenire mediante adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, qualora il giudice si avvalga delle note tabelle in uso nei Tribunale, e non attraverso frazioni (solitamente da un terzo alla metà) del danno biologico** (un recente esempio di personalizzazione del danno biologico si rinviene nella sentenza resa dal Tribunale Civile di Novara, 26 febbraio 2009, n. 23 in ipotesi di danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro).

Come innanzi si è già detto, le Sezioni Unite del 2008 ribadiscono, e completano, alcuni principi di diritto già affermati nelle sentenze gemelle nn. 8827 e 8828 del 2003, sicché, **il novum delle sentenze del 2008 è dato, fundamentalmente, dalla unicità di voce risarcitoria di tutto il danno non patrimoniale e dalla modalità liquidatoria del pregiudizio costituito dalle sofferenze fisiche e psichiche del soggetto che ha riportato lesioni, essendo inibita al giudice una liquidazione in percentuale del danno biologico.**

Come visto, il giudice che si avvale delle tabelle deve provvedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutandone nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite da soggetto leso, in modo da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Questa personalizzazione di cui si parla è attività, rimessa al giudice, di particolare importanza; **perché la stessa non si traduca in discrezionalità pura, se non addirittura, in arbitrio del giudice occorre che questi motivi adeguatamente, sotto il profilo logico e giuridico, la sua decisione e che l'attore si faccia carico di provare l'incidenza negativa sugli aspetti dinamico relazionali.**

Ed allora, a fronte di un evento morte in cui per le vittime secondarie il dolore degeneri in malattia il giudice dovrà a tal fine tenere conto delle risultanze dei consulenti medico legali, sia di ufficio che di parte, delle certificazioni mediche prodotte dall'interessato, ma anche della storia familiare da cui emergano (o meno) particolari aspetti di relazione tra soggetto deceduto e soggetto che chiede il risarcimento danni.

Emerge quindi, con chiarezza, come la personalizzazione di che trattasi debba necessariamente essere effettuata attraverso la ricostruzione dell'effettiva incidenza negativa dell'evento morte (per il caso che in questo testo ci interessa) sui sopravvissuti.

Valutiamo ora la possibilità di richiedere il risarcimento del danno morale.

È noto qui come uno dei più importanti riferimenti giurisprudenziali sia rappresentato dalla sentenza della Cassazione, resa a Sezioni Unite, n. 9056/2002 in cui **si osserva come i prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito costituente reato, lesioni personali siano legittimati ad agire in via risarcitoria *jure proprio* e come ad essi spetti il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione alla particolare situazione affettiva con la vittima primaria.**

Tale indirizzo si è poi consolidato negli anni successivi (da ultimo Cass. 8546/08) sottolineandosi che al risarcimento dei danni subiti dal congiunto di persona che abbia subito lesioni personali non è ostativo il disposto dell'articolo 1223 c.c. in quanto anche il danno del congiunto trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.

Una eventuale richiesta di danno morale oggi, dopo le Sezioni Unite del 2008, è destinata a soccombere sotto la scure dell'inammissibilità?

Dobbiamo ritenere di no giacché proprio il pronunciamento delle Sezioni Unite del 2008 ribadisce come il giudice abbia il compito "accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio legato, a prescindere dal nome attribuitogli" (Tribunale di Milano, n. 2157/2009).

Quella appena richiamata del Tribunale Meneghino rappresenta una sentenza di particolare interesse, successiva all'arresto delle Sezioni Unite gemelle del 2008.

Dobbiamo qui considerare come la casistica giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, in materia di danno da lesioni del congiunto, faccia prevalente riferimento ai casi di macrolesioni cioè a quelle menomazioni indicativamente individuate in menomazioni dell'integrità psicofisica valutate con percentuali uguali o superiori al 60%, che, per la loro gravità, comportano un danno molto importante per i soggetti che le patiscono, incidendo in maniera rilevante sulla loro qualità di vita intesa nel senso più ampio del termine e cioè sugli atti quotidiani, sull'autonomia individuale, sui rapporti interpersonali, sulla sfera degli affetti e della sessualità.

La giurisprudenza anche di legittimità (Cass. 8827/03; Cass. 19316/05; 10816/04) esclude che lesioni minime, o prive di postumi, rendano configurabile una sofferenza psicologica dei congiunti o compromettano lo svolgimento delle relazioni affettive tra questi ultimi e la persona offesa.

Orbene, secondo il recente intervento del Tribunale di Milano n. 2157 cit. la sussistenza di macrolesione come sopra intesa non rappresenta l'unico elemento cui ricondurre la risarcibilità di tale danno, ben **potendosi assegnare rilievo anche a concrete circostanze che accompagnano il fatto illecito lesivo e le sue conseguenze e che siano tali da giustificare e rendere apprezzabili le sofferenze morali dei congiunti** (rinvia il Tribunale a mo di esempio a giustificate reazioni emotive nel caso di lesioni rivelatesi di scarsa entità solo in un momento successivo, piuttosto che nel caso di un fatto lesivo verificatosi in circostanze drammatiche e di per sé particolarmente angoscianti).

Vediamo ora cosa accade in ipotesi di più eventi luttuosi tra loro contemporanei.

Il pregiudizio consistente nella perdita del rapporto parentale deve essere riportato esclusivamente al danno non patrimoniale e ai fini della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale subito dai congiunti deve tenersi conto della eventuale contemporaneità di più eventi luttuosi, contemporaneità che non è esclusa dalla sopravvivenza di poche ore ora di una vittima ad un'altra.

Ciò assume rilievo sia in relazione alla sofferenza immediatamente determinata dal fatto illecito integrante reato, sia in relazione al radicale stravolgimento derivante dalla contemporanea e perdurante scomparsa di più di una persona cara (si pensi ad un sinistro stradale con esiti mortali per due fratelli o due genitori).

In questo caso **si può ritenere conseguenza normale che la contemporaneità del duplice lutto produca conseguenze dolorose e di deprivazione affettiva così gravi che non possono dirsi adeguatamente riparabili con un mero aritmetico raddoppio degli importi risarcitori attribuibili secondo le cd. tabelle del danno non patrimoniale.**

Una parentesi qui è doverosa per dare atto di alcune tabelle sul calcolo del danno da morte.

In ordine alla morte di familiare: <<Si è rilevato che la misura del risarcimento prevista dalle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, pur facendo riferimento al danno "morale", dunque

apparentemente al mero aspetto del “danno da sofferenza contingente”, tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell’ambito dell’unitario danno non patrimoniale, diverso dal biologico.

L’Osservatorio propone di disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente nella liquidazione il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

A tal fine l’Osservatorio propone come indicazione di massima un’ampia forbice, che sembra idonea, da un lato, a consentire al giudice una maggiore elasticità, dall’altro a non comprimere in non auspicabili automatismi il dovere della motivazione.

La proposta liquidatoria è la seguente:

1. danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte di un figlio:
da €101.937,00 = a €203.874,00;
2. danno non patrimoniale a favore del figlio per morte di un genitore:
da €101.937,00 = a €203.874,00;
3. danno non patrimoniale a favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto:
da €101.937,00 = a €203.874,00;
4. danno non patrimoniale a favore del fratello per morte di un fratello:
da €20.387,40 = a €122.324,40” (fonte: www.ordineavvocatimilano.it).

Il Tribunale civile di Roma, a sua volta, detta una tabella di riferimento per la liquidazione del “danno morale” da morte che “costituisce un mero parametro di riferimento, e quindi i valori in essa sono puramente indicativi. Nulla vieta al giudice, dandone adeguata motivazione, di liquidare somme maggiori od anche minori, ove lo richiedano le particolari circostanze del caso concreto”

Liquidazione del danno non patrimoniale da morte

Tabella dei punti

(la liquidazione avviene moltiplicando il n. di punti per 8.000)

Classi	Variabili	Punti
Rapporto tra vittima e sopravvissuto	Perdita del figlio	20
	Perdita del genitore	18
	Perdita del coniuge o del convivente <i>more uxorio</i>	18
		7
	Perdita del fratello germano	6
	Perdita del fratello unilaterale	6
	Perdita dell’avo	5
	Perdita del nipote <i>ex filio</i>	2
	Perdita del nipote <i>ex fratre</i>	2
	Perdita del cugino	
Età della vittima	0-20	4
	21-40	3
	41-60	2

	61-80	1
	Oltre 80	0.5
Età del congiunto avente diritto al risarcimento	0-20	4
	21-40	3
	41-60	2
	61-80	1
	Oltre 80	0.5
Convivenza tra vittima e congiunto	Vittima e congiunto convivevano	2
	Vittima e congiunto non convivevano	0
Composizione del nucleo	Assenza di altri congiunti conviventi	2

Orbene, è noto come nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08 si affermi la risarcibilità del solo danno morale “a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”.

E cioè a dire la Suprema Corte rende operativo il danno morale solo nell’ipotesi di vittima cosciente, in attesa consapevole della fine.

Secondo il Tribunale di Milano (n. 2157 cit.) questo argomentare della Sezione Unita pare da intendersi riferita alla necessità di evitare quelle duplicazioni risarcitorie che conseguirebbero al risarcimento, oltre che del danno morale, anche del danno biologico psichico.

Infatti, quando la Corte precisa che una sofferenza psichica siffatta non è suscettibile “in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico” non può che fare riferimento al danno biologico psichico, essendo palese che, sul piano della mera integrità fisica, il fatto lesivo ha già dato luogo a una “malattia”.

Quindi, pur in assenza di lucidità - presupposto ora ritenuto necessario dalla Cassazione per il risarcimento del danno morale- deve comunque essere risarcito al danneggiato che non muoia contestualmente al fatto lesivo il pregiudizio relativo alle subite lesioni, essendo certo indubitabile che il danno biologico, quale lesione dell’interesse costituzionalmente garantito all’integrità fisica e psichica della persona, sussista sia che la vittima abbia coscienza della lesione, sia che versi in stato di incoscienza.

È questa una soluzione inevitabile proprio alla stregua dell’orientamento consolidato che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita. Infatti, se è vero che il danno tanatologico non può entrare a far parte del patrimonio della vittima perché nel momento stesso del decesso non esiste più il soggetto titolare del patrimonio, è altrettanto vero che chi muoia successivamente al fatto lesivo, ed a causa del fatto lesivo, subisce per quell’arco di tempo un pregiudizio alla propria integrità psico-fisica.

La giurisprudenza, sul punto, più volte ha ritenuto che, nel caso di coma, la menomazione conseguente alla lesione e ogni sofferenza eventualmente sopportata dalla vittima in stato di incoscienza, fossero connesse in modo così inestricabile da dar luogo a una liquidazione unitaria di un unico danno non patrimoniale. E tale orientamento, peraltro, sembra trovare una conclusiva conferma nelle recenti indicazioni della Sezioni Unite (sentenze nn. 26972 – 26973 – 26974 – 26975 del 2008).

Nell’individuare la concreta misura della liquidazione di tale danno terminale, occorre porre la massima attenzione alla sua peculiarità, e cioè al fatto che esso individua una compromissione

temporanea della salute priva di qualsiasi capacità recuperatoria e di tale intensità ed entità da condurre a morte un soggetto, ragion per cui, come si è detto anche da parte della giurisprudenza di legittimità, questa particolare “temporanea” non può essere limitata alla mera applicazione dei valori liquidatori tabellari i quali, invero, potrebbero rivelarsi del tutto irrisori (v.: Cass. 16 maggio 2003, n. 7632; Cass. 23 febbraio 2004, 3549).

A ciò si aggiunga che il risarcimento del danno biologico terminale non ha la funzione di supplire alla non risarcibilità del danno tanatologico, e che il giudice di merito deve comunque attribuire un rilievo al fattore “tempo” procedendo ad una valutazione – quantificazione di tipo equitativa.

Possiamo ora dire come al risarcimento del danno biologico si possa accompagnare il risarcimento del pregiudizio da perdita del rapporto parentale che assorbe in sé ogni profilo di sofferenza morale, transeunte e non, atteso che – come insegnano le Sezioni Unite - “la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ristorato”. **Non può dirsi che il risarcimento del danno biologico e quello del danno da perdita del rapporto parentale diano luogo, insieme, ad alcuna, nemmeno parziale, duplicazione risarcitoria, in quanto l’ accertata patologia può assorbire quelle che avrebbero potuto essere dolorose reazioni fisiologiche al duplice evento luttuoso, ma non tocca certo la permanente privazione di relazioni fondanti.** Sicchè, un diverso ragionamento avrebbe solo l’effetto di non risarcire integralmente il danno a chi si trovi a vivere gravato da un lutto importante e, per di più, afflitto da una menomazione incidente sull’integrità psichica.

D’altronde il tipo di pregiudizio conseguito alla lesione dell’integrità psicofisica (danno alla salute o, lato sensu, biologico) è ontologicamente diverso da quello conseguente alla perdita del rapporto parentale, che si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso da quello alla salute tutelato dall’art. 32 Cost..

Va inoltre rilevato che, benchè la citata sentenza delle sezioni unite abbia chiarito che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, ha tuttavia anche specificato che determina una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso in una configurazione più lata della sofferenza psichica transeunte (v. in motivazione il punto 4.9) (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423).

Alla risarcibilità del danno non patrimoniale non osta il mancato accertamento della colpa dell’autore del danno, se essa, come nei casi di cui all’art. 2054 c.c. debba ritenersi sussistere in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa (come appare nel caso di specie) il fatto sarebbe qualificabile come reato.

Questo orientamento, consolidato da sentenze successive conformi, da ultimo appare confermato nel punto 2.10 della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite civili n. 26972 del 11 novembre 2008 (Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479)

Ancora da parte della giurisprudenza di legittimità si è detto che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale conseguito alla morte del congiunto a seguito di commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato - comprensivo di qualunque pregiudizio derivante dalla lesione di interessi inerenti la persona meritevoli di tutela in base all’ordinamento secondo quanto statuito dalle sezioni unite con sentenza n. 26972 del 2008 - non può non tenersi conto della presumibile durata nel tempo del pregiudizio provocato ai congiunti dalla perdita del rapporto parentale, benchè non sia inibito al giudice di ritenere che tale pregiudizio sarebbe andato progressivamente scemando, fino anche ad annullarsi dopo un adeguato lasso di tempo, e di considerare dunque irrilevante che, al momento della morte, l’aspettativa di vita del defunto fosse inferiore, a causa delle infermità dalle quali egli era affetto, a quella media considerata dalle tabelle in uso presso i vari uffici giudiziari” (Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357)

Schematizziamo ora l’intervento delle Sezioni Unite n. 26972/2008 indicando, in sintesi, i fondamentali principi di diritto in esso affermati.

Principio di diritto

L'art. 2059 c.c. non regola un'autonoma e distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale

Argomentazione della Suprema Corte

I requisiti costitutivi dell'illecito (e cioè, come noto, condotta, nesso di causalità, danno ingiusto – danno conseguenza - consistente nella lesione non giustificata di interessi meritevoli) sono regolati dall'art. 2043 c.c.

L'art. 2059, da parte sua, regola i danni non patrimoniali mediante rinvio alle leggi che stabiliscono la risarcibilità degli stessi.

A tali ipotesi si devono aggiungere:

- la tutela minima dei diritti costituzionali inviolabili, quali il diritto alla salute ex art. 32 Cost., ormai definito come danno biologico dal testo unico delle assicurazioni (artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005);
- i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) compromessi dalla perdita o compromissione del rapporto parentale per morte o grave invalidità del congiunto);
- i diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, inviolabili perché riguardanti la dignità della persona tutelata dagli artt. 2 e 3 Cost. (v. Cass. civ. n. 25157/2008).

Danno patrimoniale, da un lato, e non patrimoniale, dall'altro, sono le uniche due categorie di danno riconosciute dall'ordinamento e si differenziano per l'evento dannoso

Secondo le Sezioni Unite danno patrimoniale e danno non patrimoniale sono le uniche due categorie di danno riconosciute dall'ordinamento e si differenziano tra loro per l'evento dannoso, e cioè per la lesione dell'interesse protetto.

In particolare, il danno patrimoniale è atipico, perché l'ingiustizia riguarda la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (v. Cass. civ., s.u., n. 500/1999).

Il danno non patrimoniale è tipico perché è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona.

Non può attribuirsi rilevanza, nell'ambito del danno non patrimoniale a qualsiasi bene giuridicamente rilevante, perché, sostanzialmente ciò significa riportare il danno non patrimoniale al principio di atipicità.

Il carattere aperto dei diritti della persona riconosciuto dall'art. 2 Cost. consente che, nell'ambito di un processo evolutivo si rinvenano nel complessivo sistema costituzionale indici che consentano di elevare nuovi interessi emersi nella realtà sociale ad interessi di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona.

Da tali diritti vanno esclusi quelli indicati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, perché non assurgono ex art. 11 Cost. a rango costituzionale, né risulta consentita la disapplicazione del diritto interno, come avviene per l'efficacia delle norme di diritto comunitario (Corte Cost. n. 348/2007).

Deve essere svalutato il danno morale

Né l'art. 2059 c.c., né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, né tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio.

Esso non individua una sottocategoria di danno, ma un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata incide solo sulla quantificazione risarcitoria, esclusi, tuttavia, i pregiudizi bagatellari.

Anche le nozioni di danno biologico e di danno parentale non sono altro che espressioni descrittive delle lesioni del diritto alla salute (art. 32 Cost) e dei diritti inviolabili della famiglia.

Deve essere negata l'ammissibilità del danno esistenziale

Il danno esistenziale è stato concepito dalla dottrina come pregiudizio alle attività realizzatrici della persona, come cambiamento dei propri comportamenti o abitudini di vita, con conseguente peggioramento della qualità della vita, è distinto dal danno morale, quale patimento intimo transeunte e dal danno biologico, caratterizzato da una lesione all'integrità psicofisica.

Le Sezioni Unite ne negano l'ammissibilità, perché difetta dell'ingiustizia, che deve riguardare il danno evento e non il danno conseguenza: è il primo, il diritto leso, e non il secondo, il pregiudizio, come a dover avere rilevanza costituzionale, come invece sostiene una tesi dottrinale che, secondo la Corte, dando una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., finisce con l'abrogarlo surrettiziamente.

Le diverse sentenze che hanno utilizzato tale espressione si riferiscono, in realtà:

- a diritti costituzionalmente tutelati come il diritto all'educazione ed all'istruzione (art. 9 e 30 Cost.) (v. Cass. civ., n. 7713/2000);
- a diritti del lavoratore contrattualmente previsti e di rango costituzionale (v. Cass. civ., n. 9009/2001 e n. 8904/2003);
- alla sofferenza psichica della persona rimasta lucida dopo l'agonia seguita a breve dalla morte (v. Cass. civ., n. 4783/2001).

In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.

Pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili quando il danno sia conseguenza di reato, perché risulta risarcibile come danno morale non solo il patema transeunte, ma anche la sofferenza morale cagionata dal non poter fare, a condizione che essa sia conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto dall'ordinamento (comprese le convenzioni internazionali) e che sussista l'ingiustizia generica ex art. 2043 c.c., di cui la tutela penale costituisce un indice sicuro.

In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Ipotesi che si realizza:

- quando, non essendovi reato, vi è lesione di diritto inviolabile, come la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) in cui si concretano il danno da perdita del rapporto parentale o da impossibilità ad avere rapporti sessuali con il coniuge leso (v. Cass. civ., n. 6607/1986);
- quando vi sono diritti derivanti da norma comunitaria;
- quando si tratta pregiudizi a diritti del lavoratore (come in caso di demansionamento), contrattualmente previsti e dotati di copertura costituzionale.

Non hanno diritto ad esistere le liti bagatellari

Deve essere negata la risarcibilità dei pregiudizi riconosciuti dalla giurisprudenza del giudice di pace per liti bagatellari, come quelli derivanti da situazioni come disservizi, perdita dell'animale di affezione, contravvenzioni illegittime, disagi, fastidi, disappunti, ecc..

Ciò sia perché non sono positivamente riconosciuti il diritto alla qualità della vita, alla serenità e lo stesso diritto alla felicità, sia perché il danno conseguenza non deve essere futile o, anche se serio, non deve essere insignificante secondo la coscienza sociale, ma deve avere una certa soglia di offensività.

Ciò, peraltro, consente un bilanciamento tra tutela della persona e la tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.) secondo la coscienza sociale di quel momento storico, dovendosi risarcire il danno non patrimoniale solo se si eccede la tollerabilità, ed il pregiudizio non sia futile.

L'interpretazione non risulta neppure costituzionalmente illegittima, perché, al di fuori di previsione tipiche, la tutela risarcitoria minima va accordata solo alla lesione di diritti inviolabili (v. Corte cost., n. 87/1979).

Attenzione ad evitare duplicazioni di poste risarcitorie.

Vanno evitate le duplicazioni risarcitorie, ed allora:

- va risarcita la sofferenza morale in sé e complessivamente considerata e non il danno morale soggettivo, di carattere transeunte; se essa implica delle degenerazioni patologiche vi sarà danno biologico. Il danno morale non potrà essere risarcito in percentuale rispetto al danno biologico ma si dovrà procedere solo alla personalizzazione del danno biologico;
- non potrà essere risarcito congiuntamente il danno morale ed il danno da perdita parentale;
- nel danno biologico restano assorbiti danni alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, la perdita, la compromissione della sessualità, il danno estetico.

No al danno *in re ipsa*

Sul piano probatorio il danno deve essere allegato e provato, escludendosi ogni valutazione di danno *in re ipsa* anche per la lesione di valori della persona:

- il danno biologico mediante accertamento medico - legale, salvo motivazione della superfluità dello stesso;
- il danno morale mediante il sistema ordinario di prova.

11. Il danno da morte e l'operatività dell'art. 1227 c.c.

Dobbiamo ora fare un passo in avanti e chiederci se, ed entro quali limiti, possa dirsi che l'art. 1227 c.c. operi anche nell'ipotesi dei danni da morte.

È noto il contenuto, come è nota anche la portata precettiva di tale disposizione codicistica secondo cui "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".

Il primo comma di tale norma prevede il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (che peraltro non configura un'eccezione in senso stretto non rilevabile di ufficio), mentre il secondo comma disciplina le conseguenze del danno eziologicamente imputabile al danneggiante che avrebbero potuto essere impedito o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato.

Consegue che in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'*an* separato da quello sul *quantum* le circostanze imputabili al danneggiato ed idonee a determinare un suo concorso di colpa vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza sia al grado della loro efficienza causale. Pertanto, qualora in detto giudizio non sia stato accertato il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non è più proponibile nel successivo giudizio (Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2007, n. 13242).

Secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza ex art. 1227, II, c.c. deve essere inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico, relativamente lieve, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v.: Cass. civ., 11 febbraio 2005, n. 2855; Cass. civ., 21 agosto 2004, n. 16530; Cass. civ., 12 luglio 2004, n. 12867).

Il dovere giuridico posto a carico del creditore dall'art. 1227 c.c., è espressione dell'obbligo di comportarsi secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. che esclude che il creditore possa pretestuosamente rifiutare il conseguimento di un bene della vita sostanzialmente identico a quello rispetto al quale aveva una aspettativa tutelata, ma non consente certo di imporre a suo carico, per limitare le conseguenze dannose del comportamento del danneggiante, il definitivo sacrificio dello stesso interesse leso dall'illegittima attività di quest'ultimo (Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2006, n. 11498).

Si è rilevato in dottrina (VIOLA) come una tale impostazione sembri rappresentare il **contraltare della responsabilità civile**, nel senso che se il soggetto attivo non deve cagionare danni e anche vero che il soggetto passivo non deve, e non può, limitarsi all'inerzia rispetto ai danni subiti.

Tanto è che il risarcimento non è dovuto per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con un'attività anche positiva, per ridurre o eliminare il danno stesso, ma sempre nei limiti in cui ciò non comporti – come detto - un apprezzabile sacrificio (Cass. civ., 14 gennaio 1992, n. 320).

È qui bene precisare che involgendo il nostro argomentare al tema del danno alla persona è *opinio iuris* condivisa in seno alla giurisprudenza della corte di legittimità che fini della liquidazione del danno in questione, il rifiuto di un paziente (si pensi ad una cd. vittima secondaria ammalatasi a seguito della morte di un proprio caro) di sottoporsi ad interventi chirurgici per diminuirne l'entità, non può essere inquadrabile nell'ipotesi di concorso colposo del creditore, ai fini dell'art. 1227 c.c..

12. Uno sguardo ad alcune recenti sentenze successive alle S.U. n. 26972/2008

Vediamo ora come si è orientata la giurisprudenza all'indomani dell'intervento delle Sezioni Unite del 2008.

Il Tribunale di Torre Annunziata, sez. Castellammare di Stabia, 2 dicembre 2008 afferma che dopo l'intervento delle Sezioni Unite, precisa il Tribunale, deve mutare la metodologia risarcitoria che resta ancora "in concreto problematica".

Occorre formulare dei criteri logico - giuridici per la quantificazione del danno non patrimoniale e **tale operazione va effettuata necessariamente in via equitativa**, nelle sue diverse articolazioni (danno biologico risarcibile sempre, danno morale e pregiudizi alla sfera esistenziale, risarcibili solo nei casi riconosciuti dal legislatore) previa allegazione e dimostrazione dei danni.

Il Tribunale passa in rassegna prima il danno morale, poi quello biologico, infine il danno parentale. Precisamente, per il danno morale lo svincolo dal danno biologico, indicato dalle Sezioni Unite, attribuisce l'indipendenza del ristoro della sofferenza morale dalla lesione all'integrità psicofisica, costituendo le stesse delle variabili concettualmente indipendenti.

Il criterio del rapporto frazionario tra danno morale soggettivo e danno biologico, si fonda sull'assunto in parte apodittico del crescere tendenzialmente proporzionale del danno morale rispetto al pregiudizio al bene salute espresso in termini percentuali, anche se esso pur trova un fondamento logico nella presunzione dell'id quod plerumque accidit ed un correttivo nella variazione del rapporto frazionario da effettuarsi in concreto.

Perso tale ausilio la valutazione equitativa del danno morale resta priva di un aggancio a parametri obiettivi e diffusi sul piano nazionale.

Certamente tale valutazione, osserva ancora il Tribunale, va effettuata mediante prova testimoniale **senza però rinunciare alla prova per presunzioni, nella quale rientra come indicatore la intensità del lesione all'integrità psicofisica resa.**

Per il danno biologico e per le conseguenze sulla propria qualità di vita nella sua dimensione dinamica e relazionale (ovvero per il peggioramento in concreto della qualità di vita, ad esempio, per l'impossibilità a praticare hobbies, sport pratiche sociali verso cui si è specificamente appassionati in modo particolarmente intenso, altrimenti definibili come pregiudizi esistenziali), la personalizzazione richiesta dalla Corte di Cassazione, allorché si tratta di fatti costituenti reato (o concernenti altre situazioni specificamente tutelate), può trovare un riferimento importante, anche al di fuori della materia della responsabilità civile da circolazione automobilistica, negli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005).

Essi forniscono una definizione di danno biologico, sia pure, al meno dal punto di vista topografico, limitata alla materia della responsabilità civile da circolazione stradale: "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito" (art. 138). Tale voce di danno è aumentabile sino al trenta per cento nelle lesioni di non lieve entità "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamicorelazionali personali... con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato." (art. 138, comma 3), mentre nelle lesioni di lieve entità è prevista la possibilità di un aumento fino ad un quinto "con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3).

Sottolinea sul punto il Tribunale come in modo quasi identico la definizione era stata anticipata dall'13 del D.Lgs 38/2000 in tema di assicurazione Inail.

Il metodo seguito dal Codice delle Assicurazioni è quello, quindi, di un aumento percentuale del risarcimento da danno biologico in presenza di una incidenza dei postumi permanenti su specifici interessi o attività del soggetto leso che assumono una particolare valenza nell'ambito dello svolgimento della sua personalità.

Veniamo ora al risarcimento del danno parentale. Il Tribunale ricorda come la giurisprudenza riconosca pacificamente il danno biologico ai prossimi congiunti della vittima quale danno non patrimoniale, ma richieda una precisa dimostrazione dello stesso (v. Cass. civ., sez. III, 23/02/2004, n. 3549) . Lo stesso può dirsi non solo per l'evento morte, ma anche per postumi seriamente invalidanti che riguardano i figli minori (Cass. 14.06.2006 n. 13754; Cass. 03.10.2005, n. 19316).

L'assunto è, per il Tribunale, pienamente condivisibile: **il fatto illecito può determinare danni non solo fisici o psichici sulla vittima, ma anche danni alla salute psichica dei prossimi congiunti, come quelli derivanti dalla recisione del legame familiare.**

Naturalmente, trattandosi di danno alla salute, anche se di tipo psichico, non può farsi ricorso a presunzioni, ma deve essere dimostrata una patologia di tipo psicologico o psichiatrico stabilizzata e determinata dalla perdita del congiunto. Valga quindi il principio di diritto a tenore del quale "Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile *iure proprio* nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito" (v. Cass. civ., n. 3549 cit.).

Tale risarcibilità è stata sostenuta sia dalla tesi che afferma l'esistenza del danno esistenziale sub specie danno esistenziale parentale (Cass. civ., sez. III, Sentenza n. 2379 del 31/01/2008), sia dalla tesi che sostiene che il danno esistenziale non costituisce autonoma categoria concettuale e che in esso "confluiscono ipotesi non necessariamente previste per legge e assume rilievo la situazione di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, per la quale l'interesse del soggetto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia trova riconoscimento a tutela delle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost." (Cass. civ., Sez. III, 20/04/2007, n. 9510).

Le Sezioni Unite, secondo il Tribunale, hanno confermato la risarcibilità del danno parentale, senza accordare la possibilità di liquidare congiuntamente il danno morale ed il danno da lesione del legame parentale.

Tale danno non può essere determinato in via astratta, ma va adattato al caso concreto, per cui deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivo.

Nella sua quantificazione restano validi i criteri presuntivi sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità.

E cioè, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato, quali **l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.**

In considerazione del pregiudizio individuale subito dai prossimi congiunti in concreto, non è possibile, quindi, procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno non patrimoniale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Veniamo ora alla sentenza resa dal Tribunale di Lecce, sez. Maglie, 29 novembre 2008, n. 368. Si tratta di una sentenza piuttosto rilevante nell'economia della materia in esame in questo volume in quanto il Tribunale Salentino adito ai fini dell'accertamento della responsabilità civile a seguito di un sinistro stradale a seguito del quale decedeva un uomo.

Ricostruita la dinamica del sinistro il Giudice passa a trattare delle poste risarcitorie da assegnare agli eredi, e qui la sentenza si fa piuttosto interessante.

Nega il giudice il riconoscimento del danno patrimoniale *iure proprio* in favore degli attori (figli del defunto loro padre) in quanto, come risultava dalla situazione di famiglia, alla data del decesso del genitore, avevano tutti costituito nuclei familiari autonomi da non meno di venti anni.

Per il giudice, cioè, non poteva ritenersi verosimile che gli stessi godessero abitualmente, e comunque potessero godere in futuro, data l'età della vittima, di contributi patrimoniali significativi da parte del padre.

A ciascuno degli attori il Tribunale riconosce, invece, *iure proprio* il danno morale soggettivo, ossia il ristoro delle sofferenze morali patite in conseguenza della perdita traumatica del loro congiunto.

La liquidazione di tale voce di danno è ritenuta di agevole valutazione facendosi ricorso alle tabelle in uso nello stesso Tribunale, in vigore all'epoca del fatto dannoso, che, considerate le circostanze del caso (in particolare età degli attori e abbandono del nucleo familiare originario in epoca risalente) vengono applicate nella specie secondo i valori medi in esse previsti.

Agli stessi viene riconosciuto anche il richiesto danno esistenziale.

Vi è da chiedersi, qui, sulla base di quale argomentazione di diritto il Tribunale si sia spinto così in avanti soprattutto in considerazione del *dictum* delle Sezioni Unite del novembre 2008.

Ed il Tribunale procede a tanto proprio sulla scorta della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. di cui alle note pronunzie della Suprema Corte (n. 8827 e n. 8828/2003) dalle quali “è partita in realtà la rivisitazione di gran parte dei principi finora dominanti in tema di responsabilità civile, rivisitazione condivisa, expressis verbis, anche dalle Sezioni Unite con l’attesissimo intervento dei giorni scorsi (cfr . Cassaz., SS.UU. nn. 26972, 26973, 26974, 26975)”.

Il Tribunale, quindi, da atto dell’intervento delle Sezioni Unite del 2008 e ritiene che, confermata, la concezione bipolare per cui il risarcimento del danno patrimoniale deve essere ricondotto nell’alveo dell’art. 2043 c.c., mentre il risarcimento del danno non patrimoniale resta delegato all’art. 2059 cod. civ., il giudice di legittimità abbia ribadito il superamento dell’interpretazione restrittiva per cui danno non patrimoniale uguale danno morale e uguale danno risarcibile solo nei casi derivanti da reato, e abbia ricondotto a mera sintesi descrittiva la triplice accezione del danno non patrimoniale.

Secondo il Tribunale salentino, muovendo dalla tipicità del danno non patrimoniale le Sezioni Unite hanno distinto nettamente le tre ipotesi possibili della risarcibilità del danno non patrimoniale:

- in presenza di reato;
- nei casi determinati dalla legge;
- fuori dai casi determinati dalla legge.

In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo identificato con il patema d’animo transeunte ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile. E ciò, non solo quando tale pregiudizio è conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma anche quando il pregiudizio sia conseguente alla lesione di interessi inerenti alla persona non presidiati da siffatti diritti sempre che sussista il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art 2043 cod civ., poichè la tipicità in presenza di reato, è insita nella stessa scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che presuppone la rilevanza dell’interesse leso.

Nella seconda ipotesi, e cioè negli altri casi determinati dalla legge, la tipicità del danno non patrimoniale è ovviamente fuori discussione perchè la selezione degli interessi è già compiuta (a monte) dal legislatore.

Infine, nella terza ipotesi, cioè in assenza di reato e fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona; deve cioè sussistere un’ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Quanto al tema dell’onere della prova secondo l’adito Tribunale le Sezioni Unite altro non hanno fatto che ricalcare principi già espressi dalle sezioni semplici, ribadendo, in particolare, che il danno non patrimoniale, in quanto danno conseguenza, deve essere comunque allegato e provato ed esprimendo il giudizio prognostico del “precipuo rilievo”, rispetto a questo tipo di danno, che sarà destinata ad assumere la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva per la formazione del suo convincimento.

Da questi principi di diritto **discende**, secondo il Tribunale **in modo “automatico”, il riconoscimento del danno esistenziale con riferimento – nella specie -a “tutti i danni subiti per la morte del padre e per qualsiasi titolo, materiali e non”.**

Si tratta della lesione di un vero e proprio diritto con fondamento costituzionale (artt. 2. 29 e 30 Costituz.), sinteticamente riassunto in danno da perdita del rapporto parentale, derivante dalla violazione del diritto, in definitiva, all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà

nell'ambito della famiglia (cfr. Cassaz. n. 11761/2006; 13546/2006) per il cui risarcimento occorre fare ricorso inevitabilmente al criterio equitativo.

La sentenza in esame non è passata inosservata agli occhi della dottrina che non ha mancato di sollevare più di un rilievo critico. Si è detto: <<La sentenza in rassegna mostra la difficoltà di una certa parte del "mondo giuridico" a "spogliarsi" di quella categoria dogmatica, che è il danno esistenziale (...) La definizione del danno biologico contenuta nell'art. 138 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), comprendente non solo le lesioni all'integrità psicofisica del soggetto, ma anche le incidenze negative sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto, avrebbe dovuto portare al definitivo tramonto della figura del danno esistenziale, essendo stata ampliata in maniera consistente l'area di operatività del danno biologico, in danno proprio di quella del danno esistenziale ed essendo la nozione suscettibile di trovare applicazione, in via analogica, anche al di fuori del settore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli>> (MAIETTA).

Infine, l'intervento della Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3359 in cui, tra l'altro, si afferma che con la sentenza n. 26972 cit. le Sezioni Unite hanno ritenuto che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri anche solo astrattamente come reato, allora sarà risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli eventuali ulteriori danneggiati nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato, dopo aver escluso la configurabilità di un'autonoma voce di danno esistenziale, che, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte come sofferenza meramente transitoria (2.10. della motivazione), determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale; ciò in quanto la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complessivo pregiudizio (4.9. della motivazione).

Orbene, la sentenza n. 3359/2009 cit. si sofferma, poi, sulle conseguenze di tipo processuale connesse a tale pronuncia affermando come alla sentenza delle Sezioni Unite non possa conseguire che tutte le liquidazioni del danno morale effettuate precedentemente ad essa abbiano avuto riguardo al danno morale soggettivo inteso come sofferenza transeunte e che, dunque, debbano essere rinnovate alla luce dei nuovi principi, costituendo invece un dato di oggettivo rilievo quello secondo il quale il giudice di merito, nel liquidare il danno morale, hanno quasi sempre tenuto conto sia della durata del pregiudizio sia di quanto lo determina.

In definitiva, nelle ipotesi di liquidazione del danno morale ai superstiti da morte del congiunto (ma l'enunciazione è applicabile ad ogni liquidazione del danno morale soggettivo da reato), per stabilire se le sentenze precedentemente emesse siano in linea con i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, occorre considerare se l'avvenuta liquidazione del danno non patrimoniale sia o no comprensiva anche del tipo di pregiudizio derivante dalla lesione del (diritto al) rapporto parentale. Soccorre a tal fine la motivazione della sentenza e, in difetto di esplicite considerazioni, l'entità delle somme liquidate.

Elenco della giurisprudenza presente nell'omonimo volume Maggioli .

- 1) **Limitazione dell'attività sessuale a seguito di errore medico** - Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972
- 2) **Sinistro stradale con esiti mortali** - Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973
- 3) **Sinistro stradale con esiti mortali** - Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26974
- 4) **Apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse** - Corte d'Appello di Potenza, 13 novembre 2008
- 5) **Personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale** - Corte d'Appello di Salerno, 13 novembre 2008
- 6) **Danno esistenziale quale danno da sconvolgimento del rapporto parentale** - Tribunale di Bologna, sez. III, 13 novembre 2008
- 7) **Duplicazione di poste risarcitorie in ipotesi di congiunta attribuzione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso in una configurazione più lata della sofferenza psichica traneseunte** - Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423
- 8) **Prova del danno da perdita del rapporto parentale** - Tribunale di Torre Annunziata, sez. Castellammare di Stabia, 2 dicembre 2008
- 9) **Morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria** - Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191
- 10) **Danno esistenziale in favore dei congiunti della vittima primaria deceduta** - Tribunale di Lecce, sez. Maglie, 29 novembre 2008, n. 368
- 11) **Risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di mancato positivo accertamento della colpa quando sia ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge** - Corte d'Appello di Napoli, sez. IV, 3 dicembre 2008
- 12) **Lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo** - Corte d'Appello di Roma, sez. IV, 7 gennaio 2009
- 13) **Calcolo del danno da perdita del rapporto parentale** - Tribunale di Roma, sez. XII, 9 gennaio 2009
- 14) **Danno tanatologico** - Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458
- 15) **Risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di mancato positivo accertamento della colpa quando sia ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge** - Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479
- 16) **Danno esistenziale** - Cassazione civile, sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557
- 17) **Morte della vittima conseguente alla concomitanza di una azione dell'uomo e di fattori naturali e poste risarcitorie** - Cassazione civile, sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975
- 18) **Morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria** - Tribunale di Roma, sez. II, 16 gennaio 2009
- 19) **Allegazione e prova del danno da perdita del rapporto parentale** - Tribunale di Chieti, 21 gennaio 2009
- 20) **Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale** - Tribunale di Roma, sez. XII, 22 gennaio 2009
- 21) **Apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse** - Cassazione civile, sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1679
- 22) **Apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse** - Corte d'appello di Napoli, sez. I, 23 gennaio 2009
- 23) **Danno esistenziale** - Corte d'Appello di Roma, sez. III, 27 gennaio 2009
- 24) **Danno morale soggettivo** - Corte d'Appello di Roma, sez. IV, 28 gennaio 2009
- 25) **Liquidazione del danno per perdita del rapporto parentale** - Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357
- 26) **Aspetti processuali relativi alla liquidazione del danno morale** - Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3359

- 27) Allegazione e prova del danno da perdita del rapporto parentale** - Corte d'Appello di Napoli, Sez. IV, 11 febbraio 2009
- 28) Liquidazione del danno non patrimoniale** - Tribunale di Milano, sez. X, 16 febbraio 2009, n. 2157
- 29) Decorrenza degli interessi legali** - Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4341
- 30) Pregiudizio esistenziale** - Tribunale di Pinerolo, 17 marzo 2009

Indice analitico

Allegazione e prova del danno da perdita del rapporto parentale, C. d'App. di Napoli, Sez. IV, 11 febbraio 2009; Trib. di Chieti, 21 gennaio 2009; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, V, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1679; C. d'App. di Napoli, sez. I, 23 gennaio 2009; C. d'App. di Potenza, 13 novembre 2008; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Aspettativa dei superstiti, III

Aspetti processuali relativi alla liquidazione del danno morale, Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3359

Calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, Trib. di Roma, sez. XII, 9 gennaio 2009

Circostanze imputabili al danneggiato, XI

Compensatio lucri cum danno, IV

Comune esperienza, IV

Condotta, X

Coniuge, VII

Conseguenze immediate e dirette, III

Conviventi more uxorio, VII

Danno

- areddittuale, V
- di rimbalzo (o di riflesso), III
- evento, VIII. 1
- in re ipsa, VIII.1
- patrimoniale riflesso, III
- bagatallere, X

Danno biologico (*iure proprio – iure hereditatis*), Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Danno biologico riflesso, V

Danno da morte immedita, II

Danno da perdita del rapporto parentale, II; X; XII; Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357; Trib. di Roma, sez. XII, 22 gennaio 2009; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Danno esistenziale, VIII, VIII.1; XII; C. d'App. di Roma, sez. III, 27 gennaio 2009; Cass. civ., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557; Trib. di Lecce, sez. Maglie, 29 novembre 2008, n. 368; Trib. di Bologna, sez. III, 13 novembre 2008; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Danno morale

- riflesso, VI

- soggettivo, C. d'App. di Roma, sez. IV, 28 gennaio 2009; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Danno non patrimoniale, Trib. di Milano, sez. X, 16 febbraio 2009, n. 2157; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Danno tanatologico, I, Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Debito,

- di valore, III

- di valuta, III

Decorrenza degli interessi legali, Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4341

Diritti della famiglia, II

Duplicazione di poste risarcitorie, X.1; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Eccessiva durata del processo, VIII.1

Equità calibrata, VIII.1

Fatto notorio, IV

Figli, VII

Filiazione naturale, VIII.1

Fratelli, VII

Genitori, VII

Id quod plerumque accidit, III

Illecito

- endofamiliare, VII

- esofamiliare, VII

Inabilità, V

Invalidità, V

Iure ereditario, IV

Iure proprio, IV

Iuxta allegata et provata, VIII.1

Lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, C. d'App. di Roma, sez. IV, 7 gennaio 2009; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Limitazione dell'attività sessuale a seguito di errore medico, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Morte della vittima conseguente alla concomitanza di una azione dell'uomo e di fattori naturali e poste risarcitorie, Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975

Morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria, Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191; Trib. di Roma, sez. II, 16 gennaio 2009

Nascituro, VII

Nesso causale, X

Omicidio

- colposo, I
- del consenziente, I
- preterintenzionale, I
- volontario, I

Oneri probatori, IX

Perdita di chance, IV

Personalizzazione del risarcimento

- del danno biologico, V
- del danno non patrimoniale, C. d'App. di Salerno, 13 novembre 2008; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Pregiudizio esistenziale, VIII.1; Trib. di Pinerolo, 17 marzo 2009; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Prova del danno da perdita del rapporto parentale, Trib. di Torre Annunziata, sez. Castellammare di Stabia, 2 dicembre 2008; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Responsabilità extracontrattuale, IV.1

Risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di mancato positivo accertamento della colpa quando sia ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479; C. d'App. di Napoli, sez. IV, 3 dicembre 2008

Risarcimento per equità, IV

Sinistro stradale con esiti mortali, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26974; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973

Sofferenza

- esistenziale, VIII. 1
- psichica, IV

Sorelle, VII**Spese mediche, IV**

Indice della giurisprudenza ragionata

Allegazione e prova del danno da perdita del rapporto parentale,

C. d'App. di Napoli, Sez. IV, 11 febbraio 2009

Trib. di Chieti, 21 gennaio 2009

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse,

Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1679

C. d'App. di Napoli, sez. I, 23 gennaio 2009

C. d'App. di Potenza, 13 novembre 2008

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Aspetti processuali relativi alla liquidazione del danno morale,

Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3359

Calcolo del danno da perdita del rapporto parentale,

Trib. di Roma, sez. XII, 9 gennaio 2009

Danno biologico (*iure proprio – iure hereditatis*)

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Danno esistenziale,

C. d'App. di Roma, sez. III, 27 gennaio 2009

Cass. civ., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557

Trib. di Lecce, sez. Maglie, 29 novembre 2008, n. 368

Trib. di Bologna, sez. III, 13 novembre 2008

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Danno morale soggettivo,

C. d'App. di Roma, sez. IV, 28 gennaio 2009

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Danno non patrimoniale,

Trib. di Milano, sez. X, 16 febbraio 2009, n. 2157

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Danno tanatologico,

Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Decorrenza degli interessi legali,

Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4341

Duplicazione di poste risarcitorie,

Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo,

C. d'App. di Roma, sez. IV, 7 gennaio 2009

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Limitazione dell'attività sessuale a seguito di errore medico,

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale,

Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357

Trib. di Roma, sez. XII, 22 gennaio 2009

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Morte della vittima conseguente alla concomitanza di una azione dell'uomo e di fattori naturali e poste risarcitorie,

Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975

Morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria,

Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191

Trib. di Roma, sez. II, 16 gennaio 2009

Personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale,

C. d'App. di Salerno, 13 novembre 2008

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Pregiudizio esistenziale,

Trib. di Pinerolo, 17 marzo 2009

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Prova del danno da perdita del rapporto parentale,

Trib. di Torre Annunziata, sez. Castellammare di Stabia, 2 dicembre 2008

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972

Risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di mancato positivo accertamento della colpa quando sia ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge,

Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479

C. d'App. di Napoli, sez. IV, 3 dicembre 2008

Sinistro stradale con esiti mortali,

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26974

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973